

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

825° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 26
3 ^a - Affari esteri	» 31
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione	» 72
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 95
10 ^a - Industria	» 103
11 ^a - Lavoro	» 120
12 ^a - Igiene e sanità	» 150
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 153

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 4

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag. 167
---	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 169
Riconversione industriale	» 178
Informazione e segreto di Stato	» 188
Mafia	» 189

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 194
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 196
4 ^a - Difesa - Pareri	» 197
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 198
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 212
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 213
10 ^a - Industria - Pareri	» 214
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 215
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 216

CONVOCAZIONI	Pag. 217
--------------------	----------

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

**3^a (Affari esteri, emigrazione)
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE DELIBERANTE

Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731)

Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente SPITELLA avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sul testo unificato trasmesso. Peraltro, poichè è probabile che detto parere venga emesso comunque nella giornata di oggi, rappresenta l'opportunità di rinviare la trattazione ad una seduta che verrà convocata per domani, 30 gennaio, alle ore 8,45.

Poichè convengono le Commissioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato a domani.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SPITELLA avverte che, secondo quanto testè convenuto, le Commissioni riunite sono convocate domani, giovedì 30 gennaio 1992, in sede deliberante per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1731 e n. 2637.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****12^a (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
SPITELLA

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Marinucci Mariani.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE DELIBERANTE**Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166), approvato dalla Camera dei deputati****Marinucci Mariani ed altri: Apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento (198)****Ventre ed altri: Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alla professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi (709)****Pagani ed altri: Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico (1013)****Ventre ed altri: Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076)****Mezzapesa ed altri: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246)****Azzaretti ed altri: Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari sociosanitari ospedalieri (1393)****Mancia ed altri: Disciplina delle figure professionali del personale tecnico sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali (2248)**
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sui provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore BERLINGUER, il quale ricorda che alla Camera dei deputati sono state affossate poche ore fa la legge sull'autonomia universitaria e la riforma del Servizio sanitario nazionale, per la quale assurdamente si parla ora di un decreto-legge. Un decreto-legge su tale argomento sarebbe inaccettabile ed inutile, dato che tutti sanno che un decreto-legge di tal fatta non potrebbe assolutamente essere convertito: comunque il Gruppo comunista-PDS farebbe una opposizione durissima. Manca quindi il quadro normativo generale entro cui potrebbe collocarsi la riforma delle professioni infermieristiche. Tuttavia tale riforma potrebbe ugualmente essere utile, data la crisi gravissima dell'assistenza infermieristica, che qualche tempo fa aveva addirittura spinto il ministro De Lorenzo a prefigurare l'assunzione di infermieri extracomunitari. Dopo aver rilevato che il disegno di legge n. 3166 è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, e che era ben possibile per tutti i senatori essere al corrente dell'andamento del dibattito nell'altro ramo del Parlamento, sottolinea come la maggioranza intenda ora evitare di decidere, senza volersi assumere la responsabilità nè di respingere il disegno di legge, nè di approvarlo. Tale critica riguarda in primo luogo la Democrazia cristiana, alla quale appartengono tutti coloro i quali attualmente si stanno di fatto adoperando per non decidere, ma concerne anche il ministro De Lorenzo, che pure aveva in passato affermato di voler porre al centro dell'attenzione i problemi dell'assistenza infermieristica. Quanto alle critiche mosse dai relatori al disegno di legge n. 3166, osserva che coloro i quali intraprendessero i corsi universitari per il diploma in scienze infermieristiche avrebbero ottime possibilità di trovare lavoro, sicuramente migliori di quelle offerte da molte lauree. La crisi dell'assistenza deriva poi dall'eccessivo peso assunto dalla figura del medico, dal clientelismo che ha caratterizzato le assunzioni, dall'eccessiva rigidità del mansionario. Per quanto attiene poi all'autonomia dell'università, non ritiene convincenti le obiezioni del relatore Bompiani, dato che il principio della obbligatorietà delle convenzioni è affermato in molte leggi, tra cui la riforma sanitaria del 1978. Si chiede quindi quale utilità possa avere la discussione in corso, mancando ormai poche ore alla fine della legislatura.

Il senatore VESENTINI ritiene che il problema più importante affrontato dal disegno di legge sia quello della formazione professionale. Anche in questo campo i rapporti tra università e sanità stranamente sollecitano maggiormente l'attenzione dell'opposizione piuttosto che del Ministro dell'università. Con riguardo agli articoli 2 e 3 osserva che nella 7^a Commissione si è a lungo discusso, in sede di riforma degli ordinamenti didattici universitari, sui controlli; il Ministro, invece, con il testo in discussione, viene ad avere un'amplissima area di discrezionalità, dato che manca qualsiasi riferimento alla predetta legge di riordino degli ordinamenti didattici universitari. Critica poi la negazione dell'autonomia universitaria, di cui è traccia nell'obbligatorietà delle convenzioni e nell'articolo 3, laddove prevede che per l'insegnamento nei corsi si faccia luogo a contratti e che non vi possano essere impegnati professori universitari: tale disposizione esclude la docenza

universitaria da corsi tenuti nelle università. Rileva poi che, a termini della legge n. 341 del 1990, vi è un rapporto di stretta connessione tra diploma universitario e laurea, mentre all'articolo 4 non vi è alcun riferimento a quanto disposto dalla predetta legge n. 341. Critica poi la disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 3, che consente per ben sette anni l'ammissione ai corsi delle scuole per la formazione infermieristica e di formazione complementare a candidati in possesso dei titoli attestanti il compimento di un ciclo di studi almeno novennale.

Il senatore SIGNORELLI ritiene che la maggioranza debba assumersi le sue responsabilità. I relatori nella seduta di ieri hanno espresso forti critiche al disegno di legge n. 3166, ma occorre rendersi conto che siamo alla fine della legislatura. Anche se non sarebbe comunque possibile accettare il *diktat* di approvare senza un serio esame il testo pervenuto dalla Camera, oggi occorre prendere atto del fatto che la maggioranza vuole affossare una riforma che si attende da anni. Il personale interessato è pronto ad accettare qualsiasi riforma, dato che vi è sfiducia nel Parlamento. Non è quindi utile entrare nel merito del provvedimento, in quanto occorre che la maggioranza manifesti chiaramente le sue reali intenzioni.

Il senatore ALBERTI lamenta lo scarso tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame di un provvedimento di grandissimo interesse ed atteso da migliaia di infermieri. Dichiara di condividere le perplessità espresse dai relatori, ma anche la proposta del senatore Berlinguer di procedere comunque nella discussione, anche se le prospettive per un'approvazione definitiva appaiono pressochè nulle.

Nel merito, osserva che la figura dell'infermiere professionale deve essere considerata un vero e proprio pilastro su cui poggia l'intero apparato dell'assistenza ospedaliera. Per questo motivo un provvedimento di riforma dovrebbe prevedere l'autonomia della professione infermieristica rispetto a quella medica, ponendo con ciò fine ad una situazione di fatto che vede l'infermiere come assistente del medico invece che del malato. Le professioni del medico e dell'infermiere debbono essere tenute ben distinte: la seconda non può essere subalterna alla prima.

Il provvedimento appare poi lacunoso in quanto nulla dispone in merito all'organizzazione interna degli ospedali e, nel prevedere la specializzazione dell'infermiere sino al punto di istituire un diploma universitario, dovrebbe anche indicare i compiti che gli infermieri specializzati svolgeranno.

Il senatore MERIGGI ritiene che il provvedimento affronti un problema di grande rilevanza senza fornire idonee soluzioni. In particolare, esprime perplessità circa il fatto che esso raggiunga effettivamente l'obiettivo di sopperire alla cronica carenza di infermieri professionali. Occorre chiedersi, inoltre, ponendosi dal punto di vista dell'utente, se una riforma di questo genere sia effettivamente idonea a garantire un'assistenza migliore al cittadino.

Il senatore Meriggi ritiene poi che l'approvazione di questo provvedimento dovrebbe essere preceduta dal varo della riforma della scuola secondaria superiore, cui è strettamente connessa.

Conclude auspicando che si avvii un'approfondita analisi dell'articolo, che può essere migliorato, e non si cada nella tentazione di un'approvazione frettolosa senza modifiche, che contribuirebbe solo ad introdurre ulteriore confusione in un settore così delicato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, interviene il relatore per la 12^a Commissione permanente, senatore AZZARETTI, il quale dichiara di condividere pienamente l'opinione del senatore Meriggi circa l'opportunità di ulteriori approfondimenti e la necessità di modifiche, volte in primo luogo ad introdurre una normativa transitoria che faccia slittare l'attuazione della legge al 1995; in secondo luogo è opportuno introdurre la figura dell'aiuto infermiere già a partire dal corrente anno, per garantire una più assidua assistenza al malato. Occorre poi armonizzare i vari livelli professionali, tenuto conto che in un ospedale ogni singolo addetto è indispensabile.

Conclude ritenendo che, con queste modifiche, il disegno di legge possa essere subito approvato per consentire alla Camera dei deputati di riesaminarlo rapidamente.

Il relatore per la 7^a Commissione permanente, senatore BOMPIANI, osserva che le perplessità emerse nel dibattito sono tutte per buona parte condivisibili. In particolare, occorre procedere all'analisi del provvedimento sgombrando il campo da ogni ambiguità.

Condivide l'opinione del senatore Berlinguer, secondo cui occorre maggiore collaborazione tra le facoltà di medicina ed il Servizio sanitario nazionale, ma ricorda di aver già avuto modo di porre la questione in occasione dell'approvazione della legge n. 833 del 1978, senza però ottenere alcun ascolto. In realtà, ben poco è stato fatto in questa direzione.

Sempre per uscire dall'ambiguità, fa presente che il tipo di diploma contemplato nel provvedimento non è un diploma universitario in senso proprio, in quanto non vi è alcun riferimento con la legge universitaria. Trattasi di un diploma rilasciato dalle autorità universitarie, ma non certo di un diploma di primo livello ai sensi della recente legge sul riordinamento dei titoli universitari.

Non si può, quindi, approvare il provvedimento senza definire che tipo di diploma si intende istituire. Il provvedimento non contiene poi alcuna norma sul controllo delle nomine dei docenti, sulla idoneità delle strutture convenzionate e sui criteri che debbono regolare le convenzioni, e questo è un aspetto che non può essere tralasciato.

Dopo aver dichiarato di condividere le perplessità dei senatori Alberti e Meriggi sulla definizione del ruolo autonomo dell'infermiere professionale, si associa alla proposta del senatore Azzaretti e ritiene che si possa proseguire la discussione, anche con una seduta notturna, allo scopo di pervenire all'approvazione di un testo migliore di quello trasmesso dalla Camera senza pregiudicarne la definitiva approvazione

prima dell'ormai prossimo scioglimento delle Camere. Essendo stati presentati emendamenti da altri, preannuncia, a sua volta, la presentazione di taluni emendamenti.

Il presidente SPITELLA osserva che la proposta del relatore Bompiani non può essere accolta, dal momento che mancano ancora tutti i prescritti pareri, che dovranno essere altresì acquisiti sugli emendamenti presentati, ove necessario. Ritiene quindi possibile solo una nuova convocazione delle Commissioni riunite, che potrebbe aver luogo domani alle 15,30.

Replica quindi il ministro DE LORENZO, il quale ricorda che la carenza di infermieri rappresenta un grave problema non solo italiano, ma internazionale, tant'è vero che è stato approfonditamente discusso anche in ambito comunitario. Le difficoltà sono più forti al Nord, ma non mancano nel Mezzogiorno, ove in passato in certe aree vi sono state gravi difficoltà nello svolgimento dei concorsi. La chiusura di interi reparti, il mancato rispetto dei turni, l'eccesso di straordinari e l'obbligo per le famiglie di provvedere in proprio all'assistenza sono alcune fra le più gravi conseguenze di tale problema, cui il Parlamento ha cercato di porre un primo, parziale rimedio nel quadro dei provvedimenti riguardanti i lavoratori extracomunitari. La possibilità di assumere infermieri extracomunitari forniti di un diploma paragonabile a quello italiano, prevista da quelle norme, ed attuata mediante un decreto interministeriale particolarmente rigoroso, è stata utilizzata, in realtà, in ben poche occasioni e così anche i timori espressi da varie parti al riguardo si sono rivelati infondati.

Il Governo - prosegue il Ministro - pienamente consapevole della gravità della situazione, fin dal settembre del 1990 ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge organico, contenente un complesso di norme, le più urgenti delle quali si era pensato di inserire in un decreto-legge. Queste riguardavano fra l'altro gli incentivi regionali e l'obbligo di non destinare gli infermieri a mansioni diverse. In tale contesto, fu necessario raggiungere un difficile compromesso nel Consiglio dei Ministri in relazione alla norma che richiedeva il possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'ammissione ai corsi, requisito questo - osserva il Ministro - preteso comunque negli ordinamenti di tutti gli altri Stati comunitari. Il Governo è quindi vivamente rammaricato che i tempi del dibattito presso il Senato siano talmente ridotti, specie tenendo presenti le vivissime attese per l'entrata in vigore della riforma e le connesse aspettative di una maggiore qualificazione e di una più elevata dignità professionale per le professioni infermieristiche. Per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera dei deputati, egli ha giudicato interessante il raccordo con il nuovo diploma universitario, anche se la materia non può essere trasferita interamente in capo alle università, dal momento che tanto il Servizio sanitario nazionale quanto altre istituzioni hanno le proprie scuole, che non possono essere ignorate.

Il Ministro prosegue osservando che l'unica via percorribile sembra quella proposta dal presidente Spitella, auspicando inoltre che, nel caso in cui il testo sia modificato dal Senato, la Camera dei deputati lo possa

approvare definitivamente in tempi rapidissimi. Se peraltro questo risultato - che il Governo sostiene fortemente - non potesse essere conseguito, confida che il testo approvato dal Senato con i miglioramenti ritenuti opportuni possa essere approvato non appena iniziata la prossima legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SPITELLA avverte che le Commissioni riunite 7^a e 12^a torneranno a riunirsi domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 19,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

447^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Cocco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Scevarolli ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)

Perugini ed altri: Norme per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)

Filetti ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)

Guizzi ed altri: Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)

Boato ed altri: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)

Maffioletti ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il relatore MURMURA ricorda il dibattito precedentemente svolto, ribadendo l'opportunità che la Commissione accolga il testo unificato da lui proposto con l'emendamento 7.2, che individua la relativa copertura finanziaria.

Il senatore GALEOTTI, pur apprezzando il tentativo del relatore, lo ritiene tuttavia non idoneo a perseguire risultati pratici. Stigmatizza perciò il ritardo del Governo nell'offrire soluzioni atte a consentire una tempestiva definizione della materia, giacchè nel frattempo la Corte costituzionale sta per adottare una decisione, con effetti ben più onerosi a carico della finanza pubblica. Si dichiara quindi favorevole al testo unificato predisposto dal relatore, astenendosi invece sull'emendamento 7.2, con riserva di approfondire per l'esame dell'Assemblea le modalità operative della copertura individuata, che può dar luogo a suo giudizio a talune perplessità. Conclude annunciando che nella prossima legislatura il Gruppo comunista - PDS si batterà affinché il delicato problema della perequazione dell'indennità di buonuscita sia risolto tempestivamente.

Il senatore ACONE fa osservare che il Parlamento si è trovato, nel caso di specie, di fronte allo spinoso problema di reperire i fondi necessari a consentire la definizione della questione, nel tentativo di precedere la decisione della Corte costituzionale. A tale proposito si pone anche l'esigenza di approfondire il delicato problema degli effetti della disciplina in esame sulla emananda pronuncia della Corte costituzionale. Taluno potrebbe infatti ritenere che una modifica, sia pure approvata da un solo ramo del Parlamento, ottenga l'effetto di differire la deliberazione della sentenza. Altra questione di cui occorre farsi carico è poi quella della decorrenza degli effetti, individuata dall'emendamento 7.2 nel 1987. Alcuni pretori del lavoro hanno infatti già riconosciuto una decorrenza dal 1985, con sentenze peraltro già passate in giudicato. Ferma restando l'opportunità di valutare tali aspetti, il senatore Acone conclude concordando circa l'esigenza di riferire all'Assemblea sul testo unificato.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.2, dando mandato al relatore Murmura di riferire all'Assemblea sul testo unificato.

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 12,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-bis), risultante dallo stralcio - deliberato dalla 1a Commissione permanente nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992 - degli articoli da 7 a 12 e della connessa tabella del disegno di legge n. 2787
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente ELIA rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 2787-B ritorna all'ordine del giorno della Commissione avendo la

Commissione affari costituzionali della Camera riformulato l'articolo 18, recante la copertura finanziaria del Titolo I del disegno di legge e ripristinato il Titolo II, che istituisce sezioni distaccate di tribunali amministrativi regionali, precedentemente stralciato dal Senato. Ricorda quindi che nel corso della riunione del 16 gennaio, il Consiglio dei ministri ha deliberato un disegno di legge concernente nuove regole in materia di rapporto di lavoro e di impiego, che deferisce le controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti alla giurisdizione del giudice ordinario, lasciando al giudice amministrativo i rapporti riguardanti il personale dirigenziale e quelli cui non si applicano le nuove disposizioni sulla privatizzazione. Ciò determinerà senz'altro uno snellimento dei carichi di lavoro dei giudici amministrativi, rendendo forse ancor meno plausibile l'istituzione di nuovi organismi a carattere decentrato.

Il relatore MURMURA illustra le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, segnalando che solo una discussione sollecitata da parte della Commissione potrà consentire l'approvazione definitiva della normativa e che in tre regioni sono già state istituite sezioni staccate di Tar (Campania, Calabria e Puglia), circostanza che determina una disparità rispetto ad altre regioni.

Il presidente ELIA, avverte che è stato presentato dal senatore Cabras l'emendamento 1.0.1, sulla cui ammissibilità egli si riserva di adottare una decisione. Rileva in ogni caso che la presentazione di proposte emendative rischia di rendere ancora più difficoltosa l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore GALEOTTI ritiene inammissibile l'emendamento del senatore Cabras, in quanto incidente su una parte del provvedimento non modificata dall'altro ramo del Parlamento.

Anche il presidente ELIA suggerisce al relatore di trasformare in un ordine del giorno che impegni il Governo a disciplinare in modo organico la materia.

Il senatore ACQUARONE ricorda di essersi già espresso, nel corso della precedente discussione, in senso contrario alla istituzione di sezioni staccate di Tar. Resta convinto di tale opinione, per ragioni di carattere oggettivo, ritenendo peraltro contraddittorio mutare opinione dopo pochi giorni su una materia tanto delicata. Si dichiara perciò favorevole alla soppressione del Titolo II del disegno di legge n. 2787-B.

Il senatore MAFFIOLETTI esprime innanzitutto rammarico che il ripristino da parte della Camera dei deputati del Titolo II, riguardante un profilo controverso quale l'istituzione di sezioni staccate di Tar in alcune regioni, rischi di impedire la necessaria riforma della Corte dei conti e del giudizio contabile, che rappresenta invece una autentica esigenza dell'ordinamento. Prega quindi il senatore Cabras di non insistere sul suo emendamento, che va peraltro considerato inammissi-

bile, in quanto attinente ad una parte del provvedimento non modificata dall'altro ramo del Parlamento. La questione cui esso ha riguardo potrebbe inoltre trovare più idonea soluzione all'interno di un provvedimento di carattere organico. Questione più grave è invece quella proposta dal senatore Acquarone, sulla quale si riserva di pronunciarsi successivamente.

Il senatore MAZZOLA afferma che il Gruppo Democratico cristiano è favorevole alla riapprovazione del disegno di legge nel testo già definito dalla Commissione, con la soppressione quindi del Titolo II reintrodotto dalla Camera, giudicando impropria la connessione con la parte relativa all'istituzione delle sezioni staccate dei Tar, che costituisce un'operazione di impronta elettoralistica. I tempi disponibili consentono ancora l'approvazione definitiva della disciplina in discussione. Qualora la Commissione volesse verificare la praticabilità di una soluzione subordinata, non dovrebbe in ogni caso addivenire all'istituzione di sezioni staccate nelle regioni ove il Tar è già suddiviso in più sezioni.

Il senatore ACONE, il quale non condivide i rilievi svolti dal senatore Mazzola, appartenente questi ad un raggruppamento politico che non è certo immune da tentazioni elettoralistiche, non considera produttivo soffermarsi ulteriormente ad esplorare soluzioni intermedie, non condivise dall'altro ramo del Parlamento, per cui il Gruppo socialista insiste affinché non vengano introdotte ulteriori modificazioni al disegno di legge in discussione.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA (avverte che l'articolo 89 del Regolamento stabilisce limiti precisi alla durata degli interventi in discussione generale), il senatore GALEOTTI fa presente che il proprio Gruppo ha contribuito efficacemente all'elaborazione del disegno di legge, non essendo da escludere la possibilità di individuare una soluzione intermedia sulla quale far convergere una più larga adesione.

Il senatore ACQUARONE, passando all'esame del merito del disegno di legge, sostiene che l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti rappresenta un'innovazione significativa che non merita di essere ulteriormente ritardata. La Commissione, stante l'incertezza sul riparto di giurisdizione nella materia dei rapporti di impiego (solo recentemente il Consiglio dei ministri ha deliberato un disegno di legge che deferisce la relativa giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria), non è stata in condizione di esaminare in maniera conclusiva il disegno di legge di riforma del processo amministrativo. Qualora le nuove Camere acconsentissero a devolvere la giurisdizione sui rapporti di impiego secondo l'orientamento indicato dal Governo, ne rimarranno profondamente modificati i carichi di lavoro dei Tar e pertanto non si avverte, in queste circostanze, l'esigenza di procedere all'istituzione di sezioni staccate. L'occasione va invece colta per svolgere una profonda riflessione sui principi fondamentali che presidono alla ripartizione delle giurisdizioni, contemplando la possibilità di modificare anche la

normativa costituzionale. A suo avviso la reintroduzione del Titolo II del disegno di legge risponde a motivazioni di carattere prevalentemente clientelare, al di fuori di ogni criterio di obiettività e di funzionalità, determinando una inopportuna provincializzazione della giustizia amministrativa. Se la Commissione dovesse comunque accedere ad un'ipotesi subordinata, egli si riserva di presentare un emendamento relativo alla Presidenza delle sezioni staccate. Conclude insistendo affinché la Commissione proceda alla soppressione del Titolo II del disegno di legge; presenta a tal fine gli emendamenti soppressivi 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1 e 24.1, riferiti ai corrispondenti articoli del disegno di legge n. 2787-B.

Il relatore MURMURA, propendendo da un punto di vista personale per l'approvazione del disegno di legge nel testo varato dalla Camera dei deputati, ritiene che non si debba comunque escludere la possibilità di addivenire ad una soluzione intermedia.

Il sottosegretario D'ONOFRIO, rilevato che nè il Senato nè la Camera hanno fatto propria la soluzione prospettata dal Governo, dichiara di dover comunque insistere nella proposta più volte enunciata.

Il relatore MURMURA suggerisce di procedere ad un differimento del termine previsto dall'articolo 22 del disegno di legge, portandolo ad uno o due anni, così da attenuare l'impatto dell'innovazione.

Il senatore ACONE dissente dalla posizione espressa dal Sottosegretario, in quanto difficilmente la Camera potrà accedervi. L'ipotesi prospettata dal Governo viene a penalizzare regioni particolarmente popolate, come la Campania, ove innanzi agli organi di giustizia amministrativa pende un gran numero di ricorsi. Qualora il Parlamento dovesse in futuro approvare un'incisiva riforma del processo e della giurisdizione amministrativa, nulla impedisce di riconsiderare l'istituzione di sezioni staccate. Nel ribadire pertanto la raccomandazione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, preannuncia il proprio consenso all'emendamento indicato dal senatore Acquarone, qualora esso possa propiziare una soluzione di larga accettazione.

Il presidente ELIA dichiara l'inammissibilità dell'emendamento presentato dal senatore Cabras, in quanto esso attiene ad una parte non modificata del disegno di legge e ad una problematica sulla quale la Commissione si era soffermata a lungo, ma senza esito in considerazione del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio. Ricordato poi di essersi pronunciato a favore della soluzione proposta dal Sottosegretario, richiama l'attenzione sul disegno di legge deliberato da ultimo dal Consiglio dei ministri, che comporta il deferimento al giudice ordinario della giurisdizione in materia di pubblico impiego, per cui è quantomai consigliabile rinviare l'istituzione delle sezioni staccate, in linea con la decisione adottata riguardo alla riforma del processo amministrativo. Avverte infine che la Commissione deve a

quel punto passare all'esame ed alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore GALEOTTI, secondo il quale l'insufficiente coordinamento esistente tra i due rami del Parlamento ha condotto ad una situazione di obiettiva difficoltà; preannuncia un voto di astensione da parte del proprio Gruppo.

Mentre il senatore ACONE annuncia il voto contrario del Gruppo socialista, il relatore MURMURA si dice certo che l'approvazione dell'emendamento preannunciato dal senatore Acquarone possa agevolare una soluzione favorevole, facendo cessare un contrasto del tutto improduttivo. Richiamati poi alcuni dati statistici sul numero dei ricorsi presentati innanzi ai Tar, ritiene possibile addivenire all'accoglimento della proposta formulata dal Governo.

Secondo il senatore MAZZOLA invece la soppressione del Titolo II del disegno di legge è in grado di favorire l'approvazione definitiva della parte relativa alle sezioni regionali della Corte dei conti, obiettivo che costituiva la principale finalità dell'iniziativa. Ogni compromesso relativamente all'istituzione delle sezioni staccate dei Tar renderebbe a suo avviso più difficoltosa l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

Il senatore RICEVUTO, nel rimettersi alle valutazioni già espresse dal senatore Acone, ritiene che occorra approfondire le indicazioni manifestate dal relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti soppressivi degli articoli da 19 a 24 sono approvati a maggioranza. È di conseguenza soppresso il Titolo II del disegno di legge n. 2787-B.

Il senatore CABRAS, pur accettando la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento effettuata dal presidente Elia, fa notare che esso intendeva comunque sanare una grave incongruenza. È infatti discutibile che la nuova normativa in materia di giudizio di conto e di istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti non ricomprenda anche una nuova disciplina relativa al personale amministrativo, coinvolto, al pari dei magistrati, nella funzionalità della Corte. Ciò alimenta ancora una volta il dubbio che, *in articulo mortis*, il Parlamento soggiaccia sempre alle pressioni dei gruppi e delle lobbies più forti. Il provvedimento presenta d'altro canto delle inadeguatezze, confermate dagli stessi rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti, a giudizio dei quali la soluzione adottata avvalorava un accentramento dei poteri a favore del Presidente. Sulla base di tali rilievi, egli anticipa il proprio voto contrario al disegno di legge n. 2787-B.

Anche a giudizio del senatore ACONE il provvedimento avrebbe dovuto disciplinare anche gli aspetti relativi al personale amministrativo. Tale rilievo, unito alla persuasione della inopportunità di sopprimere il Titolo II, motivano il suo voto di astensione.

Il relatore MURMURA presenta il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato

invita il Governo

a presentare entro il 31 dicembre 1992 un disegno di legge per la disciplina omogenea del personale amministrativo delle diverse magistrature, prevedendo eventualmente anche l'istituzione di dirigenti generali, onde esonerare i magistrati dalla relativa responsabilità in materia».

1

Messo ai voti, l'ordine del giorno è approvato.

Al fine di acquisire il parere della 5a Commissione permanente sull'articolo 18, modificato dalla Camera, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore ACQUARONE fa presente che il comitato ristretto costituito per esaminare il disegno di legge in titolo ne aveva adeguatamente approfondito le norme, predisponendo una serie di emendamenti di carattere tecnico, finalizzati a migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Il comitato non ha però concluso i propri lavori, per effetto delle voci ricorrenti in merito alla imminente presentazione di un disegno di legge del Governo in materia di pubblico impiego, che avrebbe avuto l'effetto di modificare la giurisdizione, che si proponeva di attribuire al giudice ordinario. Così è infatti avvenuto, avendo il Consiglio dei ministri approvato, nel corso della seduta del 16 gennaio, un disegno di legge concernente nuove regole in materia di rapporto di lavoro e di impiego e di contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici, che, tra l'altro, privatizza il rapporto di lavoro, affidando le relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro. Tale provvedimento lascerebbe invece alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie relative al personale dirigenziale ed al restante personale cui non si applicano le disposizioni sulla privatizzazione del rapporto di lavoro e di impiego. Si rende quindi necessaria una riflessione organica, a cui non può più dedicarsi il Parlamento nella fase finale della legislatura.

Concorda il presidente ELIA, segnalando che la deliberazione avvenuta ultimamente da parte del Governo di un'iniziativa legislativa,

più volte annunciata, giustifica la Commissione che non è stata in grado di completare l'esame del disegno di legge n. 1912.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

448^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il presidente ELIA dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che venga inserita una norma in base alla quale, all'onere risultante come differenza tra la spesa a regime e la spesa per il 1994, si fa fronte per l'esercizio 1995 con una corrispondente riduzione del *turn-over* del personale interessato. La Commissione stessa si è altresì espressa a favore dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Dell'Osso.

Il senatore ACONE dichiara di fare proprio l'emendamento 4.0.1, stante l'assenza del presentatore.

Il relatore MURMURA fa presente che questa proposta prevede un'indennità aggiuntiva rispetto a quelle già percepite, dando luogo ad un riconoscimento economico nei confronti di alcuni soggetti che rischia di porre capo a disparità di trattamento nei confronti di altri gradi e qualifiche.

Il sottosegretario RUFFINO, riservandosi di presentare in Assemblea un emendamento che consenta di soddisfare la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, in merito all'emenda-

mento 4.0.1, sostiene che, qualora la Commissione voglia accoglierlo, occorre integrarne la portata, in quanto l'indennità prevista deve essere corrisposta anche ad altri destinatari, onde non determinare ingiustificate disparità di trattamento. Non dovrebbe comunque determinarsi una difficoltà di copertura finanziaria, in quanto i relativi oneri fanno capo ad accantonamenti certamente capienti. Il Governo raccomanda pertanto i presentatori di ritirare l'emendamento medesimo con riserva, eventualmente, di ripresentazione in Assemblea.

Il senatore GALEOTTI giudica necessario un approfondimento del contenuto dell'emendamento 4.0.1, riguardo al quale la sua parte politica si esprimerà in Assemblea.

Il senatore ACONE dichiara pertanto di ritirare l'emendamento 4.0.1 e di ripresentarlo, ove ritenuto opportuno, in Assemblea.

Il presidente ELIA giudica grave la circostanza per cui, ad esempio, si profila l'erogazione di benefici economici ai dirigenti della Dia a breve distanza di tempo dalla conversione in legge del decreto-legge istitutivo.

Il sottosegretario RUFFINO coglie l'occasione per preannunciare la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti, recanti una delega al Governo per il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, presentando in quella sede le eventuali proposte di coordinamento giudicate necessarie.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, viene ripresa alle ore 18,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-bis), risultante dallo stralcio - deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992 - degli articoli da 7 a 12 e della connessa tabella del disegno di legge n. 2787

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2787-B. Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 2787-bis)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana.

Essendo pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, il presidente ELIA mette ai voti l'articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati, che è approvato.

La Commissione approva altresì il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato. Viene di conseguenza riformulato il titolo, dal quale è soppresso il riferimento alla istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 2787-*bis* è invece rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 30 gennaio, alle ore 9, per l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 3166 (professioni infermieristiche) e nn. 3207 e 2019 (indennizzo danneggiati vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni emoderivati), la discussione del disegno di legge n. 3192 (segretari comunali), il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2630 e connessi (segretari comunali), il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3140 e l'esame del disegno di legge n. 3170 (differimento di termini).

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme di attuazione)

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge, relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, è disposta secondo le norme che seguono.

2. Alle gestioni previdenziali interessate saranno versati:

a) il contributo del 2,50 per cento sull'indennità integrativa speciale dei dipendenti in attività a decorrere dal 1° gennaio 1992;

b) le somme da recuperare in cinque annualità a decorrere dal 1° gennaio 1993 a carico del personale in attività per le contribuzioni sull'indennità integrativa speciale relative al periodo 1987-1991.

3. La riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, a favore del personale cessato dal servizio nel periodo 1987-1991, al netto delle somme dovute per recupero di contribuzione a carico degli iscritti sarà corrisposta entro il 1993, 1994 e 1995 per le cessazioni rispettivamente del 1987, 1988-89, 1990-91.

4. Per il triennio 1992-94, la spesa per prestazioni eccedente i versamenti ed i recuperi di contribuzione di cui al comma 2, sono assunti a carico delle gestioni previdenziali interessate.

5. Per le necessità di cassa connesse alla spesa di cui ai commi 3 e 4 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ENPAS mutui per un importo complessivo pari a lire 6 mila miliardi con onere di ammortamento a partire dal 1995 a carico dell'ENPAS medesimo.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dello Stato, valutato in 1.800 miliardi annui a decorrere dal 1° gennaio 1995, si provvede mediante adeguamento delle aliquote contributive di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, da effettuarsi sulla base delle risultanze attuariali del bilancio tecnico della gestione del Fondo di previdenza e credito dell'ENPAS alla data del 31 dicembre 1993.

7. Analogo adeguamento viene effettuato, ove necessario, da parte delle altre gestioni previdenziali per le quali occorre provvedere all'assoggettamento a contribuzione dell'indennità integrativa speciale.

8. La misura di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1994, viene stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7.2

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-B)

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la IV sezione per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non inferiore a due anni. Sono istituiti due posti di dirigente generale. La nomina a dirigente generale è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte dei conti.

3. Presso ciascuna sezione regionale è istituito un posto di primo dirigente da assegnare presso la segreteria della sezione cui compete.

4. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per i posti che si renderanno liberi nel successivo triennio dall'emanazione della presente legge si provvederà, in via transitoria, mediante i seguenti sistemi:

a) il 25 per cento dei posti disponibili con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) il 25 per cento dei posti disponibili attraverso concorso per titoli, integrato da esame colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti della Corte dei conti che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che rivestano almeno l'8a qualifica funzionale;

c) il 50 per cento dei posti disponibili attraverso corso-concorso di formazione dirigenziale da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ad ogni sezione, in aggiunta al personale amministrativo già in servizio presso le delegazioni regionali, sono assegnati dieci impiegati, attraverso l'istituto della mobilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 25 del 5 agosto 1988. Sono resi indisponibili i posti della qualifica di provenienza degli impiegati che accederanno ai posti di dirigente generale e di primo dirigente recati in aumento con la presente legge.

7. Alla copertura della relativa spesa si provvederà mediante la utilizzazione dello stanziamento indicato nell'allegato C/3 del bilancio triennale dello Stato 1992/1994, concernente fondi per provvedimenti legislativi di parte corrente sotto la voce "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti"».

1.0.1

CABRAS

TITOLO II

ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATE DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

ACQUARONE

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

ACQUARONE

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

ACQUARONE

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

ACQUARONE

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

ACQUARONE

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.1

ACQUARONE

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167)

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché al vice comandante dell'Arma dei carabinieri ed al comandante in seconda della Guardia di finanza compete, dal 1° gennaio 1992 e nella misura del 60 per cento, l'indennità di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni annui a partire dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6956 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia".

4.0.1

DELL'OSSO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

273^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Covi

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE DELIBERANTE**Cutrera ed altri: Istituzione del Tribunale di Legnano (3051)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore ACONE rifacendosi alla relazione da lui svolta allorchè il provvedimento era assegnato in sede referente. Preannuncia la presentazione di un emendamento a ciascuno dei quattro articoli del disegno di legge in titolo.

Poichè la Commissione concorda sulla opportunità di non ripetere la discussione generale già svolta in sede referente, si procede all'esame dell'articolato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.1 motivandolo con l'esigenza di menzionare espressamente, tra gli uffici da istituire, anche le procure della Repubblica.

Posto ai voti, con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento è approvato, come pure l'articolo 1 nel testo emendato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1, strettamente connesso al precedente.

Posto ai voti con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento è approvato, come pure l'articolo 2 nel testo emendato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.1, che riprende la scelta già operata in recenti leggi istitutive di sedi giudiziarie, ossia quella di devolvere agli istituendi uffici anche i procedimenti pendenti e non solo quelli che sopravverranno.

Posto ai voti con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento è approvato, come pure l'articolo 3 nel testo emendato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 4.1, richiamandosi a quanto dichiarato su un'identica proposta di modifica presentata quando il provvedimento era assegnato in sede referente.

Posto ai voti, l'emendamento, con l'assenso del rappresentante del Governo, è approvato, come pure l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa alla votazione finale.

Prendono la parola per dichiarare voto favorevole, a nome rispettivamente dei Gruppi Democratico-cristiano e Repubblicano, il senatore DI LEMBO ed il presidente COVI il quale sottolinea, in particolar modo, l'esigenza di recepire con sollecitudine le istanze delle popolazioni, interessate ad una più efficiente amministrazione della giustizia.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,30.

274^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A1, C 2^a)

In attesa dell'emissione da parte delle Commissioni consultate dei prescritti pareri sui disegni di legge nn. 2782 e 3110, il presidente COVI sospende la seduta, che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 18.45.

Non essendo pervenuti ancora i richiesti pareri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali sui sopracitati disegni di legge, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è rinviata alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 30 gennaio 1992 alle ore 15 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, fatta eccezione per il disegno di legge n. 3051, la cui discussione si è esaurita nel corso della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI**Cutrera ed altri. - Istituzione del tribunale di Legnano (3051)****Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale ordinario di Legnano, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Legnano, la pretura circondariale di Legnano e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano».

1.1**IL RELATORE****Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1».

2.1**IL RELATORE****Art. 3.**

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davantiridinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento».

3.1**IL RELATORE**

Art. 4.*Sostituire l'articolo 4 con il seguente*

«1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento 'Interventi vari in favore della giustizia', e, quanto a lire 2000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento 'Interventi vari in favore della giustizia'.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.**La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE REFERENTE**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 5 giugno 1990 (3197), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Il senatore GRANELLI riferisce sul provvedimento sottolineando che esso si inquadra nell'ambito di una serie di accordi stipulati tra i due Stati per regolare ed agevolare la posizione dei rispettivi cittadini. Il principio fondamentale dell'accordo è la fissazione del principio di non discriminazione in base al quale i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati all'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

La Commissione da quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento ed a chiedere l'autorizzazione a riferire su di esso oralmente.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (3198), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento che mira a regolare i rapporti tra i due Paesi in ragione dello sviluppo da essi

registrato negli ultimi tempi. Il presidente Achilli sottolinea che nel testo è stata inserita la clausola del cosiddetto *matching credit* che costituisce una misura particolare di credito d'imposta, generalmente concessa ai Paesi con economie in via di sviluppo che consente, proprio al fine di rendere effettive le agevolazioni fiscali concesse da questi Paesi agli investitori esteri, di calcolare, ai fini del credito d'imposta, non soltanto l'ammontare delle imposte effettivamente pagate ma anche la quota parte delle medesime oggetto di esenzioni o riduzioni.

Il senatore BOFFA giudica positivamente il termine di cinque anni per l'applicazione di questa norma, tenendo conto che la Corea del Sud solo impropriamente può essere definita «paese in via di sviluppo».

Il senatore BONALUMI, che a suo tempo aveva sottoscritto l'accordo per l'Italia, osserva che il problema dell'interscambio relativo tra i due Paesi è quello di incrementare soprattutto la quota italiana, che attualmente è a livelli estremamente bassi.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (3203), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento con il quale si provvede all'adeguamento di accordi stipulati tra la CEE e la CECA e dagli Stati membri delle stesse con Paesi terzi, a seguito dell'adesione alla Comunità europea della Spagna e del Portogallo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 10,15 è ripresa alle ore 12,20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991 (3199), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento, raccomandando l'approvazione alla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990 (3201), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento raccomandandone l'approvazione alla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lugano il 16 settembre 1988 (3202), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore GRANELLI riferisce sul provvedimento raccomandandone l'approvazione alla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990 (3200), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente ACHILLI riferisce sul provvedimento ricordando che il Governo ha dichiarato che l'intestazione del provvedimento all'Unione Sovietica deve intendersi corretta con riferimento alla Russia, la quale ha dichiarato di fare propri i Trattati sottoscritti dal primo soggetto, che deve ormai considerarsi estinto nell'ambito del diritto internazionale. Dopo avere illustrato il testo del Trattato, il relatore sottolinea che questo provvedimento è da ritenersi collegato a quello relativo ai Paesi dell'Est approvato nella giornata di ieri dalla Camera dei deputati, che spera potrà essere approvato in tempo anche dal Senato della Repubblica.

Il senatore ORLANDO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo esprimendo nel contempo la riserva che la Russia non può essere intesa come unica erede dei rapporti internazionali facenti capo all'Unione Sovietica, soprattutto per quanto riguarda la materia della

sicurezza. In materia sarà pertanto opportuno ricollegarsi agli Stati che hanno aderito alla nuova Comunità.

Il senatore BOFFA si dichiara favorevole al provvedimento ricordando che si tratta del primo Trattato di amicizia stipulato tra l'Italia e l'URSS. Esprime la raccomandazione a concludere analoghi accordi con le altre Repubbliche ed in proposito chiede al Governo con quali criteri si sia proceduto al riconoscimento delle stesse.

Il senatore GRANELLI sottolinea che la Repubblica federativa russa è entità statale più ristretta dell'URSS; la ratifica di tale accordo non deve pertanto essere considerata preclusiva della stipula di analoghi Trattati con le altre Repubbliche.

Il sottosegretario LENOCI dichiara che la successione nei rapporti internazionali dell'URSS discende dalla dinamica dei fatti prima ancora che da una valutazione del nostro Paese: nulla comunque può essere considerato preclusivo di successive attività pattizie con altri soggetti.

Il senatore ORLANDO ritiene che in tale proposito sia auspicabile un preciso impegno del Governo.

Il senatore Vittorino COLOMBO ritiene che il provvedimento è strutturato in modo da sollevare qualche dubbio sulla sua congruità a risolvere questa complessa tematica.

Il presidente ACHILLI dichiara quindi che la sostituzione della Repubblica federativa russa all'URSS nei rapporti pregressi di diritto internazionale risponda ad una regola di diritto internazionale, a norma del quale, d'altronde, possono considerarsi esistenti altri nuovi soggetti giuridici con i quali instaurare rapporti analoghi.

La Commissione dà quindi mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento ed a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) (2947-B)
(Discussione e approvazione)

Il senatore ORLANDO illustra la modifica apportata dalla Camera dei deputati alla norma relativa alla copertura finanziaria del provvedimento: essa consiste nello slittamento al 1992 dello stanziamento previsto per il 1991.

Il presidente ACHILLI dichiara che non vi è stata variazione nell'indicazione del capitolo di spesa e che pertanto la Camera dei deputati si è limitata ad operare un aggiornamento di natura tecnica alla norma di copertura.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (R 139 b C 3^a)
(Parere al Ministro degli affari esteri) (Esame e rinvio)

Il presidente ACHILLI dà lettura del parere espresso dalla Camera dei deputati rilevando che esso definisce raggruppamenti di enti e di istituti non sempre omogenei. Ad avviso dell'oratore il problema è piuttosto quello di esprimere una valutazione sull'attività dei singoli enti e sui risultati da essi raggiunti.

La senatrice TEDESCO TATÒ esprime la propria perplessità sul parere in esame che ritiene non completamente allineato con la legge che lo contempla. Ritiene peraltro che vi sia piena congruità tra la bozza di decreto presentata dal Governo e la relativa legge. Esprime quindi l'avviso che il parere che la Commissione dovrà esprimere non segua le linee di quello della Camera dei deputati, evitando il riferimento ai raggruppamenti di enti, non previsto dalla legge.

Il senatore ORLANDO pur non condividendo le valutazioni del precedente oratore ritiene peraltro opportuno continuare nella prassi sinora seguita consistente nella valutazione dell'attività degli enti valutata singolarmente.

Il senatore GRANELLI sottolinea come il parere espresso dalla Camera dei deputati possa essere definito come un parere condizionato e ritiene che sia necessario chiarirsi sulla procedura prevista dall'articolo 2 della legge.

Il presidente ACHILLI precisa che il parere previsto dalla procedura di cui all'articolo 1 della legge non possa essere inteso come vincolante: nè per il Governo nè tanto meno per uno dei rami del Parlamento.

Il senatore ORLANDO condivide tale impostazione affermando che il parere parlamentare è obbligatorio ma non vincolante, anche se il Governo si è finora attenuto, in via di prassi, al parere espresso dalle Camere.

Il presidente ACHILLI rileva quindi che vi è sostanzialmente un accordo della Commissione sul non seguire il criterio dei raggruppamenti. Si potrebbero inoltre accogliere alcuni principi, contenuti nel parere espresso dall'altro ramo del Parlamento, quali quello delle percentuali per gli enti menzionati per la prima volta e per gli enti che hanno già dato prova della loro attività. L'alternativa a questa

impostazione è quella di valutare caso per caso. Ritiene comunque che in proposito la Commissione debba ascoltare l'avviso del Governo.

Il sottosegretario LENOCI afferma di concordare con il senso del dibattito svolto sinora in Commissione, poichè in un certo senso la Camera dei deputati è andata in materia *ultra petita*. Il Governo peraltro, qualora non si stravolga il senso della legge, è intenzionato a proseguire nella prassi di attenersi al parere espresso in sede parlamentare. Ritiene quindi che sulla scorta di quanto sinora ascoltato il Governo potrà modificare alcune voci della tabella: in diminuzione (ASPEN) od in aumento (ICEI, Fondazione De Gasperi).

Il senatore MARGHERI propone uno schema di parere che consegna alla presidenza.

Il senatore ORLANDO ritiene comunque che non si possa esprimere un parere che diverga in modo radicale da quella della Camera dei deputati.

Il presidente ACHILLI propone quindi che la Commissione esamini ed approvi lo schema definitivo di parere nella seduta di domani mattina.

La Commissione approva la proposta del presidente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ACHILLI informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani 30 gennaio alle ore 9 con all'ordine del giorno in sede consultiva l'esame della decreto del Presidente della Repubblica ed in sede deliberante il disegno di legge n. 3206 concernente Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

La seduta termina alle ore 13,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

432^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Senaldi e Susi, per l'interno Fausti e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde (L 14 78, C 6^a)**

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina dell'ingegner Ottorino Beltrami a vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore MARNIGA svolge la relazione sulla proposta di nomina del signor Sergio Bistoni a presidente della Fondazione Cassa di

risparmio di Città di Castello, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore CAPPELLI svolge la relazione sulla proposta di nomina del signor Romano Argnani a vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del ragioniere Giovanni Enrico Bertolino a vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore NERI svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Santino Clementi a vice presidente dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo. In particolare, egli chiede al rappresentante del Governo di verificare la coerenza della proposta di nomina in questione con l'articolo 33 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, il quale stabilisce che, fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 1993, il Consiglio di amministrazione della Cassa in carica al momento del conferimento dell'azienda bancaria.

Il senatore BERTOLDI chiede di rinviare l'espressione del parere in titolo in attesa di conoscere i motivi per i quali siano state disattese le citate norme dello statuto dell'ente in questione, approvate con un recente decreto del Ministro del tesoro.

Il sottosegretario SACCONI afferma che il Ministro del tesoro, supportato da un conforme parere della Banca d'Italia, ha ritenuto di approvare le richiamate norme statutarie, considerandole valide nei limiti della disponibilità normativa degli statuti stessi e cioè subordinatamente alla primaria fonte legislativa. Restano pertanto ferme le competenze che la legge, con riferimento alle nomine a presidente e a vice presidente degli istituti creditizi, attribuisce al Ministro del tesoro.

Il relatore NERI, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, si pronuncia per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI, dichiaratosi insoddisfatto dalla risposta del Governo, chiede un rinvio dell'esame preannunciando comunque il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, qualora tale richiesta fosse disattesa.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore MARNIGA svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Paolo Polidori a vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Banca del Monte di Lugo (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore CAPPELLI svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Bruno Cristofori a vice presidente della Banca del Monte di Lugo, pronunciandosi per l'emissione del parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, per motivi di carattere generale e metodologico riguardanti le procedure di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 12 voti favorevoli e 3 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, MARNIGA, NERI, PELLEGRINO Giovanni, PERRILLO (in sostituzione del senatore FORTE), PIERRI (in sostituzione del senatore SCEVAROLLI), SANTALCO, TOTH (in sostituzione del senatore BERLANDA) e TRIGLIA.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BRINA sottolinea come il provvedimento, oltre ad essere provvisorio ma dovuto, insufficiente ma necessario, dimostra anche che uno degli obiettivi primari di questa legislatura è stato sostanzialmente venuto meno. È mancata infatti la capacità di dare alle amministrazioni locali l'attesa riforma della finanza locale, a sedici anni dall'approvazione del primo decreto sui trasferimenti erariali adottato come soluzione transitoria.

Dopo aver ricordato gli obiettivi perseguiti dalla finanza locale negli ultimi anni, egli sottolinea come la soluzione del complesso dei problemi in esame viene rinviata alla prossima legislatura, in cui bisognerà sanare i danni provocati nel tessuto democratico e sociale del paese, nel rapporto tra amministrati ed amministratori, tra istituzioni e cittadini, tra partiti ed opinione pubblica. Mentre infatti dalla società civile e produttiva provengono sollecitazioni autonomistiche, il Governo e le forze politiche di maggioranza continuano a seguire una politica centralista che sottrae agli enti territoriali capacità decisionale ed operativa.

I recenti risultati elettorali di Brescia confermano che in realtà evolute, come quelle del Nord, non è più sufficiente trasferire risorse finanziarie per ottenere consensi: bisogna attribuire responsabilità effettive, coinvolgendo gli amministratori locali nei processi decisionali e gestionali.

L'oratore rileva poi come la decretazione sulla finanza locale degli ultimi anni ha preteso un allineamento del Nord con le altre aree del paese, perseguendo un'assurda politica basata sulla recessione del livello dei servizi nelle aree sviluppate. Il provvedimento ripropone purtroppo questa illogicità tipica di una politica centralista, fissando parametri unici nazionali, in antitesi con il concetto stesso di autonomia locale, e mortificando le autonomie e le differenze peculiari di certe realtà ed aree geografiche.

Si ripropone, inoltre, la stessa filosofia dell'ultima manovra finanziaria, colpendo con inasprimenti fiscali e tariffari il comparto produttivo ed, in particolare, i settori più provati dalla congiuntura e più esposti alla concorrenza internazionale.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti con riferimento, anzitutto, all'articolo 12, relativo alla copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale. In questo contesto occorre lasciare agli amministratori locali il compito di definire, senza interferenze centraliste, i carichi specifici di copertura dei servizi. Inoltre, manifesta contrarietà alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 13, in cui si prevede un incremento dell'ICIAP come imposta di scopo finalizzata alla materia assistenziale e ai *tickets* per gli indigenti. Per quanto riguarda l'addizionale regionale sul gas metano occorre invece escludere dal nuovo prelievo le attività produttive. In conclusione, dopo aver manifestato l'esigenza di riaffermare la possibilità per i comuni di procedere alle delibere di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio per la parte relativa agli investimenti, egli ribadisce un giudizio negativo del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento.

Il presidente TRIGLIA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 gennaio scorso.

Il presidente TRIGLIA, dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 1.1 del senatore Forte.

Senza dibattito, si dà mandato al relatore Cappelli di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3173 di conversione del decreto-legge n. 396 del 1991, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,40.

433^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Senaldi, per l'interno Fausti e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente TRIGLIA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti al decreto-legge, iniziando da quelli presentati all'articolo 1.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 1.0, tendente ad aumentare l'importo del fondo ordinario per le comunità montane. Illustra inoltre gli emendamenti 1.3 (che definisce un diverso criterio di ripartizione delle eventuali maggiori somme incassate dallo Stato) e 1.7 (che autorizza le comunità montane del centro-nord a contrarre mutui destinati alla metanizzazione). Egli ricorda poi che sono stati presentati anche gli emendamenti 1.1 (dei senatori De Cinque e Leonardi (di contenuto identico all'emendamento 1.0), 1.2 dei senatori De Cinque e Leonardi, (riguardante un diverso criterio di ripartizione delle maggiori somme incassate dallo Stato), 1.5 dei senatori Guzzetti ed altri (riguardante la metanizzazione dei comuni montani del centro-nord) e 1.6 dei senatori De Cinque e Leonardi (concernente mutui alle comunità montane per la realizzazione di metanodotti).

Il senatore CAPPELLI illustra due emendamenti. Il primo (1.4) riguarda la concessione ai comuni montani del centro-nord di mutui per la realizzazione della rete di metanizzazione; il secondo emendamento (1.8) tende invece ad attribuire ai comuni la possibilità di contrarre mutui non previsti nel loro bilancio di previsione.

Il relatore FAVILLA, dopo aver espresso parere favorevole all'emendamento 1.1, dichiara di preferire alla formulazione dell'emendamento 1.2 quella del proprio emendamento 1.3. Per quanto riguarda gli emendamenti in materia di metanizzazione, egli dichiara di preferire la formulazione dell'emendamento 1.4, subordinatamente ad una sua riformulazione che comprenda il comma aggiuntivo 2-ter dell'emendamento 1.7. In via subordinata, nel caso di impossibilità per i comuni di accedere, ai predetti fini, alla Cassa depositi e prestiti, egli dichiara di propendere per l'approvazione dell'emendamento 1.7. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.8.

Il sottosegretario FAUSTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0 e 1.1, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.8, per il quale dovrebbe essere individuata una migliore formulazione tecnica. Dichiara infine che, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla realizzazione di reti di metanizzazione il suo parere è conforme a quello del relatore.

Sull'emendamento 1.8 si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori BRINA e GUZZETTI ed il sottosegretario PAVAN. Il relatore FAVILLA presenta infine una riformulazione di tale emendamento (1.8.N) ed il senatore CAPPELLI, condividendone il contenuto, ritira l'emendamento 1.8.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore BRINA illustra due emendamenti (1.0.1 e 1.0.2) tendenti ad istituire un ruolo speciale dei revisori ufficiali degli enti locali.

Dopo che il relatore ed il sottosegretario FAUSTI hanno espresso parere contrario su tali proposte emendative, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 2.0, volto ad aumentare il contributo per le comunità montane finalizzato al finanziamento dei servizi indispensabili.

Su tale emendamento si esprime favorevolmente il sottosegretario FAUSTI.

Il presidente TRIGLIA sospende la seduta per concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 16,45 è ripresa alle ore 17,30.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 5, il presidente TRIGLIA illustra l'emendamento 5.1, tendente a modificare l'ultimo periodo del comma 4.

Il relatore FAVILLA illustra gli emendamenti 5.2 (tendente a collegare l'autorizzazione dei mutui all'avvio concreto delle procedure di mobilità del personale in esubero) e 5.4 (contenente una modifica tecnica del comma 8).

Dopo che il senatore LEONARDI ha illustrato l'emendamento 5.3 (di contenuto analogo all'emendamento 5.2), il sottosegretario FAUSTI dà conto di alcune proposte emendative. In particolare, gli emendamenti 5.5 e 5.6 contengono una migliore formulazione, rispettivamente, dei commi 8 e 10, mentre l'emendamento 5.8 riguarda i casi di consolidamento dell'esposizione debitoria dei comuni e l'emendamento 5.9 contiene una modifica tecnica del comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.

Il senatore CAPPELLI illustra l'emendamento 5.7, il quale, in collegamento con l'emendamento 1.0, prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità della legge n. 93 del 1981.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario sull'emendamento 5.3 e, dopo aver ritirato l'emendamento 5.4, si dichiara favorevole agli emendamenti del Governo ed agli emendamenti 5.1 e 5.7.

Il sottosegretario FAUSTI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 5.1 e 5.7 ed invita a ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Dopo che, accogliendo l'invito del Governo, il senatore FAVILLA ha ritirato l'emendamento 5.2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario FAUSTI dà conto dell'emendamento 6.1, volto a prevedere una migliore formulazione tecnica delle norme concernenti i

criteri di redistribuzione ai comuni delle quote dell'ICIAP versate allo Stato dai comuni stessi.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 1, nonché l'emendamento 6.4, riguardante le procedure per il rimborso ai contribuenti dell'ICIAP non dovuta.

Dopo che il presidente TRIGLIA ha dato conto dell'emendamento 6.3 (in materia di rimborsi ai contribuenti dell'ICIAP), il relatore FAVILLA invita il sottosegretario Fausti a riformulare l'emendamento 6.1, sopprimendone il secondo comma.

Avendo il sottosegretario FAUSTI accolto l'invito del relatore, quest'ultimo dichiara di ritirare l'emendamento 6.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 6.3, preferendo la formulazione dell'emendamento 6.4.

Il sottosegretario FAUSTI si dichiara non contrario, in via di principio, agli emendamenti 6.3 e 6.4, ma manifesta l'opportunità di acquisire su di essi il parere del Ministero del Tesoro.

Dopo che il senatore GUZZETTI ha illustrato l'emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, tendente ad utilizzare l'accantonamento per il riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 7.1, volto ad estendere i casi in cui possono essere concessi mutui per i maggiori oneri di esproprio.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3, tendenti, rispettivamente, ad estendere al 31 dicembre 1983 il termine di cui al comma 2 e ad assumere come riferimento non le acquisizioni effettuate, ma le acquisizioni di aree occupate entro il 31 dicembre 1983.

Il relatore FAVILLA suggerisce una riformulazione dell'emendamento 7.3, tendente a specificare che l'occupazione deve essere avvenuta in base a procedimenti espropriativi.

Avendo accolto tale suggerimento, il senatore PELLEGRINO Giovanni riformula in tal senso l'emendamento 7.3 e ritira l'emendamento 7.2.

Dopo che il senatore FAVILLA ha ritirato l'emendamento 7.1, il sottosegretario FAUSTI fa presente l'opportunità di acquisire sull'emendamento 7.3, nella nuova formulazione, il parere del rappresentante del Tesoro.

Il presidente TRIGLIA ricorda che il senatore Guzzetti ha presentato l'emendamento 7.0.1, soppressivo di alcune disposizioni del

decreto-legge sulle privatizzazioni, e tendente a ripristinare alcuni poteri sottratti ai consigli comunali.

Dichiarano di sottoscrivere tale emendamento i senatori PELLEGRINO Giovanni, CAPPELLI, TRIGLIA e LEONARDI.

Il relatore FAVILLA sottolinea la necessità di una migliore formulazione tecnica dell'emendamento in questione.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo, dichiarando di volerlo sostituire con altro emendamento (8.1.a), tendente a sostituire le parole «dei predetti finanziamenti» con le altre «delle predette operazioni».

Il sottosegretario FAUSTI esprime parere favorevole sul nuovo emendamento 8.1.a.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 8.0.2, dei senatori Bernardi e Cappelli, il quale, aggiungendo l'articolo 8-bis, stabilisce che i mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale possono essere contratti anche dagli enti locali che abbiano già dato copertura ai predetti disavanzi con proprie risorse finanziarie. Egli, pur condividendo lo spirito della norma proposta con l'emendamento 8.0.2, ricorda che l'intera materia non ha ancora trovato compiuta soluzione legislativa e che quindi appare incongruo intervenire con una norma nell'ambito del presente provvedimento.

Il senatore CAPPELLI, prendendo atto delle valutazioni espresse dal relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 8.0.2, proponendosi di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il presidente TRIGLIA illustra due emendamenti aggiuntivi di articoli, dopo l'articolo 9. Il primo di essi (9.0.1), fatto proprio anche dal senatore CAPPELLI, tende ad introdurre una disciplina più equa con riferimento all'esercizio del diritto, da parte degli eletti nelle giunte comunali e provinciali, di assentarsi dal posto di lavoro per partecipare alle adunanze delle giunte e per l'esercizio delle altre funzioni e che agli stessi competono. Il secondo (9.0.2) stabilisce che le pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private e gli appalti concorso, per le concessioni di costruzioni e gestione, relativi agli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi indetti dagli enti locali debbano aver luogo, oltre che nelle forme già previste, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI: questo per assicurare il massimo della pubblicità e della trasparenza delle gare.

Sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sui due emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore FAVILLA sottolinea come l'emendamento 12.1, soppressivo del comma 1, tenda ad eliminare l'obbligo di copertura minima, nella misura del 25 per cento, del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale. In effetti, la misura del 25 per cento appare troppo elevata; quindi o si prevede una riduzione di tale misura, come viene proposto dal successivo emendamento 12.2 che la riduce al 10 per cento o, preferibilmente si elimina tale copertura minima del costo dei servizi, come viene proposto dall'emendamento 12.1. In effetti, per quanto riguarda la copertura dei servizi a domanda individuale è opportuno mantenere un più ampio grado di autonomia di gestione da parte degli enti locali puntando, nel caso, sull'elevazione della percentuale media di copertura del costo di tutti i servizi, complessivamente considerati.

Il sottosegretario FAUSTI ricorda come l'obiettivo principale della norma sia quello di fare emergere in modo chiaro e trasparente il vero costo reale dei servizi a domanda individuale.

Il senatore BRINA si dichiara favorevole all'emendamento 12.1 poichè la variazione della copertura tariffaria stabilita con il decreto verrebbe a sconvolgere il lavoro di predisposizione dei bilanci già svolto da parte di molti enti ed inoltre appare improprio stabilire un limite minimo di copertura per alcuni particolari servizi a domanda individuale.

Anche il senatore LEONARDI ricorda come nell'ambito della categoria dei servizi a domanda individuale siano ricompresi servizi di varia natura, alcuni dei quali comportanti oneri particolarmente gravosi, come per esempio quelli relativi alla gestione dei musei, per i quali appare difficile prendere in considerazione la fissazione di un limite minimo di copertura.

Il presidente TRIGLIA dichiara di condividere le osservazioni svolte dagli altri senatori intervenuti e in particolare dal senatore Brina. Occorre infatti garantire il giusto grado di autonomia nelle scelte amministrative delle singole amministrazioni locali. L'obiettivo ricordato dal sottosegretario Fausti con riferimento alla rilevazione degli effettivi costi dei servizi a domanda individuale potrebbe essere più opportunamente perseguito attraverso una riforma delle norme di contabilità degli enti locali, ed in particolare mediante l'introduzione di una specifica contabilità di carattere economico che faccia emergere costi e ricavi di tutti i servizi.

Il sottosegretario FAUSTI dichiara di condividere le considerazioni espresse dal presidente Triglia: la predisposizione di una norma, da inserire nel presente provvedimento, che stabilisse criteri adeguati al fine di evidenziare i costi effettivi di gestione dei singoli servizi, potrebbe condurre il Governo ad esprimere parere favorevole all'emendamento 12.1.

Il senatore LEONARDI dichiara di ritirare l'emendamento 12.2.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni dà poi conto dell'emendamento 12.3, soppressivo del comma 3 dell'articolo 12. In effetti, la norma contenuta nel presente comma potrebbe manifestare aspetti di incostituzionalità in considerazione del fatto che la rideliberazione in aumento delle tariffe avverrebbe con effetto dall'anno in corso e quindi chi ha richiesto particolari servizi a domanda individuale, confidando su un definito ammontare tariffario, si vedrebbe costretto a corrispondere, con effetto retroattivo, una diversa misura di contributo.

Il senatore FORTE dichiara di condividere pienamente le osservazioni espresse dal senatore Pellegrino Giovanni e suggerisce di modificare la norma contenuta nel comma 3 stabilendo che le modifiche alle tariffe abbiano effetto solo per la parte residua del periodo di riferimento.

Il relatore FAVILLA, recependo i suggerimenti del senatore forte presenta un emendamento (12.3.a) che al comma 3 dell'articolo 12, sostituisce le parole «con effetto dall'anno in corso» con le altre «con effetto immediato».

Il sottosegretario FAUSTI si dichiara favorevole a tale ultimo emendamento.

Il relatore dà poi conto dell'emendamento 12.4 tendente ad estendere anche al servizio di trasporto funebre a pagamento la misura di copertura tariffaria del costo del servizio stabilita dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore BRINA illustra l'emendamento 13.1 il quale, al comma 3, sopprime le parole «in materia assistenziale, ivi compresi quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria».

Il presidente TRIGLIA dà poi conto dell'emendamento 13.2 tendente a differire al 15 maggio 1992 il termine per la deliberazione relative all'aumento delle misure di base dell'ICIAP.

Il relatore FAVILLA ed sottosegretario SENALDI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.2.

Dopo che il relatore ha dichiarato di ritirare l'emendamento 13.3, soppressivo del comma 4, il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra l'emendamento 13.4, di identico contenuto. La disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 13 non appare sufficientemente coordinata con le disposizioni recentemente introdotte con la legge sul randagismo. In particolare, la soppressione dell'imposta sui cani verrebbe ad eliminare una fonte di finanziamento per i comuni in relazione ai nuovi

compiti ad essi affidati proprio dalle norme sul randagismo. Egli, in subordine all'accoglimento dell'emendamento 13.4, formula anche una diversa proposta emendativa che tiene conto di tale osservazioni (13.4.a).

I senatori CAPPELLI e FORTE dichiarano di condividere le osservazioni del senatore Pellegrino Giovanni.

Il sottosegretario SENALDI dichiara di rimettersi alla Commissione, ricordando che la proposta di soppressione dell'imposta sui cani deriva dalla considerazione che i costi di esazione si sono rilevati spesso superiore agli introiti.

Il senatore FORTE illustra l'emendamento 13.6 che, come l'emendamento 13.5 di identico tenore, sopprime i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13. Infatti, l'aumento dell'imposta di consumo sul gas metano per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali comporta un aggravio non opportuno per le piccole imprese, favorendo allo stesso tempo l'uso di combustibili più inquinanti. Inoltre, verrebbero attenuati gli effetti benefici sul livello generale dei prezzi derivanti dai previsti ribassi dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il relatore FAVILLA ricorda come i successivi emendamenti 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.13 e 13.14 prevedono opzioni alternative alla soppressione delle disposizioni in materia delle imposte di consumo sul gas metano; mentre l'emendamento 13.2 del Governo introduce una modifica di carattere meramente formale. In particolare, le disposizioni contenute nell'emendamento 13.7 mirano a preservare gli effetti di gettito attraverso uno spostamento del carico tributario dagli usi industriali del metano a quelli civili. Tuttavia appare preferibile accogliere gli emendamenti 13.5 e 13.6 soppressivi dei commi da 5 a 9.

Il sottosegretario SENALDI dichiara di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.13 e 13.14.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 13.15 aggiuntivo di due commi dopo il comma 9 dell'articolo 13, tendente a ridurre l'imposta di consumo sul gas metano per le utenze intestate agli enti locali territoriali e loro consorzi. Tali enti hanno visto infatti lievitare notevolmente l'aggravio di imposta nel corso di un periodo di tempo particolarmente breve.

Il relatore FAVILLA si dichiara contrario all'emendamento 13.15, sia in considerazione dei possibili problemi di copertura finanziaria che esso comporta e che potrebbero essere sollevati dalla Commissione bilancio, sia in considerazione del fatto che un intervento di riduzione dell'imposta dovrebbe essere inquadrato all'interno di una variazione complessiva delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

Il sottosegretario SENALDI dichiara di condividere pienamente l'impostazione suggerita dal relatore.

Il senatore CAPPELLI illustra l'emendamento 13.16, aggiuntivo di un comma dopo il comma 9, tendente a stabilire l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo. Egli ricorda infatti come tali prestazioni non rientrino nell'esenzione attualmente stabilita con riferimento al trasporto pubblico urbano.

Il relatore FAVILLA, condividendo lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Cappelli, suggerisce che le disposizioni in esso contenute debbano essere considerate di carattere interpretativo e non innovativo.

Tale impostazione suggerita dal relatore viene condivisa dal sottosegretario SENALDI .

Il senatore CAPPELLI dà poi conto dell'emendamento 13.17 con il quale vengono elevate le misure di alcuni diritti di segreteria per il rilascio di alcuni tipi di certificazioni da parte delle amministrazioni locali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazioni dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei Deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore BEORCHIA dichiara di volersi soffermare su un particolare aspetto e cioè quello di cui alle disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 7. In tale comma si estende, oltre che alla provincia di Trieste, anche ai comuni della provincia di Udine, un regime agevolato per il gasolio ad uso di autotrazione, al fine di agevolare le imprese di trasporto danneggiate per le note vicende belliche della Jugoslavia; inoltre la determinazione dei comuni da agevolare è affidata ad un decreto del Ministro delle finanze da adottarsi insieme ad altri ministri competenti in materia.

L'oratore, riferendosi ad analoghe agevolazioni già previste in passato per alcuni comuni della provincia di Udine, agevolazioni che hanno dato luogo ad effetti distorsivi, invita il Governo a considerare, nella individuazione dei comuni destinatari delle agevolazioni in questione, in primo luogo, le specifiche finalità perseguite dalle disposizioni e, contestualmente, a valutare l'opportunità di determinare i comuni stessi in un contesto di area omogenea, ciò al fine di evitare ogni ingiusta sperequazione ed ogni possibile distorsione. Preannuncia che presenterà in Assemblea un ordine del giorno in tal senso.

Il relatore LEONARDI illustra l'ordine del giorno n. 0/3179/1/6 con il quale si invita il Governo a porre rimedio ai gravi squilibri di gestione in cui versano le aziende concessionarie del servizio di riscossione.

Il sottosegretario SENALDI si dichiara favorevole a tale ordine del giorno che, posto ai voti, è poi approvato.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduto per assenza dei presentatori, l'ordine del giorno n. 0/3179/2/6 dei senatori Forte e Marniga.

L'oratore illustra poi l'emendamento 3.0.1, volto ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 3 del decreto-legge: l'emendamento - egli rileva - intende alleviare le situazioni di difficoltà in cui versano i soggetti concessionari del servizio di riscossione in relazione agli squilibri gestionali in cui versano.

Il relatore LEONARDI invita il presentatore a ritirare tale emendamento per non compromettere la definitiva conversione di un decreto-legge più volte reiterato.

Il sottosegretario SENALDI suggerisce di presentare l'emendamento in questione in sede di esame di alcuni decreti-legge di carattere fiscale già emanati dal Governo.

Il presidente TRIGLIA, aderendo all'invito, dichiara di ritirare l'emendamento 3.0.1.

Si dà infine mandato al relatore LEONARDI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3179 di conversione del decreto-legge n. 417 del 1992, nel testo approvato dalla Camera, autorizzandolo nel contempo a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TRIGLIA avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 30 gennaio 1992, alle ore 9,30 e alle ore 15,30 per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, delle proposte di nomina del presidente e di quattro membri della Commissione nazionale per le società e la Borsa; in sede referente proseguirà inoltre l'esame del disegno di legge n. 3168 di conversione del decreto-legge n. 11 del 1992 in materia di finanza locale.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173)

Art. 1.

Al comma 5, dopo le parole: «nonchè alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono aggiunte le altre: «e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

1.1

FORTE

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
(3168)**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), le parole: «e in lire 91.000 milioni per le comunità montane», sono sostituite con le parole: «e in lire 151.000 milioni per le comunità montane».

1.0

CAPPELLI, BEORCHIA, FAVILLA

Al comma 1, lettera a), le parole: «e in lire 91.000 milioni per le comunità montane», sono sostituite con le parole: «e in lire 151.000 milioni per le comunità montane».

1.1

DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;», con le altre: «Le eventuale maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento dalle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento alle comunità montane;».

1.2

DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;», con le seguenti: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane».

1.3

FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992 a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186,5 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in 20 miliardi a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi fanno parte.

1.4

CAPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992 e oltre il limite previsto dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, mutui ventennali fino ad un importo complessivo di lire 186,5 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi fanno parte».

1.5

DE CINQUE, GUZZETTI, AZZARETTI, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1992 a concedere alle comunità montane non comprese nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno mutui ventennali per la realizzazione di metanodotti, esclusi i soli oneri per l'allaccio delle utenze per un importo complessivo di lire 186,5 miliardi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dall'esercizio 1996, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui contratti non vengono considerati agli effetti dei limiti massimi previsti per le comunità montane mutuarie. Entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto le regioni interessate predispongono indicazioni di massima per il programma di metanizzazione delle zone montane alle quali le

comunità montane si attengono per la predisposizione dei progetti esecutivi. Scaduto inutilmente il termine, le comunità montane operano anche in assenza del programma regionale. I progetti esecutivi delle opere e degli impianti debitamente approvati costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e conferiscono agli interventi caratteristica di urgenza e di indifferibilità».

1.6

DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le comunità montane del centro-nord sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 125 miliardi, con ammortamento a totale carico dello Stato, sulla base delle seguenti modalità. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le citate comunità montane trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le domande, corredate degli studi di fattibilità e dei piani economico-finanziari, ai fini dell'inclusione in un apposito piano di interventi da proporre entro i successivi 60 giorni al CIPE per la sua approvazione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7

FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155».

1.8

CAPPELLI, BRINA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al comma 9 del decreto-legge n. 65 del 1989 è aggiunto il seguente periodo:

«I comuni, le province e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al

bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari erariali o regionali, finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione».

1.8.N

FAVILLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei "Revisori ufficiali degli Enti locali" "Re.l." relativo ai revisori degli Enti locali, delle loro aziende, delle Unità sanitarie locali, degli enti economici, culturali, e degli Istituti regionali, degli Enti territoriali.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura ed un elenco nazionale presso il CNEL, a norma dell'articolo 17 legge 30 dicembre 1986, n. 936.

3. La nomina a revisore ufficiale degli Enti locali è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta di una commissione costituita ed operante a norma dei commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge 22 novembre 1990, n. 348».

1.0.1

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il limite previsto dall'articolo 6-*quinques* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, relativo agli incarichi di revisore dei conti negli enti locali deve intendersi, cumulando le possibili diverse dimensioni e qualità degli enti stessi, nel numero massimo di undici».

1.0.2

BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO, POLLINI,
BERTOLDI

Art. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una di lire 200 milioni», con le altre: «una di lire 270 milioni».

2.0 DE CINQUE, LEONARDI, CAPPELLI, FAVILLA,
BEORCHIA

Art. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: «calcolando», aggiungere le altre: «, per ciascun mutuo al quale i contributi vengono specificamente attribuiti,».

5.1 TRIGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità», con le altre: «solo successivamente all'avvio concreto delle procedure di mobilità, secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministero degli interni, sentite le associazioni nazionali ANCI, UNCEM e UPI».

5.2 FAVILLA

Al comma 8, sostituire le parole: «solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità» con le altre: «solo successivamente all'avvio delle procedure di mobilità».

5.3 BEORCHIA, CAPPELLI, DE CINQUE, LEONARDI

Al comma 8, sopprimere le parole finali: «e successive modificazioni».

Al comma 10, sostituire le parole: «alla citata legge n. 93 del 1981» con le seguenti: «alla legge 23 marzo 1981, n. 93,».

5.4 FAVILLA

Al comma 8, sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le altre: «e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991».

5.5 IL GOVERNO

Al comma 10, sostituire le parole: «citata legge n. 93 del 1981» con le seguenti: «alla legge 23 marzo 1981, n. 93».

5.6

IL GOVERNO

Al comma 10, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni» con le altre: «è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni».

5.7

DE CINQUE, LEONARDI, FAVILLA, CAPPELLI,
BEORCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito nella legge n. 144 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria del comune stesso, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, fatta salva ogni azione contro il Tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate, andranno a decurtazione del mutuo concesso».

5.8

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, con la legge n. 144 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal", sono sostituite con le altre: "all'importo totalmente ammortizzabile con il"».

5.9

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è così sostituito:

“Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990».

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6.2

FAVILLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno una certificazione relativa all'attuazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202, per l'applicazione, per l'anno 1989, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, dalla quale devono risultare le somme restituite e da restituire dal comune ai contribuenti che hanno presentato denuncia, secondo gli avvisi di liquidazione agli stessi comunicati, indicando distintamente l'imposta e gli interessi calcolati in conformità a quanto prevede il terzo comma dell'articolo 12, soprarichiamato.

1-ter. Le somme rimborsate ai contribuenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sono imputate al titolo IV della parte Spesa del bilancio comunale "Spese per partite di giro" in apposito capitolo intestato "Anticipazione fondi per la restituzione dell'I.C.I.A.P. 1989, da rimborsare dallo Stato".

1-quater. Il certificato di cui al secondo comma deve essere presentato a pena di decadenza alla Prefettura entro il 30 settembre 1992, firmato dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere comunale, dal Presidente del collegio dei revisori o dal revisore dei conti».

6.3

TRIGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni che sono tenuti a rimborsare ai contribuenti l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, imputano le spese rimborsate al titolo IV della parte spesa del bilancio comunale "Spese per partite di giro" in apposito capitolo intestato "Anticipazione di fondi per conto dello Stato per la restituzione dell'ICIAP 1989"

1-ter. I Comuni suddetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno una certificazione relativa alla spesa di cui al comma precedente, in base agli avvisi di liquidazione comunicati ai contribuenti che hanno presentato denuncia, incidendo distintamente l'imposta e gli interessi calcolati in conformità a quanto prevedere il terzo comma dell'articolo 12 richiamato al precedente comma.

1-quater. Il certificato di cui al precedente comma 3 deve essere presentato a pena di decadenza alla Prefettura entro il 30 settembre 1992, firmato dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere comunale, dal Presidente del collegio dei revisori o dal revisore dei conti».

6.4

FAVILLA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'amministrazione provinciale di Pavia sono assegnati lire 10.000 milioni e lire 10.000 milioni sono assegnati alla Comunità montana dell'Oltrepo pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20.000 milioni, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: Ministero dell'ambiente: Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico entro il limite di lire 20 miliardi».

6.0.1

AZZARETTI, GUZZETTI, REZZONICO, MERIGGI,
LEONARDI, GRANELLI, GOLFARI, SENESI

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione di aree effettuate entro il 31 dicembre 1982» con le seguenti: «acquisizione di aree soggette ad esproprio in base a decreti espropriativi anteriori al 31 dicembre 1982, la cui occupazione sia avvenuta anteriormente al 31 dicembre 1983».

7.1

FAVILLA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1982» con le altre: «31 dicembre 1983».

7.2

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 2, sostituire le parole: «effettuate entro il 31 dicembre 1982» con le altre: «occupate in base a procedimenti espropriativi entro il 31 dicembre 1983».

7.3

PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, BRINA,
GAROFALO, BOLLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

Sono soppressi i commi 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito in legge il 23 gennaio 1992».

7.0.1

GUZZETTI, PELLEGRINO Giovanni, CAPPELLI,
TRIGLIA, LEONARDI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

FAVILLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dei predetti finanziamenti», con le altre: «delle predette operazioni».

8.1.a

FAVILLA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi agli anni 1987-1990 possono essere contratti anche nei casi in cui gli enti locali e le regioni abbiano già dato

copertura, in tutto o in parte, ai predetti disavanzi con risorse finanziarie a carico dei propri bilanci».

8.0.2

BERNARDI, CAPPELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Agli eletti nelle giunte comunali e provinciali il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, attribuisce il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

2. Il precedente comma costituisce, ad ogni effetto, interpretazione autentica della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

9.0.1

TRIGLIA, FAVILLA, CAPPELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Pubblicità delle gare)

1. Le pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private e gli appalti concorsivi, per le concessioni di costruzione e gestione, relativi agli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono aver luogo, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al precedente comma per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutte le procedure di gara che saranno indette successivamente al primo giorno

del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto- entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'Associazione nazionale dei comuni italiani per regolamentare il servizio».

9.0.2

TRIGLIA

Art. 12.

Sopprimere il comma 1.

12.1

BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO, GAROFALO, TRIGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: "Deve comunque essere coperto dalle tariffe almeno il 10 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette».

12.2

LEONARDI

Sopprimere il comma 3.

12.3

BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «con effetto dall'anno in corso», con le altre: «con effetto immediato».

12.3.a

FAVILLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, viene applicata anche al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

12.4

FAVILLA

Art. 13.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per assistenza sanitaria».

13.1 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «dal 15 maggio 1992. La deliberazione è immediatamente eseguibile».

13.2 TRIGLIA

Sopprimere il comma 4.

13.3 FAVILLA

Sopprimere il comma 4.

13.4 PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BRINA,
BERTOLDI, POLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con l'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, cessa di avere vigore l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Le leggi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, fisseranno le modalità di riscossione dell'imposta comunale di cui all'articolo 6 della citata legge n. 281 del 1991».

13.4.a PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

13.5 MICOLINI, BEORCHIA, CAPPELLI

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

13.6 FORTE, CAPPELLI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

«5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 75, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'addizionale regionale istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

6. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le aliquote dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi di cui al comma 5 precedente, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita dalla data dell'intervenuta variazione.

7. L'imposta sostitutiva dell'addizionale istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro il limite minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le Regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva regionale di cui ai commi 5 e 7 precedenti, detta addizionale e detta imposta sostitutiva sarà dovuta nella misura minima di lire 20 al metro cubo.

9. Le aliquote di imposta di cui ai commi 5, 7 e 8 precedenti si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo del periodo».

13.7

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990, ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima».

Sopprimere il comma 8.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«7. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990, e con il comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo».

13.8

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

13.9

BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, GAROFALO, BRINA, POLLINI, CARDINALE

Al comma 6, sostituire le parole: «con la stessa decorrenza» con le altre: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.10

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CARDINALE, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 6, sostituire le parole: «Lire 10» con le altre: «Lire 20».

13.11

POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, CARDINALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA

Al comma 6, secondo rigo, la parola: «del» è sostituita dalla parola: «al».

13.12

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

13.13

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, CARDINALE

Al comma 9, sostituire le parole: «Lire 10» con le altre: «Lire 20».

13.14

CARDINALE, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, GAROFALO, PELLEGRINO Giovanni

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano per le utenze intestate agli enti locali territoriali e loro consorzi è determinata in lire 85 al mc. a far tempo dalle fatturazioni in corso al 1° gennaio 1992, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo a tale data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. L'aliquota come sopra determinata, a partire dal 1° gennaio 1993, è annualmente adeguata della stessa misura percentuale di adeguamento dei trasferimenti erariali agli enti locali territoriali, con arrotondamento alla lire superiore. .

9-ter. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 - capo II - non si applica ai consumi per le utenze intestate agli enti locali territoriali e loro consorzi, a far tempo dalla fatturazione in corso al 1° gennaio 1992 e per i consumi successivi a tale data determinati con i criteri di cui al comma precedente».

13.15

LEONARDI, GUZZETTI, CAPPELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Tra le operazioni esenti dall'imposta prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, è ricompreso il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo».

13.16

CAPPELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'elenco descritto di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

9) Certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati	L.	5.000
10) Concessioni edilizie	»	10.000
11) Notificazioni amministrative »3.000».		

13.17

CAPPELLI

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179)

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In luogo di quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'anno 1992 viene erogato, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, un contributo in conto esercizio per un ammontare complessivo di lire cinquecento miliardi, a valere sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, si provvederà alla ripartizione del contributo di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di uguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

b) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni operazione di versamento diretto svolta nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni;

c) per un terzo tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1991 di uguale misura per tutte le concessioni.

3. La erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in rate di uguale importo entro il giorno 30 dei mesi di giugno, settembre e novembre 1992.

4. Il contributo di cui al presente articolo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione

riferite all'esercizio 1992 e le somme costituite dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nel predetto esercizio, ai sensi dell'articolo 61 comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonchè dell'importo dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel predetto anno.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, saranno stabilite le modalità per il riversamento delle somme eccedenti, ai sensi del precedente comma, che il concessionario o il commissario governativo è tenuto ad effettuare entro il 31 marzo 1993. L'importo complessivo delle somme riversate può essere distribuito, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993, in favore di quei concessionari o commissari governativi nei cui confronti, nonostante l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, è continuato a sussistere, per l'anno 1992, un grave squilibrio di gestione tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione Sicilia».

3.0.1

TRIGLIA

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3179 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,

premesso che:

l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 417 del 1991, prevede, fra l'altro, l'erogazione di un contributo in conto esercizio per l'anno 1990 in favore delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi che presentano squilibri di gestione utilizzando le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti nel capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991;

con i decreti ministeriali 12 giugno 1991, richiamati dal predetto articolo 3, si è provveduto alla erogazione di un contributo pari soltanto al 75 per cento delle suddette disponibilità;

tale limitata erogazione non ha consentito per la maggior parte delle aziende concessionarie di poter conseguire l'equilibrio economico e pertanto, si appalesa necessaria l'erogazione dell'ulteriore 25 per cento delle disponibilità in bilancio;

analogo contributo in conto esercizio è previsto per l'esercizio 1991 utilizzando al riguardo, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul predetto capitolo di spesa per l'anno 1991;

il citato articolo 3 del decreto-legge n. 417 del 1991 fissa legislativamente i criteri con cui vanno ripartite le intere disponibilità in bilancio per la corresponsione del contributo in conto esercizio 1990;

anche la corresponsione del contributo in conto esercizio 1991 va conseguenzialmente effettuata adottando i criteri previsti dal citato articolo 3,

impegna il Governo:

1) per il contributo in conto esercizio 1990 ad erogare, con ogni sollecitudine, l'ulteriore 25 per cento delle disponibilità finanziarie in conto residui esistenti nel capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991, utilizzando esclusivamente i criteri previsti dell'articolo 3, comma 3, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417;

2) per il contributo in conto esercizio 1991, qualora gli squilibri di gestione per tale anno accertati si manifestino di analoga gravità a quelli già accertati per l'anno 1990, ad utilizzare il 100 per cento delle disponibilità finanziarie esistenti sul predetto capitolo 6910 per l'anno 1991 sempre utilizzando i criteri di cui al precedente numero 1).

(0/3179/1/6^a)

LEONARDI

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991 prevede l'erogazione di contributi in favore dei concessionari o commissari governativi del servizio riscossione tributi nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che compromettono il regolare svolgimento del servizio in particolare, il comma 5 dello stesso decreto prevede l'emanazione di appositi decreti ministeriali di attuazione;

con decreto ministeriale del 18 luglio 1991 (in G.U. 141/1991) sono stati determinati le percentuali e gli importi del contributo per il 75 per cento mentre, con l'articolo 5, si è fatta riserva di emanazione di un successivo decreto per l'erogazione del residuo 25 per cento;

la riserva di tale ulteriore decreto, di conseguenza, fa ritenere che per lo stesso sia lecito presupporre l'utilizzo di criteri diversi da quelli in precedenza adottati per l'erogazione del 75 per cento del contributo, altrimenti tale riserva non troverebbe giustificazione;

con la ripartizione del 75 per cento del contributo alcuni concessionari hanno conseguito il pareggio, o quasi, fra il totale dei costi riconosciuti ed il totale dei ricavi conseguiti, ivi compreso il contributo già erogato, mentre per gli altri concessionari la copertura dei costi riconosciuti è risultata di molto inferiore;

la ripartizione dell'ulteriore quota del 25 per cento dovrà contribuire quindi a contenere gli squilibri in misura più equa di quanto non sia avvenuto con la prima erogazione,

impegna il Governo

a procedere all'erogazione del 25 per cento dei contributi in conto esercizi 1990 e 1991 previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 417 del 1991 adottando criteri complementari a quelli già adottati per

l'erogazione del 75 per cento di detto contributo, in modo da assicurare alla generalità dei concessionari una non differenziata percentuale di copertura degli squilibri economici. A tal fine sarà opportuno che venga tenuta in particolare considerazione l'incidenza sugli squilibri stessi del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 per assicurare il migliore avvio della riforma del servizio di riscossione, anche perchè di tale costo non si poteva tener conto in sede di predisposizione dei decreti di determinazione dei compensi emanati nell'anno 1989;

ad assumere, inoltre, come qualificante elemento di parametrizzazione anche l'incidenza degli articoli di ruolo non riscossi (quindi della cosiddetta «morosità») quale indice della difficoltà di riscossione e degli oneri sopportati da taluni concessionari sia sotto il profilo delle risorse sia sotto quello delle anticipazioni di legge a favore degli enti impositori per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

(0/3179/2/6^a)

FORTE, MARNIGA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

353^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

Il presidente SPITELLA avverte che sostituirà nella presente seduta il relatore Mezzapesa, assente perchè impegnato a Bonn per una riunione dell'UEO.

Essendosi convenuto di riprendere l'esame dell'articolo 4, accantonato in una precedente seduta, si passa all'esame dell'emendamento governativo 4.7, interamente sostitutivo dell'articolo.

La senatrice CALLARI GALLI rileva che la formulazione dell'articolo non è sufficientemente chiara circa le modalità di svolgimento dei

corsi ad ordinamento speciale e, soprattutto, non prevede risorse finanziarie idonee alla copertura dei costi relativi all'istituzione dei corsi in questione.

Il sottosegretario BROCCA precisa che la copertura complessiva del provvedimento comprende anche i corsi ad ordinamento speciale che dovranno essere istituiti e per i quali, comunque, saranno emanati appositi decreti dal Ministro del tesoro. I corsi già esistenti, invece, sono già finanziati dalla normativa vigente.

Il senatore STRIK LIEVERS ritira l'emendamento 4.5 e trasforma l'emendamento 4.6 nel subemendamento 4.7/1.

La senatrice ALBERICI osserva che l'emendamento 4.7 dovrebbe meglio specificare i tipi dei corsi che intende istituire. Oltretutto, non sembra opportuno assumere una decisione al riguardo senza conoscere dati concreti circa le scuole ad ordinamento speciale attualmente esistenti. In proposito, fa presente che già da tempo ha chiesto al Governo di fornire una tabella informativa del numero e della natura delle scuole ad ordinamento speciale esistenti.

Inoltre, ritiene che tra i soggetti che sono abilitati a promuovere l'istituzione della scuole ad ordinamento speciale debbano essere incluse anche le regioni e gli altri enti locali territoriali. Al riguardo, ricorda che la Camera dei deputati ha recentemente approvato una proposta di modifica dell'articolo 117 della Costituzione che trasferisce integralmente le competenze in materia di istruzione alle regioni.

Il sottosegretario BROCCA si dichiara contrario all'inclusione tra i soggetti promotori dell'istituzione di queste scuole di comuni e province, in quanto si correrebbe altrimenti il rischio di veder proliferare a livello locale, per motivi del tutto particolaristici, iniziative di tal genere che richiedono invece una programmazione a livello centrale.

Il presidente SPITELLA propone che si riformuli il comma 2 dell'emendamento 4.7 nel senso di precisare che l'istituzione delle scuole può essere promossa solo dal Ministero della pubblica istruzione, mentre gli altri enti contemplati nel comma 2 (tra i quali si potrebbero includere le regioni e gli enti locali territoriali) dovrebbero avere esclusivamente un potere propositivo.

Il senatore STRIK LIEVERS si dichiara d'accordo con la proposta del presidente Spitella, mentre esprime perplessità sul suggerimento della senatrice Alberici, in quanto la preoccupazione del sottosegretario Brocca, di una eccessiva proliferazione delle scuole a livello locale, non appare irragionevole. Tutt'al più, si potrebbe prevedere un parere obbligatorio dei comuni.

Il senatore BOMPIANI si esprime favorevolmente sulla proposta del presidente Spitella.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 4.7/1 del senatore Strik Lievers (previo parere contrario del PRESIDENTE e del sottosegretario Brocca).

Il presidente SPITELLA dà conto di un subemendamento 4.7/2 volto a distinguere la fase di promozione dell'istituzione delle scuole (di esclusiva competenza del Ministero della pubblica istruzione) da quella meramente propositiva (di competenza degli altri enti contemplati dal comma 2 dell'emendamento 4.7). Detto subemendamento, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice ALBERICI presenta il subemendamento 4.7/3, volto ad includere le regioni, le province ed i comuni tra i soggetti aventi potere propositivo. Detto subemendamento, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore STRIK LIEVERS dà conto del subemendamento 4.7/4, che, al comma 3 dell'emendamento 4.7, prevede il parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Su tale proposta, il sottosegretario BROCCA si esprime favorevolmente. Posta ai voti, è approvata.

Accogliendo un invito della senatrice ALBERICI, il sottosegretario BROCCA dà poi conto del subemendamento 4.7/5, volto ad aggiungere un ulteriore comma, che prevede la costituzione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di un albo dei corsi ad ordinamento speciale.

Posto ai voti, detto subemendamento risulta accolto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice CALLARI GALLI, la Commissione approva l'emendamento 4.7, come risultante dalle modifiche introdotte.

Si apre, quindi, un breve dibattito in merito all'opportunità di passare all'esame dell'articolo 11 o di proseguire con la trattazione dell'emendamento 9.0.3, recante un articolo aggiuntivo dopo il 9, accantonato in una precedente seduta. Intervengono i senatori STRIK LIEVERS, ALBERICI, MANZINI e il presidente SPITELLA. Si conviene sull'opportunità di procedere con l'esame dell'articolo 11. La senatrice ALBERICI chiede che, dopo tale articolo, sia messo in discussione l'emendamento 9.0.3.

Il senatore STRIK LIEVERS dà conto dei subemendamenti 11.21/1, 11.21/2, 11.21/3, 11.21/4, 11.21/5 e 11.21/6, volti ad ampliare la normativa recata dall'emendamento governativo 11.21, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Contrari il PRESIDENTE ed il sottosegretario BROCCA e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore STRIK LIEVERS, viene respinto il subemendamento 11.21/1.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il voto favorevole sul subemendamento 11.21/2 che, contrari il PRESIDENTE ed il rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il voto favorevole sul subemendamento 11.21/3, volto a consentire nuove forme di vita democratica all'interno delle scuole. Il senatore LONGO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, coglie l'occasione per manifestare l'esigenza di una sospensione della seduta, in quanto in Assemblea si sta discutendo il provvedimento sulla bioetica ed appare assolutamente disdicevole che non vi partecipino i componenti della Commissione pubblica istruzione.

Il subemendamento 11.21/3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STRIK LIEVERS svolge una dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 11.21/4, che, nel prevedere lo svolgimento di attività culturali autogestite dagli studenti fuori dall'orario delle lezioni, è volto a stimolare le iniziative dei giovani.

Il senatore LONGO si esprime favorevolmente su questo subemendamento e propone, anzi, al presentatore di eliminare la parola «culturale», allo scopo di estendere l'iniziativa anche ad attività di natura più genericamente ricreativa.

Il senatore STRIK LIEVERS accoglie il suggerimento del senatore Longo e riformula il subemendamento 11.21/4, che, posto ai voti, viene respinto.

A questo punto, il presidente SPITELLA sospende la seduta per la concomitanza di votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 12,10.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.21/5, in relazione al quale il senatore STRIK LIEVERS, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza di attribuire un ruolo più significativo al Parlamento nel procedimento di approvazione dei decreti delegati.

L'emendamento stesso, posto ai voti, è quindi respinto.

In sede di votazione del successivo emendamento 11.21/6, il senatore STRIK LIEVERS ne ammette la singolarità, osservando che esso è tuttavia paradossalmente consequenziale alle decisioni adottate dalla maggioranza con l'articolo 9-bis approvato dalla Commissione.

Interviene quindi per dichiarazione di voto la senatrice ALBERICI, osservando a sua volta che l'emendamento in votazione pone in rilievo il problema dell'articolo 9-bis, di cui il Gruppo comunista-PDS ribadisce l'illegittimità costituzionale. Comunque non può votare a favore dell'emendamento, poichè configura a sua volta una paradossale sanatoria all'illegittimità costituzionale decisa dalla maggioranza.

Il senatore STRIK LIEVERS dichiara allora di ritirare l'emendamento 11.21/6.

Terminata la votazione dei subemendamenti, si passa alla votazione dell'emendamento 11.21 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio voto contrario, motivato non da un'opposizione di principio alla delega, bensì da una valutazione negativa su alcuni aspetti particolari dell'emendamento, che egli aveva inteso modificare con i propri subemendamenti. Ricorda quindi le motivazioni da lui già esposte, con particolare riferimento al carattere unitario dei piani di studio nel primo biennio.

La senatrice ALBERICI annuncia che i senatori del Gruppo comunista-PDS si asterranno dalla votazione; la riscrittura dell'articolo 11 proposta dal Governo, infatti, tiene conto di alcune delle proposte emendative della sua parte politica ed appare quindi decisamente migliorata rispetto al testo originario dell'articolo. Essa tuttavia non può essere approvata poichè la delega ivi prevista fa riferimento all'impianto complessivo della riforma, che il Gruppo comunista-PDS non può condividere.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano per le stesse ragioni menzionate dalla senatrice Alberici, manifestando soddisfazione per l'ampio consenso raccolto dal testo.

Successivamente il sottosegretario BROCCA dichiara di apportare alcune modifiche formali al testo dell'emendamento, con particolare riferimento alla norma sulle funzioni di tutoraggio dei docenti, accogliendo inoltre un suggerimento della senatrice ALBERICI; successivamente l'emendamento 11.21, nel testo così modificato, viene posto ai voti ed approvato.

Conseguentemente il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6/1, 11.6, 11.14, 11.7, 11.9, 11.8, 11.11 e la proposta di coordinamento 11.A.

Prende quindi la parola il sottosegretario BROCCA il quale dichiara che il Governo, valutando la situazione, gli esigui tempi di lavoro disponibili e la necessità che il lavoro svolto finora non vada perduto, ritira tutti i propri emendamenti e propone emendamenti soppressivi per tutti i restanti articoli del disegno di legge, poichè il testo approvato finora è sufficiente a delineare l'impostazione della riforma.

Il PRESIDENTE, nella sua qualità di relatore, risponde poi ad un quesito specifico della senatrice ALBERICI, dichiarando di concordare con la proposta del Governo e di essere disposto a ritirare tutti gli emendamenti del relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS è contrario alla proposta del Governo, poichè l'approvazione del disegno di legge, sia pure solo da parte della Commissione in sede referente, rappresenta comunque un preciso messaggio trasmesso al Parlamento dell'XI legislatura, sul quale egli non può convenire. Pertanto non intende ritirare alcuno dei suoi emendamenti, che si riserva di ripresentare nei modi consentiti dal Regolamento.

Il senatore BOMPIANI esprime un giudizio positivo sulla proposta politica formulata dal rappresentate del Governo e dal relatore, che tiene conto di quanto è ragionevolmente possibile concludere nel tempo disponibile.

La senatrice ALBERICI giudica fastidioso discutere di piccoli espedienti procedurali destinati oltretutto a rivelarsi inutili, poichè non ritiene sia possibile concludere l'*iter*. Dopo aver espresso rammarico per l'assenza del relatore Mezzapesa - i cui orientamenti e la cui generosità non sono stati forse adeguatamente considerati dalla Commissione - osserva che la proposta del Governo comporterebbe la soppressione di parti essenziali del disegno di legge, come quella riguardante l'autonomia delle scuole. Inoltre su quegli articoli si è già svolto un prolungato ed approfondito confronto, che avrebbe potuto condurre anche ad esiti positivi. Ricorda poi che la Commissione, nelle ultime fasi del dibattito - durante le quali il Presidente ha manifestato invero un atteggiamento in una certa misura fiscale - aveva convenuto di porre un termine alla presentazione degli emendamenti, scaduto la settimana scorsa, che ella ritiene dovrebbe applicarsi anche al Governo. Giudica poi inammissibile che la maggioranza pretenda di concludere l'esame degli articoli e conferire il mandato finale al relatore senza aver preventivamente ottenuto sul testo predisposto i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La proposta del Governo rappresenta dunque un'implicita ammissione da parte della maggioranza della propria incapacità a concludere positivamente l'*iter* della riforma. D'altra parte - prosegue la senatrice - il Gruppo comunista è pronto a proseguire il confronto anche in Assemblea, ove del resto la discussione della riforma era stata prevista per la metà del mese di dicembre, previsione poi vanificata a causa dei conflitti interni alla maggioranza suscitati in particolare dall'articolo 9-bis. Conclude pertanto affermando che, per le predette ragioni, la maggioranza si assume l'intera ed esclusiva responsabilità delle successive fasi procedurali.

Il sottosegretario BROCCA replica facendo presente che il Governo è stato quanto mai disponibile alle proposte dell'opposizione, di cui ha accolto numerosi emendamenti, e certamente non giudica irrilevanti gli articoli da 12 a 17. Chiede pertanto che la Commissione prosegua ininterrottamente la seduta senza alcuna sospensione, con l'obiettivo di concludere l'esame del disegno di legge n.2343 entro la fine della legislatura. Il Governo cioè è disponibile a proseguire il confronto sugli articoli, a patto che i Gruppi dell'opposizione assumano un atteggiamento costruttivo, diverso da quello che si è ripetuto anche stamane. Il

Governo, infatti, intende che di fronte al Paese e alla scuola italiana, le responsabilità della presente situazione siano ben chiare.

La senatrice ALBERICI avverte che il Gruppo comunista-PDS giudica del tutto inutile continuare a partecipare al dibattito, segnalando poi che ritiene illegittima la conclusione dell'*iter* in sede referente senza che siano stati richiesti i prescritti pareri.

Il senatore STRIK LIEVERS, nel dare atto al sottosegretario Brocca della linearità della sua condotta, confida in analogo riconoscimento nei confronti della propria, confermando di non essere disponibile ad una rapida conclusione del dibattito. Ricorda poi che l'apposizione del termine alla presentazione di emendamenti era scaturita da un'intesa amichevole, che riteneva dovesse riguardare anche il Governo e che comunque non pregiudica le facoltà riconosciute ai senatori dal Regolamento.

Il PRESIDENTE ritiene che la proposta rivolta dal sottosegretario Brocca all'opposizione non sia stata accolta.

La senatrice ALBERICI replica che il Governo e la maggioranza sono incapaci di concludere la riforma e pertanto sono costretti a eliminare metà del disegno di legge.

Dopo che il PRESIDENTE ha prospettato la possibilità di conferire al relatore il mandato a riferire all'Assemblea sulla parte già approvata del disegno di legge n. 2343, il senatore STRIK LIEVERS replica facendo presente l'impossibilità di dare per concluso un esame tuttora in corso.

Il senatore MANZINI protesta vivamente contro la violenza della minoranza, che da molti mesi impedisce alla maggioranza della Commissione di esprimere la propria volontà e chiede pertanto l'immediato passaggio alle votazioni.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 13,40.

Il presidente SPITELLA propone alla Commissione l'accantonamento degli emendamenti recanti gli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 11.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il suo voto contrario, osservando che la proposta è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo che lui osteggia e soffermandosi sui danni che ne conseguirebbero. Ricorda in particolare le intese già raggiunte dalla Commissione sulle modalità di esame degli articoli aggiuntivi.

Posta quindi ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA propone che la seduta già convocata per le ore 16,15 non abbia più luogo e che nel pomeriggio prosegua la seduta antimeridiana, compatibilmente con i lavori delle Commissioni riunite 3^a e 7^a e 7^a e 12^a.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata alle ore 15,15 per l'esame del disegno di legge n. 3191.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 15,55.

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)

Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio 1991.

Il PRESIDENTE sostituisce il relatore Mezzapesa, impossibilitato a partecipare alla seduta, e ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sul testo degli articoli predisposti dalla Commissione.

Invita quindi il sottosegretario Zoso ad illustrare la situazione.

Il sottosegretario ZOSO fa presente che la Commissione bilancio non ha potuto esprimersi favorevolmente in mancanza dell'assenso del Tesoro, nonostante che il Ministero dell'università avesse predisposto due successive stesure della relazione tecnica, dalle quali risulta con estrema chiarezza l'assoluta inesistenza di oneri aggiuntivi rispetto alle somme già stanziare. Egli non è in grado di dire se vi siano ragioni diverse al di là di quelle di ordine formale addotte dal Tesoro; d'altra parte, il testo elaborato dalla Commissione è strettamente raccordato alle previsioni contenute nel piano triennale - che destina apposite risorse alla riforma - e prevede scelte rigorose proprio al fine di evitare costi aggiuntivi. Auspica pertanto che la Commissione concluda l'esame almeno in sede referente della riforma, affinché il testo possa costituire un punto di riferimento nella prossima legislatura. Termina osservando che il lavoro

della Commissione ha ottenuto il consenso anche di quelle categorie dalle quali si sarebbe potuto temere invece un atteggiamento ostile.

Il senatore NOCCHI giudica paradossale la vicenda della riforma, dal momento che il Tesoro non ha saputo cogliere l'elemento fondamentale rappresentato dalla sua stretta connessione con il piano di sviluppo, che ne assicura le risorse. Il Gruppo comunista-PDS, del resto, non può accettare le giustificazioni del Governo e ha già denunciato la mancata realizzazione della riforma. Esprime quindi rammarico ed una forte critica politica per il fatto che tre anni di impegno e di serio lavoro non abbiano condotto ad un risultato utile. Si sofferma poi sul problema rappresentato dall'articolo 14 del piano triennale di sviluppo, che sembrerebbe consentire al Governo di attuare quanto paventato dalla Commissione e cioè l'istituzione di nuove facoltà e corsi di laurea in educazione fisica e motoria da parte delle università, in mancanza della legge di riforma degli ISEF e mentre gli ISEF stessi rimangono in vita. Si tratta di una questione molto grave, anche perchè il Governo non sembra in grado di condizionare le università.

Il senatore VESENTINI ricorda di aver già fatto osservare, allorchè la Commissione esaminò lo schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante il piano di sviluppo dell'università 1991-1993, la sussistenza del pericolo accennato dal senatore Nocchi, dal momento che quel testo conferisce una allarmante discrezionalità al Ministro. Afferma quindi che, senza la legge di riforma degli ISEF, il Ministero non può utilizzare le risorse previste dal piano triennale di sviluppo e non può neppure appellarsi a pretese indicazioni del Parlamento, che questo in realtà non ha affatto espresso.

Il presidente SPITELLA, nell'unirsi al rammarico degli intervenuti per la mancata conclusione dell'*iter*, osserva che probabilmente l'atteggiamento assunto dal Tesoro va ricondotto all'orientamento generale contrario alle nuove spese e all'istituzione di nuove strutture. Peraltro, forse una maggiore pressione sul Tesoro avrebbe potuto condurre a risultati positivi, dal momento che il testo predisposto dalla Commissione si ispira a criteri di grande cautela nella spesa. Quanto poi al problema sollevato dal senatore Nocchi, ritiene che il pericolo da lui paventato non sussista, perchè le università non possono istituire nuovi corsi di laurea o facoltà in mancanza del relativo ordinamento didattico. Invita pertanto il Governo ad assumere un impegno a non approvare l'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea - cosa cui il Governo potrebbe ritenersi legittimato alla luce della recente riforma degli ordinamenti didattici universitari - in mancanza della legge di riforma degli ISEF. Sollecita poi il Governo a non autorizzare la costituzione da parte degli ISEF di nuove sedi staccate, in forme più o meno dissimulate. Conclude proponendo che la Commissione conferisca il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, sia pure senza il parere della Commissione bilancio, affinchè il compito della Commissione, almeno per quanto le spetta, possa dirsi concluso.

Il sottosegretario ZOSO afferma che il Governo non intende affatto strumentalizzare il dibattito svoltosi al Senato per escogitare un

percorso diverso per l'istituzione delle nuove facoltà. Avverte poi di avere respinto tutte le proposte di modifica statutaria avanzate dagli ISEF, le quali facevano riferimento allo statuto dell'ISEF di Roma, che purtroppo è stato approvato a prescindere dal dibattito sulla riforma svolta dal Senato. Osserva tuttavia che il Parlamento non è stato affatto condizionato nelle proprie determinazioni da tali eventi. Conclude affermando che è sicuramente opportuno che il Governo non compia alcun atto suscettibile di influenzare l'*iter* della riforma.

Infine la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato predisposto per i cinque disegni di legge in titolo, che assume il seguente titolo: «Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli ISEF», previe le opportune modifiche formali e di coordinamento.

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dianzi sospeso.

Si passa all'esame dell'articolo 12, in ordine al quale il PRESIDENTE avverte che, una volta illustrati gli emendamenti presentati, porrà ai voti per primo l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 12.8, 12.3 e 12.5 - dei quali gli ultimi due sono sostanzialmente uguali - soffermandosi sull'importanza delle modalità di predisposizione dei programmi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SPITELLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 gennaio 1991, alle ore 9,30, in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.428, 829, 1187, 1226, 1812, 2343 e delle connesse petizioni nn.10 e 269 e per il seguito dell'esame del disegno di legge n.2864, nonché in sede deliberante per la discussione dei disegni di legge n. 3190 e n.3195.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)****Art. 4.**

All' emendamento 4.7, al comma 2, dopo le parole: «pubblica istruzione» aggiungere le altre: «o proposta».

4.7/2**SPITELLA**

All'emendamento 4.7, al comma 2, dopo le parole: «della sanità» aggiungere le altre: «, dagli enti territoriali locali e dalle regioni».

4.7/3**ALBERICI**

All'emendamento 4.7, al comma 3, sostituire le parole: «sentito il» con le altre: «su parere conforme del».

4.7/4**STRIK LIEVERS**

All'emendamento 4.7, aggiungere alla fine il seguente comma:

«5. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, costituisce un albo dei corsi istituiti a norma del presente articolo».

4.7/5**IL GOVERNO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Corsi ad ordinamento speciale)

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel

territorio, possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

2. L'istituzione può essere promossa dal Ministero della pubblica istruzione, dalle università, dagli enti nazionali di ricerca, dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e da altre amministrazioni ed enti pubblici preposti a settori produttivi e servizi.

3. All'istituzione dei corsi ad ordinamento speciale si provvede mediante decreti del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per il settore interessato, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le attività di tirocinio, si provvede mediante convenzioni stipulate con amministrazioni ed enti interessati secondo uno schema-tipo emanato dal Ministro della pubblica istruzione».

4.7

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «professionali ed artistiche».

4.5

STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le altre: «tradizioni e realtà culturali».

4.6 (4.7/1)

STRIK LIEVERS

Art. 11.

All'emendamento 11.21, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun liceo, istituto professionale e relativo indirizzo. Ci si dovrà conformare ai seguenti criteri:

1) per i primi due anni, i piani di studio, pur nettamente orientati in relazione alla caratterizzazione culturale specifica di ciascun tipo di scuola, devono essere formulati in modo da assicurare agevoli possibilità di passaggio a tipi di scuola affini;

2) i piani di studio degli ultimi tre anni, nel rispetto dei criteri stabiliti al comma 10 dell'articolo 2-bis, devono rispondere in modo più

marcato alle esigenze di identità, di specificità e di terminalità di ciascun tipo di scuola».

(11.13) 11.21/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.21, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«...) la definizione dei criteri e delle modalità secondo cui gli alunni delle scuole secondarie superiori possono, su parere favorevole dei docenti, recarsi in altri stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, otinuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza».

(11.18) 11.21/2

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

All'emendamento 11.21, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«...) la definizione delle modalità secondo cui nelle scuole secondarie superiori ove un quinto degli studenti lo richieda viene istituito un organismo rappresentativo degli studenti che:

1) sollecita e coordina l'espressione del punto di vista autonomo degli studenti, che rappresenta nei confronti del preside e degli altri organi collegiali scolastici, anche esprimendo pareri e formulando proposte al consiglio di istituto sulle materie di competenza di quest'ultimo;

2) promuove e, d'intesa con le autorità scolastiche, regola lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti».

(11.19) 11.21/3

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

All'emendamento 11.21, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

...) La definizione dei criteri con cui le scuole secondarie superiori sostengono e agevolano, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle possibilità di utilizzare le strutture scolastiche, lo svolgimento di attività culturali autogestite dagli studenti fuori dall'orario delle lezioni.

(11.20) 11.21/4

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

All'emendamento 11.21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario naziona-

le, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, predispongono lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei Ministri, è trasmesso al Parlamento perchè sia sottoposto alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri predispongono le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo».

(11.15) 11.21/5

STRIK LIEVERS

All'emendamento 11.21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

... Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge di revisione costituzionale circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale al fine di armonizzare la Costituzione con quanto disposto dall'articolo 9-bis.

(11.16) 11.21/6

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO, TEODORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Deleghe legislative)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nell'istruzione liceale e nella istruzione professionale nonché nei corsi ad ordinamento speciale, conformemente ai seguenti criteri:

1) garantire la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

2) costruire, per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, un piano di studi che sia fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria nè solamente pratico-applicativa del sapere relativo all'indirizzo con un ampio ventaglio di professionalità specifiche che fanno riferimento a quel sapere;

b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che, per i primi due anni, manterranno il carattere unitario, in particolare per gli indirizzi aventi affinità culturali e professionali di base con una differenziazione limitata alle esigenze di identità, orientatività e

propedeuticità dei percorsi, mentre per i piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno le indicazioni di cui ai commi 4 e 10 dell'articolo 2-bis;

c) la definizione dei piani di studio dei corsi ad ordinamento speciale che comprenderà gli insegnamenti comuni e si caratterizzano per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime, con la previsione di speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica;

d) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio;

e) I criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

f) Una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi;

2. Entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti e secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi della istruzione professionale, di cui al precedente articolo 3 tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore;

b) la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

3. Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

11.21

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nelle aree di indirizzo si dovrà conformare ai seguenti criteri».

11.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studi di indirizzi

affini, secondo le indicazioni di cui all'articolo 2-bis. Per l'indicazione dei piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno i criteri di cui all'articolo 2-bis».

11.5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 11.6, alla lettera c), sostituire le parole: «l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio» con: «l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.6/1

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria della legge n. 125 del 1991 sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio l'eliminazione degli esami di riparazione nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

d) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

e) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi».

11.6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'introduzione nell'istruzione secondaria superiore dell'istituto del tutoraggio».

11.14

STRIK LIEVERS

Al comma 2, alla lettera a), sostituire: «dell'ambito» con: «a carattere prevalentemente».

11.7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto e virgola con la virgola ed aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore».

Sopprimere la lettera b).

11.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la disciplina dell'esame di conclusione del triennio di cui al precedente articolo 3, comma 3-bis».

11.8

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

11.11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«...») la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge».

11.A

ALBERICI, LONGO, CALLARI GALLI, NOCCHI,
CHIARANTE, VESENTINI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio nazionale della pubblica istruzione» aggiungere le altre: «e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

12.8

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, TEODORI,
MODUGNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«... I programmi sono indicativi per non invadere o restringere la libertà di insegnamento dei docenti e per non impedire la ricerca e sperimentazione didattica».

12.3

STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«... I programmi debbono avere carattere indicativo e debbono essere tali da valorizzare la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà della ricerca e della sperimentazione didattica».

12.5

STRIK LIEVERS

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992****317^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Petronio.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cerutti ed altri: Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle (3184), approvato dalla Camera dei deputati

Gianotti ed altri: Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle (2496)

(Discussione congiunta e rinvio)

Si procede alla discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il presidente BERNARDI afferma che il provvedimento è volto a prorogare per ulteriori 20 anni la durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle: al riguardo prospetta l'opportunità della proroga delle concessioni riguardanti anche le gestioni di altri aeroporti del paese, con particolare riguardo a Roma e Milano, onde porre in condizione gli scali di adeguarsi alla prossima liberalizzazione del trasporto aereo comunitario.

Si apre la discussione.

Il senatore GIANOTTI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, osservando che la proroga si rende necessaria per consentire la remunerazione di investimenti assolutamente necessari nello scalo torinese. Associandosi alle considerazioni del Presidente, auspica che l'approvazione del provvedimento possa aprire la strada ad interventi organici negli aeroporti nazionali.

Il presidente BERNARDI, ricordando che non è ancora giunto il parere della 5^a Commissione, rinvia il seguito della discussione.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (3185), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellini ed altri; Menzietti ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione, in vece del senatore Patriarca, indisposto, il presidente BERNARDI, affermando che esso consente di dare piena attuazione al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, adeguando opportunamente agli obiettivi del piano e agli orientamenti comunitari la legge n. 41 del 1982.

Dopo aver sottolineato come il provvedimento recepisca i principi fondamentali recati dalla legge n. 241 del 1990 in tema di snellimento del procedimento amministrativo, rileva, tra gli aspetti qualificanti della legge, la sottoposizione ad autorizzazione a titolo oneroso di modalità di pesca che hanno un impatto rilevante sull'ambiente marino, lo snellimento delle procedure per l'assentimento dei mutui, nonché la previsione di procedure agevolate per la concessione di beni del demanio marittimo e per la determinazione dei canoni con riferimento ad iniziative riguardanti la pesca e l'acquacoltura.

Si apre la discussione.

Il senatore BISSO pone un quesito circa la compatibilità tra il provvedimento in titolo e la legge appena approvata concernente l'acquacoltura, che ha trattato allo stesso modo l'attività economica svolta nelle acque interne e in quelle marittime.

Il senatore NIEDDU illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del provvedimento di legge riguardante le modifiche e integrazioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41,

impegna il Governo

a considerare in sede di applicazione, come associazioni nazionali delle cooperative della pesca, le associazioni giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

0/3185/1/8

NIEDDU

Il ministro FACCHIANO prega il presentatore di ritirare l'ordine del giorno in quanto sul punto ha già investito il Consiglio di Stato che dovrebbe pronunciarsi in tempi molto brevi.

Il senatore NIEDDU, prendendo atto dell'informazione del Ministro, ritira l'ordine del giorno.

Non essendovi altri interventi e rinunciando il relatore alla replica, il ministro FACCHIANO fa presente che l'approvazione del provvedimento in titolo consentirà di risolvere i dubbi interpretativi e le difficoltà di attuazione che possono sorgere con riferimento alla legge indicata dal senatore Bisso.

Si passa alla votazione degli articoli.

Senza discussione sono messi ai voti e approvati senza modifiche gli articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici di Messina (L 14 78, C 8^a)

(Parere al Ministro della marina mercantile. Esame e rinvio)

Preliminarmente il ministro FACCHIANO, in considerazione dell'indisposizione del relatore, senatore Patriarca, propone di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

Il senatore ANDÒ, sottolineata l'esigenza per i commissari di elementi di informazione aggiuntivi in merito al candidato, nonché di una più puntuale verifica delle condizioni politiche e tecnico-economiche che hanno attinenza con la nomina proposta, prospetta al Ministro l'eventualità di ritirare la proposta medesima, con la riserva di ripresentarla dopo un attento esame delle condizioni indicate e corredandola di più analitica documentazione.

Il ministro FACCHIANO, nel ricordare che alla proposta di nomina è pervenuto dopo aver compiuto accurate indagini, nella convinzione che il candidato rivesta tutti i requisiti necessari per ricoprire la carica, dichiara di accogliere la proposta del senatore Andò ritenendo opportuno ricercare condizioni di ampio consenso.

La Commissione prende atto.

SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL RIONE SASSI DI MATERA

(A 2, C 8^a)

Il presidente BERNARDI comunica che un gruppo di amministratori locali, dopo aver preso contatti con il senatore Cardinale, ha chiesto di depositare agli atti della Commissione una relazione sulla ristrutturazione del rione Sassi di Matera.

Dopo un breve intervento della senatrice SENESI, la Commissione concorda sull'accoglimento della richiesta.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERNARDI avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9, per la discussione del disegno di legge n. 2552-B, concernente il personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

318^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Petronio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (L 14 78, C 8^a)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore VELLA, il quale si sofferma sulle esperienze manageriali del candidato (ingegner Piero Tana), esperienze che egli ritiene particolarmente importanti nella delicata fase di transizione che sta subendo l'azienda in titolo. Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi interventi nel dibattito ed associandosi il sottosegretario PETRONIO alla relazione del senatore Vella, si passa alla votazione.

Partecipano i senatori BERNARDI, CARTA (in sostituzione del senatore ANDÒ), CHIMENTI, DE ROSA (in sostituzione del senatore LAURIA), FONTANA (in sostituzione del senatore GOLFARI), LOTTI, MONTRESORI (in sostituzione del senatore NIEDDU), PERINA (in sostituzione del senatore REZZONICO), ROBOL (in sostituzione del senatore COVELLO), SENESI, ULIANICH, VELLA, VETTORI (in sostituzione del senatore IANNIELLO), VISCONTI.

La proposta del relatore risulta approvata con undice voti favorevoli e tre astensioni.

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERNARDI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 30 gennaio è integrato con il parere sulle modifiche al piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle Ferrovie dello Stato e con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2496 e 3184 riguardanti l'aeroporto di Torino-Caselle.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla ed il sottosegretario per lo stesso dicastero Noci.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il relatore EMO CAPODILISTA riferisce sul provvedimento soffermandosi ad illustrare sinteticamente gli articoli 1 (marche ufficiali di conformità), 2 (verifica di conformità negli impianti di condizionamento), 3 (albo dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento), 4 (documentazione per l'iscrizione all'albo), 5 (modalità della tenuta dell'albo) e 6 (vigilanza sull'albo).

Richiamata quindi l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 7 concernente l'utilizzo del marchio ufficiale di conformità (si dice perplesso circa la possibilità di affidare compiti di controllo e di attestazione a soggetti non iscritti all'albo), e dopo avere illustrato gli articoli 8 (tariffe), 9 (prodotti di elevato livello igienico-sanitario), il relatore si sofferma sugli articoli 10 (controlli sulla commercializzazione dei prodotti) e 11 (Comitato consultivo nazionale), osservando che suscitano perplessità il mancato riferimento ad esperti del settore e alle categorie interessate ed il rischio di eludere la normativa comunitaria.

Illustrati quindi gli articoli 12 (divieto di commercializzazione), 13 (sanzioni) e 14 (norme transitorie), il relatore conclude evidenziando che in relazione a quanto emergerà nel dibattito si pronuncerà sulle proposte di modifica preannunciate.

Il ministro GORLA, nel ringraziare il relatore, sottolinea l'importanza e l'urgenza del provvedimento che rappresenta un importante

strumento di controllo del settore ortofrutticolo, con riflessi sia sui consumatori, sia sul piano finanziario.

Accennato quindi alle contestazioni finanziarie sul piano comunitario, il Ministro rileva che l'originario testo governativo prevedeva per tutti il controllo e la selezione dei prodotti attraverso impianti autorizzati. A seguito delle difficoltà emerse alla Camera dei deputati, correlate al fatto che detti impianti non sono molto diffusi nel territorio nazionale, si è giunti ad un compromesso che prevede il controllo anche da parte di soggetti che, pur non iscritti all'albo, siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Il senatore CASADEI LUCCHI rileva l'importanza della normativa in esame, che consente ai produttori ed agli esportatori italiani di qualificarsi sul piano comunitario, superando una lunga fase di inadempienza nei confronti della normativa Cee.

Rilevato che già in altre occasioni, come quella in cui si è discusso degli imballaggi, è stata ribadita l'urgenza di una legislazione che qualificasse la presenza della nostra produzione sui mercati, l'oratore sottolinea che le modifiche apportate dalla Camera sono migliorative.

Soffermandosi poi sull'importanza della gestione dei controlli dei prodotti nella fase di post-raccolta, nella quale c'è il rischio dell'uso di prodotti chimici, l'oratore rileva le perplessità sulla possibilità di esonero dei controlli per partite inferiori a quattro tonnellate e aggiunge che sarà comunque l'esperienza della fase attuativa ad indicare quali ulteriori miglioramenti saranno necessari. Conclude riservandosi di intervenire sull'articolo 15, quando si discuterà degli emendamenti soppressivi del comma 2 (Em. 15.1 e 15.2).

Il senatore DIANA si dice imbarazzato nel dover rilevare come talune norme svuotino di significato il provvedimento ed implicino il rischio di essere deferiti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Osservato che per quanto riguarda i controlli i soggetti non iscritti all'albo sono tali perchè non hanno i requisiti necessari, rileva che nel Comitato consultivo di cui all'articolo 11 figurano persone che nulla hanno in comune con la materia di cui trattasi. Ma la maggiore perplessità, prosegue il senatore Diana, deriva dal comma 3 dell'articolo 12, nel quale è prevista una generalizzata esclusione dei controlli per spedizioni di prodotti di peso inferiore a quattro tonnellate: ciò significa - considerando che l'insalata, le fragole, le ciliegie sono spedite continuamente in quantitativi trasportabili con furgoni (occorrerebbero i TIR se si trattasse di quantitativi oltre le quattro tonnellate) - che tali prodotti potranno continuare ad essere trattati con prodotti chimici a danno della salute del consumatore: si pensi agli esteri fosforici per le ciliegie ed ai prodotti sistemici antimuffa con cui vengono trattate le fragole.

Per tali motivi egli ha presentato quattro emendamenti: uno inteso a sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 (7.1); il secondo sostitutivo dell'intero articolo 11 (11.1); il terzo soppressivo del comma 3 dell'articolo 12 (12.1); il quarto aggiuntivo dell'articolo 13-bis (13.1).

Il ministro GORIA, nel chiarire la posizione del Governo, osserva che se la Commissione intende modificare il testo della Camera dei deputati dovrebbe farlo in tempi tali da consentire a quest'ultima di dare la propria definitiva approvazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Diana, mentre non ha obiezioni sull'emendamento 11.1 e suggerisce una nuova formulazione per quanto riguarda la modifica del comma 3 dell'articolo 12, il Ministro prospetta l'opportunità di affrontare in altra sede l'argomento di cui all'emendamento 13.1.

Relativamente all'articolo 15 il ministro Goria - premesso di non avere difficoltà circa la proposta di sopprimere il comma 2 - chiarisce che si è riportato in questo provvedimento il disposto dell'articolo 12 del disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati sull'agenzia di controllo per le organizzazioni comuni di mercato. Col comma 2 il Governo ha inteso interpretare e non innovare l'ordinamento vigente, fissando - in riferimento all'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 391 del 1990, convertito con la legge 12.2.1991 n. 48 - il limite temporale del 1986 e specificando che si tratta di saldi contabili afferente ad interventi sul mercato di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Ribadito che non si tratta dunque di porre limiti ad eventuali azioni di responsabilità per danni all'Erario che la Corte dei conti dovesse sollevare, dichiara che il Governo si rimette a quanto deciderà la Commissione circa la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 15, mentre è contrario all'emendamento concernente l'articolo 7.

Successivamente, per quanto riguarda i controlli eseguiti da soggetti non iscritti all'albo, sottolinea che occorre anche in questo caso essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (non c'è pertanto alcun rischio di distorsione della concorrenza) ed aggiunge che è piuttosto perplesso sulla concreta possibilità che ci siano soggetti disposti ad assumersi la responsabilità di cui trattasi. Concludendo il Ministro chiede al senatore Diana di ritirare gli emendamenti 7.1 e 13.1 e ribadisce di accettare la soppressione proposta negli emendamenti 15.1 e 15.2 rispettivamente dei senatori Fabbri e Cascia.

Il sottosegretario NOCI, intervenendo sulla proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 15, si sofferma ampiamente ad evidenziare i meccanismi degli ammortizzatori sociali adottati nei casi di *surplus* di mercato e gli interventi di protezionismo flessibile adottati nei vari paesi ad economia di mercato in rapporto alle esigenze della imprenditoria.

Soffermandosi quindi sugli aspetti operativi intercorsi a suo tempo fra Ministero ed operatori economici sul problema del latte, l'oratore prospetta l'opportunità di scegliere nell'ambito del bilancio dell'Aima un apposito capitolo che consenta di risolvere i vari problemi con il massimo della trasparenza.

Sottolineato quindi che l'iniziativa dell'emendamento soppressivo è un atto di correttezza e non di ostilità verso alcuno, conferma che l'emendamento in questione mira a fare chiarezza e condivide l'invito del Ministro ad operare celermente.

Il senatore CASCIA, nel chiedere che si proceda ordinatamente nell'esame dei singoli articoli rileva che l'articolo 15 in questione è estraneo alla materia del provvedimento. Preso quindi atto della disponibilità del Governo verso l'emendamento soppressivo del comma 2 del citato articolo, invita la Commissione a procedere accogliendo tale emendamento.

Sottolinea poi come le argomentazioni svolte dal sottosegretario Noci rafforzino le perplessità espresse dal suo Gruppo e, dopo aver ribadito l'atteggiamento poco responsabile dei Ministri dell'agricoltura sul problema affrontato con l'articolo 15 in questione, ricorda che la norma richiamata nel comma 2 venne a suo tempo approvata nell'interesse dei produttori agricoli.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

Con singole votazioni, senza modifiche, sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Dopo che il senatore DIANA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 7.1, sono approvati, sempre senza modifiche, gli articoli 7, 8, 9 e 10.

All'articolo 11 il senatore DIANA trasforma l'emendamento 11.1 nel seguente ordine del giorno, al quale dichiarano di apporre la firma i senatori CASCIA, ZANGARA e PEZZULLO:

«La 9^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione dell'articolo 11 del disegno di legge n. 3178,

impegna il Governo

ad avvalersi, per l'esecuzione della nuova legge, a fianco del Comitato di cui al citato articolo 11, di una Commissione consultiva nazionale presieduta da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore, composto da un funzionario dell'Aima e da quindici membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e nominati nelle proporzioni stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 3, comma 4».

(0/3178/1/9)

DIANA, CASCIA, ZANGARA, PEZZULLO

La Commissione approva l'ordine del giorno e quindi, senza modifiche, l'articolo 11.

All'articolo 12, dopo che il senatore DIANA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 12.1, il ministro GORIA illustra l'emendamento 12.2 (in precedenza preannunciato) con il quale al comma 3 si sostituisce la parola «stabilisce» con «può stabilire» e le parole «dalla presente legge» con «dal citato regolamento al paragrafo 1 dell'articolo 1».

Su detto emendamento si dichiarano favorevoli il senatore CASCIA ed il RELATORE.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 con l'emendamento 12.2.

Senza modifiche sono approvati l'articolo 13 e - dopo che il senatore DIANA ha ritirato l'emendamento 13.1 - l'articolo 14.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 15 costituito dal solo comma 1 (sul quale il senatore CASCIA ha motivato il proprio voto favorevole), dopo averne soppresso il comma 2 in accoglimento dell'emendamento proposto dai senatori Fabbri e Cascia (15.1 e 15.2). Sull'emendamento soppressivo del comma 2 ha dichiarato l'astensione il senatore MICOLINI, mentre il GOVERNO si è rimesso alla Commissione.

Dopo annuncio di voto favorevole dei senatori CASCIA e MICOLINI, il disegno di legge, come sopra modificato, è approvato nel suo complesso.

In merito alla distillazione obbligatoria per la campagna 1991-1992

Il senatore MARGHERITI richiama l'attenzione sul fatto che - nonostante la previsione di una riduzione di 23 milioni di ettolitri nell'intera Comunità, rispetto alla passata campagna - il Comitato di gestione del vino ha deciso l'entrata in vigore della distillazione obbligatoria oltre a quella di sostegno.

Rilevato che la distillazione obbligatoria è nettamente penalizzante (25-30 per cento del prezzo di riferimento) e che i viticoltori italiani dovrebbero distillare obbligatoriamente circa 10 milioni di ettolitri di vino da tavola e sottolineato che - a quanto pare - sarebbero obbligati a distillare tutti coloro che superano 50 quintali per ettaro di produzione (si tratta pertanto di vini di qualità anche se da tavola) il senatore Margheriti evidenzia come tutto ciò comporti il rischio di attivare quel mercato speculativo attivatosi due anni or sono. Chiede quindi che il Governo intervenga con decisione per impedire decisioni ingiuste e comunque - ove la distillazione obbligatoria fosse inevitabile - per indirizzarla verso quei produttori che superano i 120 ettolitri per ettaro.

Il ministro GORIA prende atto di quanto fatto presente dal senatore Margheriti e assicura il proprio impegno sulle linee indicate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 9ª)

Il presidente MORA conferma anzitutto l'impegno, preso dalla Commissione, di procedere ad un primo dibattito sui dati informativi acquisiti fino ad ora, anche in considerazione dell'anticipata fine della legislatura. Tenuto conto dell'andamento degli odierni lavori dell'Assemblea propone di rinviare tale dibattito alla seduta da tenere domani alle ore 15,30.

Il senatore CASCIA si dice d'accordo sia ad una seduta pomeridiana sia ad una seduta da tenere domani. Rilevato quindi che i lavori attinenti all'indagine conoscitiva non sono condizionati dal Governo, ricorda che egli aveva proposto di procedere all'audizione del presidente, del direttore generale e dei componenti del collegio sindacale della Federconsorzi e che tale proposta non è stata accolta dalla Commissione. Chiede quindi, anche in riferimento a quanto dichiarato dal senatore Diana circa la possibilità di procedere all'indagine conoscitiva, che si acquisisca la documentazione.

Il ministro GORIA conferma la propria disponibilità per domani pomeriggio.

Il presidente MORA conferma quindi che l'esame degli altri punti all'ordine del giorno (comprendente l'indagine conoscitiva sulla Federconsorzi), integrato dall'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 3104, sui funghi, si svolgerà domani nella seduta che avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (approvato dalla Camera dei deputati) (3178)

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.1

DIANA

Art. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11

(Comitato Consultivo nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, con decreto del Ministro, un comitato consultivo nazionale, presieduto da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore, composto da un funzionario dell'AIMA e da 15 membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e nominati nelle proporzioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il comitato di cui al comma 1 esprime parere non vincolante sull'iscrizione dei soggetti richiedenti all'albo di cui all'articolo 3, sulla sospensione e cancellazione dall'albo medesimo e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sulle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in ordine alla quale sia richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le spese per la partecipazione al comitato consultivo dei membri designati dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 1 sono a carico delle organizzazioni stesse».

11.1

DIANA

Art. 12.

Sopprimere il comma 3.

12.1

DIANA

Al comma 3, alla quinta riga, sostituire la parola: «stabilisce» con le parole: «può stabilire»;

nonchè alla settima riga, sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «dal citato regolamento al paragrafo 1 dell'articolo 1».

12.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, deve interpretarsi nel senso che la disposizione di cui all'articolo 9 della medesima legge si applica anche all'Associazione del settore ortofrutticolo».

13.1

DIANA

Art. 15.

Il comma 2 è soppresso.

15.1

FABBRI

Sopprimere il comma 2.

15.2

CASCIA

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

396ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (L 14 78, C 10ª)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore Elio FONTANA illustra uno schema di parere favorevole in ordine alla proposta di confermare il dottor Franco Viezzoli nell'incarico di presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL): a tal fine integra gli elementi informativi trasmessi dal Governo.

Il senatore GIANOTTI preannuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore FIOCCHI motiva il proprio consenso alla proposta di nomina.

Il senatore ALIVERTI esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano alla proposta di nomina in titolo, pur rilevando che il *curriculum* inviato dal Governo risulta inadeguato: esso, infatti, riproduce un documento predisposto alcuni anni or sono e non più corrispondente alla situazione in cui attualmente si trova il candidato proposto per la nomina di cui trattasi.

La Commissione unanime, infine, conviene di rinviare l'espressione-nomina in titolo per consentire l'adeguamento della documentazione disponibile.

Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (L 14 78, C 10ª)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il relatore Elio FONTANA dà ragione di uno schema di parere favorevole alla proposta di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis quale vice presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

Il senatore GIANOTTI preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Il senatore FIOCCHI motiva la sua convinta adesione alla proposta formulata dal relatore.

Il senatore ALIVERTI esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

397ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini e per il commercio con l'estero Bonferroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Zamberletti ed altri; Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente FRANZA, relatore, riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, volto a introdurre una normativa per il controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

La materia - come è noto - è stata in parte regolata dalla legge n. 185 del 1990, concernente l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento: proprio in sede di approvazione di tale legge il Senato aveva adottato un ordine del giorno che, tra l'altro, impegnava il Governo a predisporre «norme atte a disciplinare con chiarezza le attività connesse all'esportazione dei materiali strategici e delle tecnologie avanzate».

Quanto alla identificazione dei prodotti in discorso, va precisato che essi, come prevede la normativa in esame rispondono alle indicazioni formulate in sede COCOM (una intesa informale, fra i paesi NATO - esclusa l'Islanda - il Giappone, la Spagna e l'Australia, per il controllo

delle esportazioni di tecnologie verso i paesi dell'Europa centrale e orientale). Tali controlli si esercitano sui prodotti individuati da tre liste (militare; energia nucleare; tecnologie cosiddette a doppio uso, civile e militare)) soggette a continua revisione, cui si adattano le normative nazionali. Dall'esperienza recente risulta che in assenza di una tempestiva e costante revisione della tabella adottata in Italia in applicazione delle predette indicazioni, le imprese esportatrici nazionali abbiano sofferto danni rilevanti.

L'articolo 3 del disegno di legge, in particolare, prevede che l'elenco dei prodotti e delle tecnologie in questione sia predisposto, e aggiornato con cadenza almeno semestrale, attraverso un decreto del Ministro del commercio con l'estero, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito un apposito comitato tecnico, in base ai principi di cui alla citata legge n. 185 del 1990. Il rinvio all'articolo 1 della legge n. 185, peraltro, risulta improprio, in quanto tale disposizione concerne i paesi di destinazione dei prodotti esportati e non l'individuazione dei prodotti medesimi.

Quanto alle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge, si muove - all'articolo 1 - dalla fissazione di principi e criteri per l'esportazione e il transito dei prodotti in questione, con la sottoposizione delle medesime alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato, e includendo nella esportazione di tecnologie anche «l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni».

L'articolo 2 disciplina le cosiddette «procedure semplificate» per l'autorizzazione all'esportazione e al transito di prodotti che abbiano un valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero. È disciplinata, altresì, l'autorizzazione generale - d'anzì menzionata - verso i paesi individuati nel comma 2. Infine è prevista l'autorizzazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, della distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano: tale disposizione suscita notevoli perplessità, poichè non sono specificate le tipologie di prodotto alle quali dovrebbe essere riferita l'autorizzazione di cui si tratta equiparando, in sostanza, quelle civili a quelle militari. Dopo essersi soffermato sulle altre disposizioni recate dal testo, censurando la previsione di termini temporali eccessivamente lunghi - diversamente da quanto riscontrabile negli altri paesi comunitari - invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nonostante esso abbisogni di integrazioni e modifiche di varia natura e portata.

Il senatore GIANOTTI rileva che i mutamenti intervenuti nello scenario internazionale rendono inadeguate talune delle disposizioni recate dal disegno di legge, motivate in origine dall'esigenza di esercitare un controllo amministrativo sull'esportazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico, suscettibili di utilizzazioni a fini strategici. Tuttavia l'esigenza di certezza normativa per le attività in questione

induce ad approvare il testo in esame, con la riserva di intervenire nella prossima legislatura per la sua integrazione.

Il senatore FIOCCHI osserva che la legge n. 185 del 1990 postula una corretta separazione tra i prodotti destinati all'uso militare e quelli riservati agli usi civili. Tale distinzione, peraltro, non risulta recepita, se non in modo approssimativo ed equivoco, nel testo in esame: domanda pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti al riguardo.

Il senatore ALIVERTI rileva le molteplici incongruenze che rendono contraddittoria e ambigua la formulazione del disegno di legge, specie in riferimento ai necessari controlli delle esportazioni di materiale strategico.

Il seguito della discussione è quindi rinviato nell'attesa che le Commissioni consultate esprimano i prescritti pareri.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (L 14 78, C 10ª)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con la votazione dello schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Aliverti, Amabile, Baiardi, Citaristi, Fiocchi, Fontana Elio, Foschi, Franza, Gianotti, Lops (in sostituzione del senatore Chiaromonte), Mancina, Montinaro, Pezzullo (in sostituzione del senatore Zanella) e Vettori.

Lo schema di parere risulta approvato con 10 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda bianca.

Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (L 14 78, C 10ª)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con la votazione dello schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Aliverti, Amabile, Baiardi, Citaristi, Fiocchi, Fontana Elio, Foschi, Franza, Gianotti, Lops (in sostituzione del senatore Chiaromonte), Mancina, Montinaro, Pezzullo (in sostituzione del senatore Zanella) e Vettori.

Lo schema di parere risulta approvato con 10 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano (L 14 78, C 10ª)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con la votazione dello schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Aliverti, Amabile, Baiardi, Citaristi, Fiocchi, Fontana Elio, Foschi, Franza, Gianotti, Lops (in sostituzione del senatore Chiaromonte), Mancina, Montinaro, Pezzullo (in sostituzione del senatore Zanella) e Vettori.

Lo schema di parere risulta approvato con 10 voti favorevoli, un voto contrario, 2 astenuti e una scheda bianca.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione di delle paste alimentari (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il sottosegretario BASTIANINI ribadisce le perplessità del Governo in ordine alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in tema di marchio di qualità, fondo interprofessionale e limite di tolleranza delle componenti di grano tenero. Quanto all'esito del disegno di legge, comunque, considerata l'imminente conclusione della legislatura, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore LOPS ritiene che la diversa valutazione dei due rami del Parlamento, in ordine ai citati aspetti qualificanti del disegno di legge, non impone una valutazione complessivamente negativa del testo: esso, infatti, può assicurare un utile strumento di protezione al prodotto italiano senza entrare in conflitto con la normativa comunitaria. Esprime sorpresa, pertanto, per la posizione assunta al riguardo da rappresentante del Governo.

Il senatore CITARISTI osserva che la normativa in esame non può soddisfare l'esigenza di regolamentazione della materia. L'approvazione intempestiva del disegno di legge sarebbe dunque pregiudizievole per il settore.

Il senatore GIANOTTI ritiene che le perplessità ribadite dal rappresentante del Governo in ordine a talune delle disposizioni recate nel testo appaiono ingiustificate, se riferite agli orientamenti generali assunti in sede comunitaria circa le modalità di identificazione e tutela dei prodotti.

Il senatore MONTINARO rileva che gli interessi dell'economia agricola e della produzione alimentare coinvolti nella normativa in esame esigono che essa sia approvata definitivamente.

Il relatore MANCIA, nel ribadire che il prodotto italiano risulta di qualità indubbiamente superiore a quello di altri paesi, rileva che l'accoglimento delle proposte di modifica prospettate all'inizio dell'attuale lettura del testo avrebbe consentito un ulteriore esame del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento, in tempo utile per la sua definitiva approvazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,45).

Il sottosegretario BASTIANINI osserva che l'istituzione di un marchio obbligatorio di qualità e del fondo interprofessionale di cui all'articolo 11 risultano in evidente contrasto con le normative comunitarie. Ribadisce comunque che il Governo si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

il relatore MANCIA si riserva di esprimere valutazioni puntuali sulle proposte di emendamento, preannunciando il proprio orientamento favorevole a quelle che assicurino il rispetto dell'originaria impostazione del disegno di legge.

Il senatore GIANOTTI rileva che l'eventuale approvazione di emendamenti renderebbe impossibile l'adozione della normativa in esame entro il termine della legislatura. Osserva, inoltre, che l'intento di modificare il testo denuncia un comportamento irresponsabile della maggioranza.

Si procede quindi alle votazioni, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

L'emendamento 1.1, sottoscritto anche dai senatori Amabile e Pezzullo, è approvato a maggioranza, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio favorevole avviso e il senatore Gianotti ha motivato il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

La Commissione approva poi l'articolo 1 nel testo modificato.

Il senatore PEZZULLO ritira quindi l'emendamento 2.1; l'articolo 2 è successivamente approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Del pari approvato risulta poi l'articolo 3, senza discussione e senza modifiche.

Si passa all'articolo 4. Il senatore AMABILE fa proprio l'emendamento 4.1 e il senatore PEZZULLO illustra l'emendamento 4.2 che, su invito del relatore MANCIA, viene successivamente ritirato.

Il senatore PEZZULLO dichiara quindi di apporre la propria firma all'emendamento 4.1, che - previo favorevole avviso del sottosegretario BASTIANINI e del relatore MANCIA - risulta accolto dalla Commissione.

È quindi approvato l'articolo 4, nel testo risultante dalla modifica accolta.

La Commissione, quindi, approva con separate votazioni gli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, senza discussione e senza modifiche.

Il senatore ALIVERTI, quindi, illustra l'emendamento 11.1 soppresivo dell'intero articolo.

Il relatore MANCIA e il sottosegretario BABBINI esprimono il proprio consenso al predetto emendamento.

Posto in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 11, esso risulta respinto dalla Commissione.

Sono quindi separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche gli articoli 12 e 13, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LOPS, quindi, motiva il voto contrario del Gruppo comunista-PDS al disegno di legge, come modificato in forza delle precedenti votazioni: non ritiene possibile, infatti, assicurare la tempestiva adozione di una normativa particolarmente attesa da una larga platea di aziende agricole e di produttori del settore.

Il senatore PEZZULLO preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Ferraguti ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815)

Ceccatelli ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222)

Deputati Capiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri: Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatrice CECCATELLI, riferisce favorevolmente sui disegni di legge in titolo, sottolineando che essi si inseriscono nell'ambito di una concreta politica delle azioni positive, volta a superare le discriminazioni tra uomo e donna, soprattutto nel lavoro. Essi, inoltre, si pongono in una linea di continuità della politica di incentivazioni delle attività imprenditoriali che, nei confronti delle

fasce più deboli, trova un importante precedente nella legge per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile: quest'ultima, infatti, attribuisce una specifica rilevanza alle iniziative proposte dalle donne, coerentemente agli indirizzi comunitari rinvenibili nel «terzo programma di azione a medio termine» per la realizzazione della parità tra uomo e donna negli anni 1991-1995.

I disegni di legge in discussione – prosegue la senatrice Ceccatelli – costituiscono il superamento di una concezione culturale della parità, che si identificava esclusivamente con la condizione formale del lavoro maschile, intendendo affermare – nell'ambito del lavoro autonomo – il valore globale che si attribuisce alla persona umana e alle sue potenzialità, indipendentemente da ogni distinzione di sesso. Viene in tal modo riaffermata l'inesistenza di qualunque preclusione giuridica alla creazione e alla gestione di imprese da parte delle donne, pur persistendo condizioni obiettive che rendono più difficile, per la donna, conciliare lavoro e famiglia, a causa di una diffusa cultura che stenta a riconoscere – in concreto – gli stessi diritti e le stesse potenzialità nelle persone di sesso femminile.

La senatrice CECCATELLI, poi, avverte che il disegno di legge n. 3193, approvato dall'altro ramo del Parlamento, costituirà il testo base della discussione. Illustra quindi analiticamente l'articolato del medesimo, sottolineando che esso non presenta sostanziali differenze nei confronti delle iniziative legislative presentate dalle senatrici dei Gruppi democratico-cristiano, socialista e comunista-PDS. Avverte inoltre il rischio che dal combinato disposto dagli articoli 2 e 4 possano emergere problemi interpretativi in sede di applicazione della legge: poichè, tuttavia, non appare opportuno differire ulteriormente l'entrata in vigore della normativa che sta per essere approvata, preannuncia un apposito ordine del giorno con il quale risulti ancora più chiara la volontà del legislatore di non escludere il settore agricolo dalle provvidenze previste nei menzionati articoli. Auspica infine la rapida approvazione della normativa in discussione, che si qualifica come un'importante occasione per lo sviluppo dell'imprenditoria in Italia.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FERRAGUTI, nel condividere integralmente la relazione della senatrice Ceccatelli, esprime profondo compiacimento per la disciplina che il Parlamento si appresta ad approvare, in quanto essa si pone in armonia con le tendenze emergenti nell'Europa comunitaria. Ritiene altresì opportuno accogliere il preannunciato ordine del giorno.

Il senatore MANCIA, nell'apprezzare l'apporto recato alla discussione da parte della senatrice Ceccatelli, manifesta il consenso del Gruppo socialista per una importante iniziativa legislativa, alla quale hanno prestato il proprio contributo le componenti più significative del movimento femminile.

Il senatore FIOCCHI, nell'associarsi agli apprezzamenti per il relatore, sottolinea la validità e l'importanza del disegno di legge, sia sotto il profilo strettamente imprenditoriale che per gli aspetti di natura sociale e politica: l'imprenditorialità femminile, infatti, esalta e sostiene le iniziative private, evitando che siano distolti cospicui finanziamenti per enti pubblici la cui utilità si è rivelata, nel tempo, quanto mai dubbia.

Il senatore ALIVERTI, ringraziata la senatrice Ceccatelli per l'ampia e dettagliata relazione, dà ragione del motivato consenso del Gruppo democratico cristiano all'approvazione della normativa in discussione. Richiama inoltre la continuità della disciplina che si intende adottare con la legge sulla imprenditoria giovanile e quella sulla piccola impresa, recentemente approvata dalla Commissione, di cui viene recepito il meccanismo automatico del credito di imposta, estremamente innovativo sotto il profilo sistematico e organizzativo. Auspica infine che il Ministero dell'industria non differisca ulteriormente i tempi per l'emanazione degli atti di sua competenza.

Il senatore BAIARDI ritiene che un'attenta lettura del combinato disposto dagli articoli 2 e 4 consenta di chiarire che non v'è esclusione alcuna nei confronti del settore agricolo e, proprio sulla base di tale convinzione, preannuncia il consenso della propria parte politica all'ordine del giorno prospettato dal relatore.

Il senatore GIANOTTI, nel sottolineare le caratteristiche salienti del provvedimento, annuncia il convinto sostegno del Gruppo comunista-PDS alla sua rapida approvazione.

Il sottosegretario BASTIANINI esprime la soddisfazione del Governo per la imminente entrata in vigore di una normativa profondamente innovativa. Condivide altresì il contenuto del preannunciato ordine del giorno, pur avvertendo il rischio di possibili difficoltà applicative delle disposizioni recate dagli articoli 2 e 4, in ragione di una non del tutto congrua formulazione delle relative disposizioni.

La senatrice CECCATELLI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

considerato che tra i soggetti beneficiari disciplinati dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3193 sono previste le società e le imprese individuali operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

tenuto conto che ai medesimi soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, possono essere concessi contributi a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a concedere, nell'ambito della gestione del Fondo, i contributi di cui all'articolo 4, comma 1 - destinati a «progetti aziendali connessi

gran parte, dall'adozione di numerose disposizioni, recate nel testo già approvato dal Senato, attraverso la legislazione delegata che nel frattempo è entrata in vigore in attuazione delle direttive comunitarie assunte in materia. Si sofferma quindi in modo analitico sugli articoli modificati, con particolare riferimento alla configurazione e ai criteri di determinazione del danno alla persona. Ritiene, comunque, che l'impostazione complessiva conferita al testo dal Senato in prima lettura risulti sostanzialmente inalterata. Raccomanda pertanto l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore VETTORI motiva il consenso del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore MANCIA, nell'esprimere l'apprezzamento del Gruppo socialista per il testo in esame, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 25 e fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla legislazione vigente all'Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale;

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative per sviluppare e diffondere forme di educazione e prevenzione, in materia di circolazione stradale, nelle scuole di ogni ordine e grado».

(0/281-821-1962-B/10/1) MANCIA, ALIVERTI, GIANOTTI, CITARISTI, CUMINETTI, VETTORI

Il senatore MANCIA dà poi conto del seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

considerato il grave stato di tensione avvertito dai dipendenti della maggior parte delle agenzie di assicurazione a causa del mancato rinnovo dell'accordo con gli agenti;

visto che non è stato ancora definito l'accordo tra imprese di assicurazione, malgrado l'opera di mediazione svolta dal Governo;

ritenuto che vi siano ancora margini per la trattativa tra le parti;

impegna il Governo

a promuovere una positiva soluzione della vertenza dei dipendenti delle predette agenzie e ad assumere le iniziative necessarie per la definizione dell'accordo tra le imprese di assicurazione».

(0/281-821-1962/10/2) MANCIA, ALIVERTI, CITARISTI, CUMINETTI, VETTORI, GIANOTTI

Il senatore GIANOTTI, quindi, auspica la definitiva approvazione del disegno di legge, volto a introdurre elementi di razionalizzazione e trasparenza in un settore particolarmente critico del mercato assicurativo.

Il senatore PIZZOL, riconosciuta la sussistenza di soluzioni pregevoli nel testo in esame, rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 8 derivano dalla propria iniziativa. Lamenta, peraltro, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in ordine alla disciplina del cosiddetto danno biologico risultano contraddittorie e inadeguate, in particolare per la mancata previsione del risarcimento conseguente alla ridotta capacità di lavoro e per la definizione in via amministrativa dei criteri di determinazione del danno. Al riguardo illustra gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3.

Il senatore FIOCCHI motiva il proprio consenso al disegno di legge.

Il senatore ALIVERTI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 281-821-1962-B;

premesso che l'articolo 4, comma 6, impone alle compagnie di assicurazione di comunicare all'ISVAP la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti sulla base delle mansioni da questi svolte;

considerato che la facoltà, per le parti interessate, di individuare le mansioni dell'agente e di determinare la relativa provvigione può alimentare il contrasto tra compagnie e agenti, i quali da circa dieci anni hanno intrapreso una complessa vertenza per il rinnovo del contratto, che trova difficoltà a concludersi nonostante la mediazione del Ministero dell'industria;

preso atto che il contenzioso tra imprese di assicurazione e agenti si manifesta in modo particolarmente critico a proposito del cosiddetto «mansionario R.C. Auto», in ordine ai compiti e alle funzioni esercitate dagli agenti per la stipula, l'attuazione e la gestione dei contratti;

tenuto presente che il territorio nazionale è convenzionalmente ripartito in diverse fasce, cui corrispondono altrettante tariffe in ragione del maggiore o minore grado di sinistrosità, e che ciò comporta una diversificazione dei compensi a favore degli agenti la cui misura percentuale è, viceversa, uniforme per ciascuna compagnia in tutto il territorio nazionale, penalizzando proprio quegli agenti che esercitano la propria attività nelle zone del paese più marginali e meno produttive, nelle quali il settore R.C. Auto costituisce circa il 90 per cento dei contratti di assicurazione complessivamente stipulati;

rammentato che l'articolo 24 prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;

visto che la legge n. 990 del 1969 non consente alle compagnie e agli agenti di rifiutare la stipula dei contratti R.C. Auto e che l'eventuale rifiuto può comportare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nonchè sensibili penalità per gli agenti;

ritenuto che l'articolo 4, comma 9, ribadisce il predetto divieto;

tenuto conto che nonostante tale divieto e malgrado la volontà dell'utente di rinnovare il rapporto di assicurazione, è prassi comune di molte compagnie inviare disdetta di contratti ritenuti economicamente non convenienti;

impegna il Governo

a prevedere precise disposizioni atte ad individuare le mansioni degli agenti nella stipula, nell'attuazione e nella gestione dei contratti di assicurazione R.C. Auto nonchè i relativi minimi e massimi di provvigione;

a definire, tenuto conto della consistenza dei premi nelle diverse fasce territoriali, le modalità di designazione del rappresentante degli agenti in seno alla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, precisando - in riferimento all'articolo 11 - che non esiste altro soggetto, al di fuori dell'agente e dell'impresa stessa, che possa agire quale rappresentante dell'impresa dal momento che il mediatore di assicurazione è rappresentante del cliente e non dell'impresa;

a verificare, attraverso l'ISVAP, la legittimità del comportamento delle compagnie di assicurazione che sistematicamente disdicono contratti R.C. Auto ritenuti economicamente non convenienti, adottando al riguardo i provvedimenti che si rendono necessari».

(0/281-821-1962-B/10/3)

ALIVERTI, MANCIA, AMABILE, VETTORI

Il sottosegretario BABBINI manifesta la soddisfazione del Governo per l'adozione di un provvedimento molto atteso: esso, infatti, assicura un efficace impegno nella prevenzione degli incidenti stradali, consente di ridurre i tempi di liquidazione dei danni contenendo il fenomeno della litigiosità, promuove la progressiva liberalizzazione delle tariffe, introduce notevoli elementi di trasparenza nel mercato. Quanto alle perplessità sollevate in ordine alla disciplina del danno alla persona, ritiene che esse possano essere fugate dalla disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, che si configura con una vera e propria clausola di salvaguardia. Dopo aver accolto gli ordini del giorno dianzi illustrati, auspica la definitiva approvazione del disegno di legge.

Si passa alla votazione degli articoli.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento sono separatamente poste ai voti e approvate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, fino all'articolo 18.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Pizzol, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, sono quindi separatamente messi in votazione gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, che non risultano accolti.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 19 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Sono poi separatamente approvate - ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento - le modifiche recate dalla Camera dei deputati in ordine agli articoli 21 e seguenti nonchè agli allegati al disegno di legge.

Il senatore PIZZOL preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo socialista democratico.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 21,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1706-B**Art. 1**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia, conformemente alle prescrizioni di cui alla presente legge, possono essere contraddistinte con un marchio di identificazione del prodotto».

1.1

AMABILE, CITARISTI, PEZZULLO

Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produca o confezioni pasta alimentare contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, qualora tale prodotto risulti non conforme alle prescrizioni di cui alla presente legge».

2.1

PEZZULLO

Art. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È tollerata nella semola, nel semolato e nella semola integrale, la presenza di sfarinati, di granotenero in misura non superiore al 3 per cento».

4.1

AMABILE, CITARISTI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. È consentita la produzione di semola e semola rimacinati.

3. È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, avente un contenuto in ceneri minimo di 1,35 e massimo di 1,60 in cellulosa massimo di 1, in sostanze azotate (azoto per 5,70) minimo di 11,50, su cento parti di sostanza secca.

4. È tollerata nella semola, nel semolato, e nella semola integrale, la presenza di sfarinati di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento».

4.2

PEZZULLO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

AMABILE, CITARISTI

EMENDAMENTI
AI DISEGNI DI LEGGE NN. 281-821-1962-B

Art. 19.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dall'incidenza della lesione sulla capacità di lavoro. Quando la lesione all'integrità psico-fisica incida sulla capacità di lavoro il danno va liquidato avuto riguardo al reddito effettivo o virtuale del soggetto danneggiato».

19.1

PIZZOL

Sopprimere il comma 3.

19.2

PIZZOL

Sopprimere il comma 4.

19.3

PIZZOL

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

214^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Toth ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011)

(Discussione e approvazione, con lo stralcio dell'articolo 2)

Il presidente GIUGNI ricorda che, prima del trasferimento in sede deliberante, il provvedimento era già stato illustrato dal relatore e su di esso si era conclusa la discussione generale con le repliche del senatore Toth e del rappresentante del Governo; propone pertanto di acquisire l'iter già svolto e proseguire lo stesso in sede deliberante.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore TOTH, fa presente che ieri l'Assemblea, nell'ambito del disegno di legge n. 2153 ha approvato, con una modifica, una norma che si discosta in modo rilevante dall'articolo 2 del provvedimento in titolo. Pur non condividendo la soluzione adottata dall'Assemblea, propone la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 2 affinché non sia approvata una norma che si discosta dalla volontà espressa ieri dal Parlamento.

Il senatore ANTONIAZZI si dichiara favorevole alla eventuale soppressione dell'articolo 2, pur sottolineando di non condividere la norma approvata ieri dall'Assemblea.

Il presidente GIUGNI rileva che l'approvazione dell'articolo 2, nel suo testo attuale, significherebbe una sconfessione della scelta che l'Assemblea ha compiuto, approvando l'articolo 9 del disegno di legge

n. 2153. L'articolo tuttavia potrebbe essere approvato integrando la norma con quella contenuta nel disegno di legge n. 2227, da lui presentato, relativo alla medicina di fabbrica. Essa permetterebbe infatti alle organizzazioni sindacali di poter intervenire attraverso la contrattazione su questo punto.

Il senatore ANTONIAZZI dichiara di non condividere la proposta di integrazione dell'articolo 2 effettuata dal Presidente, ricordando che su quel disegno di legge la Commissione si era già espressa in senso negativo anche per il parere contrario delle organizzazioni sindacali stesse. L'articolo 2 del testo attuale, così come quello contenuto nel disegno di legge n. 2153, già prevede peraltro l'intervento delle organizzazioni sindacali.

Il presidente GIUGNI fa presente che per salvaguardare la volontà della Commissione, non perfettamente coincidente con quella manifestata ieri dall'Assemblea, potrebbe essere votato lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, poichè la norma ha autonoma rilevanza rispetto al testo.

Il relatore ed il rappresentante del Governo si dichiarano favorevoli alla proposta di stralcio dell'articolo 2 che, posta ai voti, risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente avverte quindi che l'articolo stralciato sarà oggetto di un nuovo disegno di legge dal seguente titolo «Controlli medici sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro».

Il Presidente pone quindi ai voti gli articoli del disegno di legge che, senza discussione, sono tutti approvati.

Intervenendo per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore NIEDDU esprime il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana, ricordando che - nell'esprimere il suo parere sul decreto legislativo n. 277 del 1991 - la Commissione si era espressa criticamente in quanto, nella ricezione di alcune direttive europee, venivano introdotte alcune norme peggiorative della legislazione nazionale. Il provvedimento interviene dunque su una materia di alto valore sociale che permette una più attenta salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il senatore VECCHI, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS si associa a quanto detto dal senatore Nieddu, sottolineando peraltro che il provvedimento in discussione - insieme al disegno di legge n. 2153 approvato ieri dall'Assemblea - rappresenta un importante passo avanti in direzione di una più efficace tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ricorda infine l'impegno unitario di tutti i Gruppi parlamentari, che ha condotto a questo rilevante risultato in una materia di fondamentale importanza per il mondo del lavoro.

Il presidente GIUGNI, annunciando il voto favorevole del Gruppo socialista, ricorda che la necessità dell'approvazione del provvedimento in titolo è dovuta ad un episodio di non limpido uso della delega

legislativa da parte del Governo nel recepimento di direttive comunitarie. Sottolinea inoltre che, nonostante la norma approvata ieri dall'Assemblea, il disegno di legge in questione e l'approvazione del disegno di legge n. 2153 formano un tessuto coerente ed un punto di riferimento importante a cui tornare in materia di medicina di fabbrica.

Ringrazia infine il relatore per l'ampio lavoro svolto.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Il presidente GIUGNI auspica una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo, perchè essi possano essere inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Il sottosegretario BISSI chiede un rinvio del seguito dell'esame poichè il Ministero del lavoro intende proporre qualche modifica in materia di assunzioni per chiamata numerica, per attenuare la rigidità di alcuni meccanismi presenti nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il relatore, senatore ROSATI, dichiara che, se non viene vulnerato l'impianto sostanziale della legge, le modifiche che il Governo proporrà potranno essere accolte. Ricorda comunque che la chiamata nominativa nel testo del Comitato ristretto trova ampia applicazione.

Il Presidente sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 12,40.

Il presidente GIUGNI ricorda che sono stati accantonati gli articoli 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22 e 25, mentre gli altri sono stati accolti dalla Commissione senza modifiche. Pone quindi ai voti l'articolo 7 che, senza discussione, risulta accolto.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 7.0.1 sottolineando che la norma permetterebbe una concreta possibilità di formazione professionale soprattutto ad handicappati in condizioni di salute particolarmente difficili.

Il relatore, senatore ROSATI, ritiene che la norma sia piuttosto dettagliata e in contrasto, in parte, con la legge-quadro sull'*handicap*, recentemente approvata dal Parlamento. Propone pertanto al senatore Vecchi di mantenere soltanto i primi due commi dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario BISSI si rimette alla volontà della Commissione.

Il senatore VECCHI aderisce alla proposta del relatore, accettando la modifica dell'emendamento.

L'emendamento 7.0.1, posto ai voti, risulta accolto nel testo modificato.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo 10, precedentemente accantonato, che risulta accolto con l'astensione del senatore VECCHI, il quale sottolinea che le riserve del Gruppo comunista - PDS erano relative al permanere, all'interno della norma, di caratteri di ghettizzazione.

Il senatore ANGELONI ritira gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 11.1, che risulta respinto, con i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo. Posto ai voti, risulta invece accolto l'articolo 11 nel testo originario del Comitato ristretto.

Il presidente GIUGNI ritira l'emendamento 12.1 e illustra l'emendamento 12.2, sottolineando che le possibilità concesse alle amministrazioni pubbliche debbano, in questo caso specifico, essere concesse anche agli imprenditori privati.

Sull'emendamento esprime parere favorevole il relatore, che ritiene la norma un'utile clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario BISSI propone di modificare il comma 6 *ter*, sostituendo alle parole «può procedere» la parola «procede» e sopprimendo l'ultimo periodo al fine di rendere meno rigida la norma.

Il Presidente e il relatore dichiarano di accettare le proposte di modifiche avanzate dal rappresentante del Governo.

Il senatore VECCHI si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento 12.2, con le modifiche proposte dal rappresentante del Governo, ma contesta l'obiezione di rigidità che ritiene inaccettabile in quanto il testo elaborato dal Comitato ristretto garantisce un equo contemperamento dei diversi interessi.

Posto ai voti, l'emendamento 12.2 risulta accolto, così come l'articolo 12 nel testo modificato.

Senza discussione e senza modifiche risultano accolti anche gli articoli 16, 18, 19 e 21.

In relazione all'articolo 22 il senatore VECCHI propone, al comma 1, lettera d), di sostituire la parola «invalidi» con la parola «inabili». Propone inoltre la soppressione del comma 2 e infine di modificare il comma 3 sostituendo nel primo periodo la frase «del 5 per cento» con la frase « del 3 per cento».

Il relatore si dichiara favorevole alla prima e alla terza proposta di modifica, mentre esprime qualche perplessità sulla soppressione del comma 2.

Il presidente GIUGNI si dichiara favorevole a tutte le proposte di modifica del senatore Vecchi.

Il senatore BISSI si rimette alla volontà della Commissione.

Posto ai voti, l'articolo 22 risulta accolto con tutte le modifiche proposte dal senatore Vecchi.

Senza discussione, è approvato anche l'articolo 25.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore VECCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista - PDS, sottolineando la grande importanza del disegno di legge per il mondo dell'*handicap*. Esprime inoltre il profondo disappunto della sua parte politica nei confronti del Governo, che ha pesantemente ritardato i lavori della Commissione. Se ciò non fosse avvenuto, le probabilità di un'approvazione definitiva del provvedimento sarebbero sicuramente state più ampie, data la necessità invocata da tutte le parti sociali di una riforma della legge n. 482 del 1968.

Il lavoro svolto rimarrà comunque un importante punto di partenza anche per il prossimo Parlamento.

Il senatore ANGELONI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana e ringrazia vivamente il relatore per l'ampio ed eccellente lavoro svolto. Il provvedimento rappresenta sicuramente un importante passo avanti in materia di assunzioni obbligatorie. Esso tiene peraltro conto di tutti gli stimoli che, durante la legislatura, sono venuti dalle parti interessate, che ormai da molti anni attendono una soluzione ai loro problemi. Ribadisce quindi lo sforzo operato dal Comitato ristretto che ha elaborato un testo assai moderno, espressione di una più umana concezione dell'*handicap*.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista e dichiara di condividere la gratitudine espressa dal senatore

Angeloni nei confronti del Comitato ristretto e del relatore, che hanno svolto un importante lavoro. Esprime inoltre vivo compiacimento per l'approvazione di una riforma di notevole importanza. Auspica infine un rapido *iter* del disegno di legge in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e ad operare sul testo le opportune modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 13,35.

215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP) (L 14 78, C 11ª)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il relatore, presidente GIUGNI, illustra brevemente il *curriculum vitae* del dottor Pasquale Cozzolino, ricordandone le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico; invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il senatore NIEDDU annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, condividendo il giudizio positivo del relatore.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia l'astensione del Gruppo comunista - PDS non per valutazioni negative sulla figura del candidato, ma per l'inaccettabile metodo spartitorio con il quale il Governo effettua le nomine negli enti in questione. L'ENPDEP tra l'altro avrebbe già dovuto essere sciolto da tempo, in quanto privo di compiti rilevanti dopo la riforma sanitaria del 1978.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta accolta con 9 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, PAGANI Antonino (in sostituzione del senatore DE GIUSEPPE), EMO CAPODILISTA, FONTANA, GIUGNI, IANNONE, NIEDDU, PERRICONE, SARTORI, TANI, TOTH e VECCHI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) (L 14 78, C 11ª)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il presidente GIUGNI illustra il *curriculum vitae* del deputato Mauro Seppia, ricordandone le doti di professionalità che lo rendono idoneo all'assunzione dell'incarico. Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che risulta accolta con 10 voti favorevoli e 4 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, PAGANI Antonino (in sostituzione del senatore DE GIUSEPPE), EMO CAPODILISTA, FONTANA, GIUGNI, IANNONE, NIEDDU, PERRICONE, SARTORI, TANI, TOTH e VECCHI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (L 14 78, C 11ª)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il senatore ANGELONI illustra il *curriculum vitae* del signor Roberto Romei che possiede doti di professionalità che lo rendono particolarmente adatto all'assunzione dell'incarico. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il senatore NIEDDU annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.

Viene quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che risulta accolta con 12 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, PAGANI Antonino (in sostituzione del senatore DE GIUSEPPE), EMO CAPODILISTA, FONTANA, GIUGNI, IANNONE, MERAVIGLIA, NIEDDU, PERRICONE, SARTORI, TANI e VECCHI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) (L 14 78, C 11ª)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Il relatore, senatore SARTORI, illustra brevemente il *curriculum vitae* del professor Franco Libanori, ricordandone le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che risulta accolta con 10 voti favorevoli, 3 astensioni e 1 voto nullo.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, PAGANI Antonino (in sostituzione del senatore DE GIUSEPPE), EMO CAPODILISTA, FONTANA, GIUGNI, IANNONE, MERAVIGLIA, NIEDDU, PERRICONE, SARTORI, TANI e VECCHI.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30
GENNAIO 1992*

Il presidente GIUGNI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, alle ore 9,30, è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge n. 3101 e n. 3205, riguardanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.

La seduta termina alle ore 16,35.

Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)

Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)

Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)

Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)

Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)

Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)

Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)

Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2.

(Diritto al lavoro dei disabili)

1. Il diritto al lavoro dei disabili si attua mediante:
- a) interventi di orientamento e formazione professionale;
 - b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;
 - c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;
 - d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

Art. 3.

(Campo di applicazione: disabili)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, assunti in qualità di normodotati, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e/o privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisita. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo delle categorie aventi diritto nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

Art. 4.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. La Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, vigila sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonchè sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio circoscrizionale.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) del comma 1, possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

Art. 5.

(Comitati circoscrizionali per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego è istituito un Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Comitato circoscrizionale».

2. Il Comitato circoscrizionale è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composto oltre che dal direttore dell'ufficio medesimo o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla Regione, nonchè da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Gli interessati possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato circoscrizionale è l'organismo tecnico della Commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), mediante l'inserimento lavorativo mirato, il Comitato circoscrizionale:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità

lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro - sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali - gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione riconosciuta e le mansioni che siano affidate al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonché sull'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla Commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 28 febbraio 1987, n. 56, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle Regioni e attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

b) inserimento presso cooperative integrate, di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di riabilitazione, di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

c) avviamento al lavoro presso amministrazioni e enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 11.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si articola il programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il Comitato circoscrizionale, autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il Comitato circoscrizionale si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di tutela dei disabili nonché da associazioni aventi effettiva rappresentanza degli interessi dei soggetti stessi sul territorio della circoscrizione.

8. Il Comitato circoscrizionale promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul territorio che si occupino dei problemi dei disabili. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 6.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego, è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata «Sottocommissione centrale», nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni riconosciute, a carattere nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 3;

d) da tre esperti designati dal CNEL. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

3. La Sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla Commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili e del sostegno delle fasce sociali deboli, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 14;

2) al funzionamento del Fondo occupazione disabili;

3) al rimborso delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

Art. 7.

(Intervento formativo)

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 8.

(Cooperative integrate)

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano

come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), secondo la normativa di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 9.

(Convenzioni d'integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*). L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) al fine di verificare il buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa si prevedono verifiche semestrali da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione di riabilitazione, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota d'obbligo i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Attività protette)

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fine di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture per attività protette che

garantiscano posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili. Finalità di tali strutture è quella di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzando le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il Comitato circoscrizionale, sulla base delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, comma 6, propone alla Commissione circoscrizionale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 medesimo.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione di attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla regione di appartenenza. La regione, prima di autorizzare la richiesta, dovrà assumere il parere della Commissione Regionale per l'Impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con il provvedimento di cui al precedente comma a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d).

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli Ispettorati del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette e sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

Art. 11.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. I disabili per i quali il Comitato circoscrizionale ha deciso l'avviamento al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui ai seguenti commi:

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota

complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;
- b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 5, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 5, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 5, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993, non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1992 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 12.

(Denunce dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa provincia;

2) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano province diverse della stessa regione;

3) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3 copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una Circonscrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti tra 5 e 10, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima Regione e che il numero dei dipendenti è tra le 5 e 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni e che il numero dei dipendenti non superi le 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della

situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

Art. 13.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgono nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprono cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 4 mediante richiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

Art. 14.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo occupazione disabili un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 sono tenuti a versare al Fondo occupazione disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo e al Fondo di cui al successivo articolo 18.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 5, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 15.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 16.

(Assunzioni)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti da corsi di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 17.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere al comitato circoscrizionale che sia accertato se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. Il comitato esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà ed i rischi. Qualora il comitato accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione o ente cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere al comitato circoscrizionale l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute, quale risultante dalla procedura di cui all'articolo 5. Nel caso in cui il comitato accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non può costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. La Commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento del lavoratore per il periodo di almeno 6 mesi che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione.

Art. 18.

(Fondo occupazione disabili)

1. È iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il «Fondo occupazione disabili».

2. Il Fondo, amministrato da un Comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

- a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;
- b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;
- c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;
- d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo vengono destinate le risorse derivanti:

- a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 5;
- b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 7, e all'articolo 20;
- c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2, alle erogazioni di cui al comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

Art. 19.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

- a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;
- b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità

operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27.

2. Il Comitato di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo opera in base ad una disponibilità convenzionale di 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private ed enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, n. 4.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1 milione per ritardata denuncia maggiorata di lire 100 mila per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'Ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto agli organi collocatori di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota d'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo di cui all'articolo 18, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

Art. 21.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi Amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per deficit motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

Art. 22.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. All'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti ulteriori lettere:

d) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

e) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

f) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

g) i profughi cittadini italiani.

2. Gli appartenenti alle lettere e) ed f) del precedente comma acquisiscono precedenza su ogni altra categoria inclusa nel citato articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 5 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, operante con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali Regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi annui per gli anni 1992, 1993 e 1994 da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6 miliardi per la costituzione ed il finanziamento dei Comitati circoscrizionali di cui all'articolo 5;

b) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazioni disabili di cui all'articolo 18, per contributi, per interventi formativi di cui alla lettera a) del citato articolo;

c) lire 3,5 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per contributi alle cooperative integrate di cui alla lettera b) del citato articolo;

d) lire 7 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianti per le strutture per l'attività protetta di cui alla lettera c) del citato articolo;

e) lire 30 miliardi da assegnare al Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18 per i finanziamenti di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 50 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

Art. 26.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e la Sottocommissione centrale, vengono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizioni incompatibile con la presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri di formazione professionale in situazione)

1. I soggetti pubblici e/o privati, convenzionati fra loro, senza fine di lucro possono organizzare, in centri particolarmente attrezzati corsi di formazione professionale in Situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi scolastici e formativi non siano stati sufficienti a sviluppare le loro potenzialità lavorative.

2. L'autorizzazione per l'apertura dei Centri di formazione in situazione dovrà essere richiesta all'assessorato al lavoro e formazione professionale delle regioni di appartenenza. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solamente se i richiedenti avranno le caratteristiche necessarie a secondo delle disposizioni di Legge regionali delle singole regioni.

3. Gli assessorati, prima di pronunciarsi sulla richiesta di corsi di formazione in Situazione dovranno assumere i pareri della Commissione regionale per l'impiego e della Commissione provinciale per il diritto al lavoro dei disabili.

4. Ai Centri di formazione professionale in situazione è data la possibilità di realizzare attività produttiva con vendita dei prodotti. Inoltre viene loro riconosciuta la possibilità di gestire servizi.

5. Ai Centri in situazione che abbiano le caratteristiche previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono riconosciuti dei finanziamenti a fondo perduto per l'adattamento dell'ambiente e dei macchinari alle esigenze dei singoli soggetti. Tali finanziamenti sono ripartiti per l'80 per cento a carico del Fondo nazionale invalidi e per il 20 per cento a carico delle regioni di appartenenza.

6. Il ricavato della vendita dei prodotti o della gestione di servizi dovrà essere, dai singoli centri, trasferito su un apposito capitolo di bilancio che dovrà istituirsi presso gli assessorati al lavoro e alla formazione professionale delle singole regioni di competenza.

7. L'inserimento dei disabili in corsi di formazione in situazione deve avvenire su progetto presentato dai servizi pubblici competenti. Deve prevedere l'autorizzazione della Commissione regionale per

l'impiego sentita la Commissione provinciale per il diritto al lavoro dei disabili. La Commissione regionale per l'impiego ha, inoltre il compito di verificare, attraverso gli organi proponenti, il regolare svolgimento dei corsi.

8. La caratteristica dei singoli progetti anche individualizzati, deve prevedere i seguenti requisiti:

a) giudizio sintetico sulle esperienze di formazione e scolarizzazione precedente, proposta circa le mansioni a cui si intende indirizzare la formazione in Situazione personalizzata, nonché la dichiarazione sulla non percorribilità degli interventi formativi di cui all'articolo 2 lettera a) e b) della presente legge;

b) indicazione del percorso formativo e cadenza delle relative verifiche intermedie, mai superiori a tre mesi;

c) durata del corso formativo che, comunque, non deve superare i 24 mesi elevati ad un massimo di 36 nel caso in cui nel corso delle verifiche si rendesse necessario un'ulteriore periodo di formazione in situazione. Tale eventuale prolungamento può anche essere giustificato nel caso di lunghe attese per l'avviamento al lavoro che abbiano compromesso le precedenti acquisizioni professionali.

9. Al termine del percorso informativo, il disabile verrà collocato in ente pubblico o in azienda privata. Il datore di lavoro che assume un soggetto uscito dai Centri di formazione in situazione usufruirà delle agevolazioni previste agli articoli 11 e 19 della presente legge.

10. Ai soggetti inseriti in Centri di formazione in situazione verrà erogata una borsa-lavoro a carico degli enti proponenti con caratteristiche particolari rispetto agli accordi locali e territoriali.

11. I corsi in situazione non possono essere ripetibili salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

12. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza o di qualifica dal quale risulti il livello di entrata, lo svolgimento dell'attività ed i risultati raggiunti».

7.0.1

FERRAGUTI, VECCHI, ANTONIAZZI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Anzianità e diritto alla pensione)

1. A tutti i lavoratori assunti obbligatoriamente in base alla presente o alle precedenti leggi dalle amministrazioni, enti pubblici e aziende a partecipazione statale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa o funzionale non inferiore a due terzi, è concessa la

possibilità di ottenere il collocamento a riposo con in riconoscimento ai fini del diritto alla pensione e ad ogni altro effetto, di un aumento di servizio di cinque anni, sempre che non godano di migliori condizioni».

10.0.1

ANGELONI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, non potranno essere approvati progetti di costruzione o di ristrutturazione di edifici o stabilimenti di lavoro in cui siano occupati più di 50 dipendenti, qualora i progetti non garantiscano l'accessibilità orizzontale e verticale per persone con ridotte o impedito capacità fisiche, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384».

10.0.2

ANGELONI

Art. 11.

Al comma 5, modificare la lettera b) nel modo seguente:

«b) da 37 a 100 dipendenti: il 7 per cento degli addetti; oltre i 100 dipendenti: l'8 per cento degli addetti».

11.1

ANTONIAZZI, VECCHI, FERRAGUTI

Art. 12.

Sopprimere il comma 6.

12.1

GIUGNI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il comitato circoscrizionale di cui all'articolo 5, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in

possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma primo, lettera *a*) del presente articolo.

6-ter. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e il comitato circoscrizionale ne condivida le motivazioni, il predetto comitato può procedere ad un nuovo avviamento. In caso contrario il lavoratore precedentemente avviato si considera assunto fin dal momento in cui si è presentato».

12.2

GIUGNI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

207^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE DELIBERANTE****Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il senatore ALBERTI ritiene che siano necessarie alcune correzioni al testo del disegno di legge da ponderare attentamente.

Replica quindi il relatore PERINA ribadendo quanto già espresso nella sua relazione.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI raccomanda l'urgente approvazione del provvedimento.

Si passa alla discussione degli articoli.

All'articolo 1 il senatore AZZARETTI illustra due emendamenti, l'1.1 e l'1.2 di cui è firmatario. Circa l'emendamento 1.1 egli sottolinea come in recenti congressi pediatrici si sia rilevato che il bambino è esposto ad infezioni dopo il quindicesimo mese di età, essendo nel periodo precedente protetto dagli anticorpi materni. Quanto all'emendamento 1.2 ritiene opportuno un richiamo della precedente vaccinazione nel dodicesimo anno di età anziché una prima vaccinazione alla stessa età.

Il relatore PERINA si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI ritiene che l'emendamento 1.1 andrebbe riformulato, altrimenti nelle USL non si procederebbe ad alcuna vaccinazione prima del quindicesimo mese. Ritiene poi che l'emendamento 1.2 dovrebbe essere aggiuntivo rispetto al comma 2 dell'articolo 1, data la necessità di tener fermo il vaccino al dodicesimo anno di età, mentre un semplice richiamo ridurrebbe le garanzie. Si rimette alla Commissione su entrambi gli emendamenti.

Il senatore AZZARETTI ribadisce che al dodicesimo anno di età possa essere utile solo un richiamo.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono successivamente approvati dalla Commissione che approva poi l'articolo 1, come modificato dai predetti emendamenti.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore AZZARETTI illustra l'emendamento 2.1 di cui è firmatario.

Il relatore PERINA illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore CONDORELLI esprime perplessità sull'autocertificazione, data la possibilità di abusi in questo campo.

Il relatore PERINA e il sottosegretario MARINUCCI MARIANI si dichiarano favorevoli agli emendamenti presentati all'articolo 2.

Sono successivamente approvati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 e, quindi, l'articolo 2 come modificato dai predetti emendamenti.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore ALBERTI illustra l'emendamento 3.1 di cui è firmatario. Favorevoli relatore e rappresentante del governo l'emendamento è accolto.

È quindi approvato l'articolo 3 come modificato.

Senza discussione la Commissione approva poi gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti
morbillo-parotite-rosolia (3096)****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo anno di vita», con le parole: «nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita».

1.1**AZZARETTI**

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Per rendere duraturi gli effetti della vaccinazione nel dodicesimo anno di vita deve essere praticata una seconda vaccinazione a tutti i soggetti vaccinati nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita».

1.2**AZZARETTI****Art. 2.**

Al comma 3, sostituire le parole: «dal terzo anno dalla», con le altre: «dall'anno successivo alla».

2.1**AZZARETTI**

Al comma 5, dopo la parola: «l'autocertificazione» aggiungere le altre: «che è presentata anche nei casi in cui la vaccinazione sia stata effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.2**IL RELATORE**

Al comma 5, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le altre: «o del medico».

2.3**IL RELATORE****Art. 3.**

Dopo la parola: «antimorbillo» aggiungere le altre: «e antirosolia».

3.1**ALBERTI**

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

316^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati

Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta notturna di ieri, dopo la fine della discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. 2968 come testo-base per la discussione degli articoli.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa alla discussione dell'articolo 2.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 2.3, volto ad introdurre la priorità dell'uso agricolo tra gli usi plurimi delle acque.

Il senatore CROSETTA esprime il proprio avviso contrario, ricordando che l'uso idropotabile deve mantenere la massima priorità,

mentre il senatore MONTRESORI invita al ritiro dell'emendamento 2.3, dichiarando che le finalità in esso contenute sono già recepite nell'articolo 1.

Dopo che il presidente relatore PAGANI ed il sottosegretario ANGELINI hanno espresso parere contrario, il senatore CARLOTTO ritira l'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.5, illustrato dal senatore FABRIS, è poi approvato dalla Commissione, previo parere favorevole del relatore e del Governo.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 2.1, che riformula allo scopo di evitare la penalizzazione dell'uso agricolo.

Il presidente relatore PAGANI esprime parere contrario all'emendamento 2.1, giudicato solo parzialmente rivolto alla risoluzione della grave problematica dell'uso agricolo delle acque: essa necessita del passaggio dal sistema della concessione per modulo a quello volumetrico.

Il sottosegretario ANGELINI invita al ritiro dell'emendamento 2.1, dichiarando in caso contrario parere negativo: in linea di principio il sistema degli invasi non è visto con sfavore, ma deve rientrare in una accorta politica di programmazione.

Il senatore CROCETTA dichiara voto contrario all'emendamento 2.1, raccomandando che l'utilizzo agricolo non vada a discapito di quello idropotabile: la creazione di invasi, del resto, pone gravi problemi di impatto ambientale.

Il senatore CUTRERA dichiara voto contrario all'emendamento 2.1, ricordando che la materia rientra nella pianificazione degli interventi di cui all'articolo 4.

Il senatore CARLOTTO mantiene il proprio emendamento 2.1, nel suo nuovo testo, annunciando voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, come riformulato, è respinto dalla Commissione.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 2.2, volto a salvaguardare i diritti di concessione delle acque pubbliche in atto; emendamento che, previo parere contrario del relatore e del Governo, successivamente ritira.

Con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO, la Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

317ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono il ministro della Marina mercantile Facchiano, il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Demitry nonché i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 13ª)

Il presidente PAGANI dà lettura del progetto di calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 gennaio al 1° febbraio 1992 e pone il problema dell'ordine dei lavori della Commissione in relazione al detto calendario, tenuto conto dei tempi molto stretti che residuano per la trasmissione di eventuali provvedimenti il cui *iter* debba concludersi presso la Camera dei deputati. Il problema si pone in particolare per il disegno di legge n. 2968 per il quale sono stati presentati più di 100 emendamenti.

Dopo che il senatore FABRIS si è detto favorevole alla prosecuzione della discussione del disegno di legge n. 2968, si associa il senatore TORNATI rilevando tra l'altro come ingenti risorse statali siano annualmente assorbite dalla mancata ristrutturazione del sistema accademico.

Il senatore TRIPODI ritiene inutile proseguire il dibattito sul disegno di legge in materia di risorse idriche che non potrebbe comunque pervenire alla conclusione prima della fine della Legislatura e che ha ormai evidentemente solo fini elettorali. Nel merito, poi, la sua parte politica è profondamente contraria; con esso infatti si tendono a sovvertire assetti istituzionali consolidati, ad istituire inutili «carrozzoni» e si discrimina il Mezzogiorno, come ha avuto modo di sottolineare anche il ministro Mannino in una lettera inviata alla Presidenza della Commissione.

Il senatore BOATO considera invece necessario proseguire nell'*iter*, esaminando nel dettaglio le proposte emendative presentate, e ritiene irresponsabile l'ipotesi di una rinuncia aprioristica all'approvazione del disegno di legge n. 2968.

Il senatore CUTRERA dichiara la volontà del suo Gruppo di proseguire nell'esame del disegno di legge in parola; ritiene però che gli

elementi introdotti nel dibattito dalla lettera inviata dal ministro Mannino al Presidente della Commissione richiedono approfondimenti per i quali il tempo disponibile potrebbe non essere sufficiente.

Il sottosegretario ANGELINI reputa che la lettura in chiave antimeridionalistica del disegno di legge si fondi su presupposti del tutto errati; d'altronde se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno voleva sollevare il problema, avrebbe dovuto farlo in sede di Consiglio dei Ministri o presentandosi direttamente in Commissione. Rileva poi come con riferimento ad alcune importanti riforme all'esame del Parlamento si realizzino strane connessioni fra gli orientamenti di grandi gruppi industriali e le posizioni espresse dall'estrema sinistra. Concludendo si dice convinto che, ove si concentri l'attenzione sugli emendamenti che registrano la convergenza delle principali forze politiche e si proceda al ritiro dei rimanenti, si possa ancora pervenire alla conclusione dell'*iter*.

Dopo che il presidente PAGANI ha sottolineato come i lavori della Commissione si siano svolti nell'ultimo periodo a tempi serrati - anche con numerose convocazioni in notturna - e con risultati proficui, propone che la Commissione prosegua i suoi lavori con la discussione dei disegni di legge sulle risorse idriche, sul manto arboreo, nonché su quello relativo alla difesa del mare, ancora in attesa del parere della 5ª Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati

Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla discussione dell'articolo 3.

Il senatore CARLOTTO illustra i propri emendamenti 3.2 e 3.5, palesando seri dubbi sulla configurabilità tecnica della portata di magra, soprattutto in rapporto ai corsi d'acqua che si prosciugano nella stagione calda; ritira altresì l'emendamento 3.4.

Il senatore BAUSI illustra l'emendamento 3.1, così come il senatore FABRIS illustra l'emendamento 3.3.

Dopo che il senatore TRIPODI ha espresso avviso favorevole alla soppressione del requisito della portata di magra, il presidente relatore

PAGANI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.1 e 3.5; parere contrario è invece dichiarato sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5, mentre è contrario sugli emendamenti 3.2, 3.1 e 3.3: va infatti assolutamente evitato il pericolo di non consentire il rimpinguarsi del corso d'acqua a seguito delle opere di prelievo e captazione.

Il senatore PAGANI Maurizio dichiara voto favorevole agli emendamenti 3.1 e 3.2, a nome del proprio Gruppo: in assenza degli annali idrografici, una corretta definizione della portata di magra è impossibile, mentre sarebbe più opportuno limitarsi al concetto di minimo deflusso costante vitale.

Il senatore BOATO annuncia la propria astensione sugli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre i senatori TRIPODI e PIERRI sono favorevoli, ricordando la situazione degli invasi a monte delle zone meridionali.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2, di contenuto identico, sono accolti dalla Commissione, che, previo annuncio di voto favorevole del senatore BOATO, approva poi anche l'emendamento 3.5.

Dopo che il senatore FABRIS ha ritirato l'emendamento 3.3, previo annuncio di voto favorevole del senatore BOATO è approvato l'articolo nel testo emendato.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 4.

Il senatore TRIPODI illustra la propria proposta soppressiva della lettera f) del comma 1: in essa si sovvertono le competenze sancite dalla Costituzione e dalla legge n. 142 del 1990 a favore delle autonomie locali, prevedendone arbitrariamente l'attribuzione allo Stato.

Il presidente PAGANI illustra l'emendamento 4.9, volto a scindere la gestione delle acque potabili e quella delle acque reflue, in rapporto alla definizione degli ambiti ottimali.

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 4.6, ritirando l'emendamento 4.7.

Il senatore CARLOTTO illustra gli emendamenti 4.11 e 4.8.

Il presidente PAGANI esprime parere contrario all'emendamento 4.1 e favorevole all'emendamento 4.2 laddove riformulato. Sospende quindi la seduta, stanti le concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 17,45).

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780)

Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2860; assorbimento del disegno di legge n. 2780)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio 1992 al termine della discussione generale.

Replica il relatore FABRIS dando altresì conto dei pareri favorevoli delle Commissioni 2a, 6a, 7a e 9a. Il parere della 5a Commissione risulta pure favorevole, condizionato, però, ad alcune modifiche da apportare agli articoli 6 e 7, formalizzate attraverso emendamenti a firma del senatore Sposetti che condivide pienamente. Sollecita quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che perviene dalla Camera dei deputati con le suddette modifiche.

Si associa alle considerazioni del relatore il sottosegretario SAPORITO.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti, col voto favorevole dichiarato dal senatore BOATO, è approvato dalla Commissione.

Ha la parola, per dichiarazione di voto sull'articolo 2, il senatore CUTRERA che - pur ritenendo che sarebbe stato preferibile inserire fra le superfici soggette al recupero ed al restauro ambientale anche le aree autostradali - per non appesantire l'iter del provvedimento, si astiene dal presentare emendamenti al riguardo, e manifesta il voto favorevole della sua parte politica sul medesimo articolo. Col voto favorevole dichiarato anche dal senatore BOATO l'articolo, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Col voto favorevole espresso della senatrice NESPOLO per il Gruppo comunista - PDS e del senatore BOATO per il Gruppo federalista europeo ecologista, è quindi approvato l'articolo 3.

Senza dichiarazioni di voto la Commissione approva poi gli articoli 4 e 5 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il relatore FABRIS fa proprio ed illustra l'emendamento 6.1 del senatore Sposetti. Col voto favorevole dichiarato dal senatore BOATO, favorevoli relatore e Governo, tale emendamento è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 6.2, mentre illustra e riformula l'emendamento 6.3 teso a prevedere che il Ministro

dell'agricoltura, nel ripartire il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, oltre alla Conferenza Stato-Regioni, senta anche il Ministro dell'ambiente. Con il parere favorevole di relatore e Governo l'emendamento 6.3 è quindi approvato dalla Commissione.

Col voto favorevole manifestato dai senatori BOATO, MONTRESORI, NEBBIA e NESPOLO è quindi approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

Il relatore FABRIS illustra quindi l'emendamento 7.1 a firma del senatore Sposetti, che fa proprio. Si tratta di un emendamento teso ad ottemperare al parere condizionato della Commissione bilancio di cui sollecita l'approvazione.

Il senatore BOATO dichiara la propria astensione sull'emendamento 7.1 nei cui confronti rileva positivamente l'intento di ottemperare al parere della 5ª Commissione, rendendo così possibile l'approvazione rapida del provvedimento, ma intende sottolineare con la propria dichiarazione di voto, l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento finanziario previsto.

L'emendamento 7.1 - favorevoli relatore e Governo - posto ai voti è quindi accolto dalla Commissione, che approva poi l'articolo 7 nel testo emendato.

Il presidente PAGANI pone ai voti il disegno di legge n. 2860 nel suo complesso.

Il senatore BOATO, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, manifesta soddisfazione per la rapidità con cui la Commissione è riuscita a pervenire all'approvazione di un provvedimento da giudicarsi nel suo complesso positivo.

Voto favorevole manifestano anche i senatori PIERRI, NESPOLO, NEBBIA, MONTRESORI per le rispettive parti politiche; il senatore PAGANI Maurizio, da parte sua, a nome del Gruppo socialdemocratico dichiara voto favorevole, ritenendo il provvedimento un opportuno avvio dell'intervento dello Stato sul paesaggio agricolo di pianura fino ad oggi trascurato.

Il disegno di legge n. 2860 è quindi approvato dalla Commissione, risultando assorbito il disegno di legge n. 2780.

Il presidente PAGANI sospende quindi la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge relativo alla difesa del mare.

(La seduta sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 19,45).

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PAGANI, che sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame per la prevenzione delle emergenze che periodicamente colpiscono l'ambiente marino circostante le coste italiane: in particolare, la prevenzione dei fenomeni mucilluginosi e dei disastri navali dovrebbe essere realizzata mediante l'accrescimento delle competenze di coordinamento del Ministero della marina mercantile, nonché mediante la costituzione del consorzio obbligatorio per il trattamento delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi.

In sede di esame consultivo sul disegno di legge 3183, la 5a Commissione appare peraltro orientata a richiedere la soppressione dell'articolo 7, riguardante la costruzione degli impianti necessari per l'avvio del consorzio: in merito a tali rilievi, il Presidente richiede l'avviso del Governo.

Il sottosegretario DEMITRY dichiara che le deroghe alla vigente normativa paventate nell'odierna seduta della 5a Commissione sono superate dall'attuale formulazione dell'articolo 7, che richiama soltanto l'intervento ordinario per la protezione civile; d'altro canto, già l'articolo 8 della legge n. 979 del 1982 prevede un'apposita procedura per gli atti di concessione. Il finanziamento in oggetto, poi, è destinato a dare copertura alle gare pubbliche bandite dal Ministero per dare all'ecosistema costiero un sistema di pattugliamento e controllo efficiente: tale procedura, è stata sospesa dal Consiglio di Stato proprio in attesa di un provvedimento legislativo di copertura.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore FABRIS: il Gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione senza modificazioni del disegno di legge, volto a tutelare l'ecosistema marino mediante interventi gestiti da consorzi privi di scopo di lucro; il relatore potrebbe forse cercare di superare le obiezioni emerse in 5a Commissione permanente, presentando un apposito ordine del giorno che ne recepisca il contenuto essenziale.

Il senatore TRIPODI formula sostanziali riserve sulle modalità di attuazione degli interventi previsti nel disegno di legge n. 3183, in quanto essi si limitano al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio dei soli porti di Trieste e di Livorno, nonostante l'allarme ecologico marino riguardi tutte le coste italiane; il Gruppo della Rifondazione comunista, che non intende comunque impedire l'approvazione del disegno di legge, preannuncia la propria astensione.

Il senatore PIZZO dichiara il pieno favore del Gruppo socialista al disegno di legge in esame, a condizione che siano introdotti accorgimenti a garanzia dell'efficacia e della trasparenza della pubblica Amministrazione.

Considerata l'impossibilità di approvare in via definitiva il disegno di legge introducendovi modificazioni che la corrispondente Commissione della Camera dei deputati non avrebbe il tempo di discutere, il

presidente PAGANI dichiara la propria disponibilità a predisporre un ordine del giorno, laddove soddisfi le esigenze emerse nella 5a Commissione permanente.

Il sottosegretario DEMITRY ritiene che gli orientamenti della 5a Commissione si fondino su un equivoco riferimento al testo elaborato dal Comitato ristretto della 8a Commissione permanente della Camera dei deputati: sul punto, tale testo è stato superato dalla versione attualmente all'esame.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha svolto alcune considerazioni sull'inutilità di predisporre meccanismi di garanzia ad una procedura sostanzialmente derogatoria del diritto vigente, il ministro FACCHIANO dichiara che il disegno di legge n. 3183, anche laddove approvato, abbisognerà di una revisione legislativa nel futuro prossimo, essendo il frutto di uno stravolgimento operato dalla Camera dei deputati. Al momento, non resta che farsi carico delle esigenze di urgenza, approvando il testo senza modificazioni, in quanto si tratta di una mera copertura finanziaria di procedure volte ad attenuare il gravissimo rischio ambientale che periodicamente colpisce l'ecosistema costiero.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI convoca la Commissione per domani alle ore 9 e alle ore 15 per completare l'esame del disegno di legge sulla difesa del mare, nonché degli altri provvedimenti che pervenissero in tempo utile dalla Camera dei deputati. Comunica inoltre che, dato il prolungarsi della seduta pomeridiana odierna, la seduta notturna è sconvocata.

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI**Disposizioni in materia di risorse idriche (2968)****Art. 2.**

Al comma 1, dopo le parole: «altri usi» aggiungere: «, tra i quali è prioritario quello agricolo,».

2.3 CARLOTTO, MICOLINI, DIANA, MORA, EMO CA-
PODILISTA

Al comma 1 prima delle parole: esercitabili» scrivere: «esercitate ed».

2.5 FABRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di evitare la penalizzazione degli altri usi e garantire le concessioni in atto è prevista la realizzazione di idonei invasi o bacini di accumulo».

2.1 CARLOTTO, MICOLINI, MORA, DIANA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di evitare la penalizzazione degli altri usi, fra i quali è prioritario l'uso agricolo, e garantire le concessioni in atto è prevista la realizzazione di idonei invasi o bacini di accumulo».

2.1 (Nuovo testo) CARLOTTO, MICOLINI, MORA, DIANA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: «2-ter Restano comunque salvaguardati i diritti di concessione di acque pubbliche a qualunque uso in atto ed i diritti di proprietà e di gestione degli impianti esistenti che sono patrimonio delle autonomie e dei consorzi».

2.2 CARLOTTO, DIANA, MICOLINI, EMO CAPODILI-
STA, MORA

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un» con le seguenti: «le nuove derivazioni sono regolate in modo da non compromettere l'».

3.4

CARLOTTO

Al comma 2 sopprimere le parole: «tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra».

3.2CARLOTTO, MORA, MICOLINI, DIANA, EMO CA-
PODILISTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra».

3.1

BAUSI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per le restanti derivazioni destinate ad uso potabile ed agricolo si procede secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3».

3.5

CARLOTTO

Al comma 4 sostituire: «su proposta dell'autorità di Bacino» con: «sentita l'autorità di Bacino».

3.3

FABRIS

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere la lettera: «f».

4.1

TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) i criteri per la gestione dei servizi idrici, formati dai servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue».

4.9

IL RELATORE

Alla lettera f) del primo comma, dopo le parole: «servizi pubblici di adduzione» inserire la parola: «accumulo».

4.2 BOSCO, MONTRESORI, FABRIS, CECCATELLI

Alla lettera h) del primo comma, dopo le parole: «difesa del suolo», sopprimere la restante parte della lettera.

4.3 BOSCO, MONTRESORI, FABRIS, CECCATELLI

Al comma 1, lettera h) sopprimere da: «i sistemi idrici» fino alla fine.

4.6 TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA, ANDREINI,
NESPOLO, SCARDAONI

Al primo comma, inserire dopo la lettera h) la seguente lettera:

«h-bis) previa individuazione del Ministro dei lavori pubblici, i sistemi acquedottistici diretti ad integrare le risorse idriche di una regione con quelle captate o raccolte in altra regione, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'approvvigionamento idrico, con particolare riferimento a quello delle acque destinate al consumo umano;».

Alla lettera c) del primo comma, conseguentemente, alle parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 3», aggiungere le parole: «salvo quanto disposto dalla lettera h-bis)».

4.4 BOSCO, MONTRESORI, FABRIS, CECCATELLI

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la priorità per l'uso umano e fra gli altri usi quello agricolo».

4.11 CARLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) l'eventuale realizzazione di invasi».

4.8 CARLOTTO

Al primo comma, aggiungere alla lettera i), la seguente lettera:

«i-bis) la ripartizione e le modalità di utilizzo delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'articolo 25, comma 3, indicando ove necessario, le procedure per il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle azioni di competenza dei soggetti interessati, nonché le modalità di vigilanza sulle attività previste».

4.5

BOSCO, MONTRESORI, FABRIS, CECCATELLI

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le direttive generali per l'aggiornamento biennale diversificato dei canoni di cui all'articolo 25 al fine della salvaguardia delle acque dall'inquinamento, del risparmio idrico e del riuso dei reflui».

4.7

TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA, ANDREINI,
NESPOLO, SCARDAONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**Art. 6.**

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dall'esercizio finanziario 1992» con le altre: «limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994».

6.1**SPOSETTI**

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere le altre: «e al Ministero dell'ambiente».

6.2**BOATO**

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere le seguenti: «di concerto col Ministro dell'ambiente e».

6.3**BOATO**

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» aggiungere le seguenti: «sentiti il Ministro dell'ambiente e».

6.3 (Nuovo testo)**BOATO****Art. 7.**

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso il limite di impegno di 70 miliardi)".

7.1**SPOSETTI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA informa che, a decorrere dalla seduta odierna, il senatore STRIK LIEVERS non fa più parte della Commissione e subentra al suo posto il senatore TEODORI.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori RIVA e GEROSA riferiscono sui colloqui informali avuti ad Atlanta nei giorni 27 e 28 gennaio con Christopher Drogoul, assistito dal suo legale Sheila Tyler.

La Commissione decide di tenere riservati i resoconti del dibattito sull'argomento.

Il presidente CARTA dà lettura di una memoria inviata dal dottor Nesi, in ordine alle passate trattative con la BNL per un rapporto di consulenza, memoria alla quale il dottor Nesi chiede che venga attribuito valore di testimonianza giurata.

Il presidente CARTA informa altresì che su quotidiani americani di domenica 26 gennaio ultimo scorso sono comparsi due articoli che possono risultare di notevole interesse per la Commissione. Il primo, pubblicato dal *New York Times*, rivela che gli aiuti americani all'Iraq cominciarono segretamente già nel 1982, due anni prima della riapertura ufficiale delle relazioni. Il secondo articolo, comparso sull'*Herald Tribune*, informa che tra la *Bank of credit and commerce international* e un giudice federale USA è intervenuto un patteggiamento, che dovrebbe comportare la chiusura dell'azione penale, previo il pagamento di una rilevante ammenda.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 gennaio 1992, alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno: Sui lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Indagine conoscitiva sulle forme di governo regionale (disposto dal Titolo V della Costituzione, sistema elettorale, forme di governo degli statuti speciali)
(Seguito dell'esame del documento conclusivo)

Il deputato Vito RIGGIO, relatore per le regioni a statuto speciale, anche a nome del deputato Franco Bassanini, relatore per le regioni a statuto ordinario, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottopone alla Commissione uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, con cui la Commissione, pur rinunciando – malgrado un vasto consenso sulle analisi sviluppate e le significative convergenze registrate su talune delle proposte avanzate nel corso dei lavori – ad assumere una proposta conclusiva per la revisione della forma di governo delle regioni e del sistema elettorale regionale, rassegni al Parlamento il complesso delle attività conoscitive svolte. Si è trattato infatti di un lavoro approfondito e proficuo su temi che costituiscono oggi parte essenziale del dibattito politico in corso e che certamente la prossima legislatura dovrà affrontare e risolvere.

Dopo che i deputati Luciano CAVERI e Matteo PIREDDA e il senatore Concetto SCIVOLETTO hanno dichiarato di condividere le considerazioni e la proposta del relatore Riggio, il Presidente Augusto BARBERA tiene a sottolineare il ruolo non certo trascurabile, che anche con lo svolgimento di questa indagine, la Commissione ha avuto nel far crescere e maturare il tema del rilancio dell'autonomia regionale e anche quello dell'inversione della logica che è alla base dell'articolo 117 della Costituzione. Se volutamente la Commissione conclude l'indagine senza assumere una propria proposta conclusiva, ma rassegnando al Parlamento l'insieme del materiale raccolto e delle elaborazioni sviluppate, lo fa con la convinzione che nel corso dell'undicesima legislatura sarà possibile trarre, dal lavoro compiuto e dalle proposte emerse, le indicazioni necessarie e definire il nuovo quadro normativo per la revisione delle forme di governo delle regioni e, più in generale, dell'intero ordinamento regionale.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge » 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 » (A.S. 3168)

(Esame e conclusione)

Riferisce il Presidente Augusto BARBERA in sostituzione del relatore Riggio.

Illustra le singole disposizioni del provvedimento, che si è reso necessario per il fatto che con il 31 dicembre 1991 è scaduta la normativa in materia di finanza locale.

Dopo aver premesso un giudizio negativo sull'insieme delle disposizioni concernenti la finanza dei comuni e delle province, osserva che, comunque, per le parti di specifica competenza della Commissione, le disposizioni da considerare sono quelle dell'articolo 15 e dell'articolo 23.

A proposito dell'articolo 15, che ribadisce le competenze delle amministrazioni provinciali in materia di servizi assistenziali, ricorda che la legge n. 142 del 1990 ha introdotto opportune modifiche e delimitazioni in ordine al ruolo delle province in questo genere di attività, anche se è vero che le leggi regionali che avrebbero dovuto intervenire a disciplinare la materia non sempre sono state adottate.

Quanto all'articolo 23, esso dispone il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni, autorizzandole a ricorrere all'assunzione di mutui anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali. Si tratta di una disposizione che mira a far fronte a situazioni di gravissimo dissesto finanziario, quale quella in cui versa la regione Puglia: ricorda che la Commissione si era già occupata del problema, segnalando al Governo la propria preoccupazione al riguardo e il Ministro Martinazzoli aveva anticipato una ipotesi di soluzione in linea con quanto ora stabilito. In sostanza, si finisce col porre le regioni così dissestate sotto una sorta di « sorveglianza speciale », certamente lesiva dell'autonomia, ma in qualche modo necessitata.

In conclusione, il relatore ritiene che, con alcune opportune osservazioni o condizioni, si possa esprimere un parere favorevole limitatamente alle questioni di specifica competenza della Commissione.

Il deputato Danilo BERTOLI concorda sulla proposta di esprimere parere favorevole per gli aspetti di specifica competenza della Commissione, anche tenuto conto del carattere per così dire necessitato di talune disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 23, per cui condivide comunque le riserve e le preoccupazioni espresse circa la lesione che si porta all'autonomia regionale.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO, premesso che nel suo insieme il provvedimento non può che suscitare le più ampie riserve per la filosofie di fondo che ispira le disposizioni che attengono alla finanza dei comuni e delle province, sviluppa alcuni rilievi critici su singole disposizioni del testo in esame che ad avviso del suo gruppo suscitano particolari riserve e perplessità. In particolare, commenta criticamente

il tenore degli articoli 4 e 5 del testo, che concernono rispettivamente, il fondo perequativo per i comuni e il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane, ricordando che i contributi da corrispondere dovrebbero essere parametrati in rapporto alla nuova articolazione delle competenze prevista dalla legge n. 142 del 1990, e non con riferimento esclusivo alla spesa storica.

A forti rilievi critici si prestano anche le disposizioni di cui all'articolo 13, che reca disposizioni fiscali e tariffarie, in particolare il comma 3. Quanto alla questione del ripiano dei disavanzi di amministrazioni regionali dissestate, concorda sul fatto che con questa disposizione si realizza una profonda lesione dell'autonomia regionale, sia pure per far fronte a situazioni di eccezionalità che possono far ritenere questa misura in qualche modo necessitata: se così è, però, si deve intervenire per le situazioni specifiche e non adottare una norma a carattere generale.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede di esame dell'A.S. n. 3168,

pur valutando negativamente l'insieme delle disposizioni concernenti la finanza dei comuni e delle province,

esprime, limitatamente ai profili di specifica competenza,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 siano elaborati non solo sulla base della spesa storica ma in modo da tenere conto, progressivamente, della nuova e diversa distribuzione delle competenze tra gli enti locali, prevista dalla legge n. 142 del 1990;

la disposizione di cui all'articolo 23, relativa al ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni sia riformulata indicando specificatamente le ragioni per le quali il provvedimento è emanato ed evitando di introdurre nell'ordinamento una disposizione a carattere generale drasticamente limitativa – sia pure in relazione a particolari contingenze di dissesto finanziario dell'autonomia regionale ».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari »
(A.S. 314)

(Esame e conclusione)

Il deputato Matteo PIREDDA illustra il provvedimento in sostituzione del relatore Riggio, sottolineando che esso non attiene alle competenze della Commissione, ma la riguarda solo per talune disposizioni relative a compiti delle regioni. Si tratta di interventi eterogenei che finiscono per essere unificati dalla esigenza di proroga dei termini; osserva che, nell'attuale contingenza politico-parlamentare, è difficile contestare la necessità di tali proroghe.

Per quanto più da vicino interessa la Commissione, si sofferma sugli articoli 7 e 8 del provvedimento. L'articolo 7, che riguarda le regioni a statuto ordinario, risolve una questione aperta dal 1990, consentendo l'utilizzo delle disponibilità residue e quindi la ripartizione alle regioni dell'intero ammontare del fondo comune regionale. Quanto all'articolo 8, che riguarda l'ammontare del fondo di solidarietà per la Sicilia per gli anni 1989 e 90, ricorda che anche recentemente le Commissione ha sollevato il problema del contenzioso da tempo in atto tra lo Stato e la regione e sottolinea come sia tempo di risolvere una ulteriore questione, non certo marginale, che ancora sussiste a proposito del fondo di solidarietà della Sicilia, per il fatto che ormai da molti esercizi le somme relative a tale fondo vengono portate a residuo ed erogate al termine del secondo esercizio successivo, per esigenze di cassa della Tesoreria dello Stato.

Il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole, per le considerazioni fatte inizialmente.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO sottolinea criticamente l'eterogeneità e la portata del provvedimento che, per la parte concernente le regioni, reca preminentemente disposizioni che sbloccano residui o accantonamenti degli esercizi pregressi.

In particolare, esprime un giudizio fortemente negativo sugli articoli 7 e 8 del provvedimento, stigmatizzando il comportamento del Governo che da anni trascina, senza darvi sbocco, questioni la cui mancata soluzione si ripercuote sulla possibilità che le regioni devono avere di gestire correttamente le risorse finanziarie a loro disposizione in rapporto alle necessità del territorio. Con riferimento al contenzioso aperto sui rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia, stigmatizza il comportamento del Governo che proprio in questi giorni ha rifiutato un confronto con la Commissione sull'argomento, limitandosi, come ha fatto il Ministro Formica nella lettera di risposta all'invito a venire a riferire rivoltogli dalla Commissione, a dare generiche assicurazioni sul fatto che si sta lavorando alla definizione delle norme di adeguamento alla riforma tributaria del 1971.

Conclude dichiarando che per tutte queste considerazioni il suo gruppo propone di esprimere sul provvedimento parere contrario.

La Commissione, dopo aver respinto la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, accoglie la proposta del senatore Concetto Scivoletto di esprimere parere contrario.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, inattuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 » (A.S. 3172).

(Esame e conclusione)

Il deputato Matteo PIREDDA, relatore, ripercorre le vicissitudini del provvedimento, che costituisce un intervento organico atteso sin dal 1984, anno in cui è cessata l'operatività del precedente piano disposto

con la legge n. 268 del 1984. Dopo aver richiamato quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto sardo circa il fatto che lo Stato contribuisce, con proprie risorse aggiuntive, a definire e attuare con la regione un piano di investimenti straordinari, si sofferma sui singoli articoli del testo, tra l'altro mettendo in luce le numerose innovazioni che esso reca rispetto al piano a suo tempo delineato dalla legge n. 268. Ricorda anche che nel periodo di validità del piano, 10 anni a partire dal 1992, è prevista una spesa aggiuntiva per complessivi 4.700 miliardi e nota che opportunamente gli articoli 1 e 24 specificano che l'intervento ha carattere aggiuntivo rispetto a tutti quelli derivanti da altre leggi regionali e statali.

Passa quindi a richiamare gli obiettivi del piano e l'articolazione delle competenze in ordine alla definizione e attuazione del piano stesso. In particolare, commenta favorevolmente la disposizione del primo comma dell'articolo 24 in base a cui tutti i trasferimenti dello Stato alla regione per i settori in cui questa ha competenza sono assegnati senza vincolo di destinazione, e il previsto trasferimento alla regione delle competenze in materia di porti, nonché la costituzione, di fatto, di un sistema regionale portuale che comprende tutti gli approdi dell'isola. Conclude affermando che, per quanto perfezionabile, per esempio in riferimento ai vincoli di adeguamento alla normativa comunitaria posti agli incentivi per le imprese, questa legge rappresenta una misura attesa e necessaria per riavviare il processo di sviluppo della Sardegna: per queste ragioni propone di esprimere un parere favorevole e auspica che le previsioni di spesa stabilite dalla legge siano effettivamente conservate, a partire dalla prossima legge finanziaria.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO commenta anch'egli favorevolmente il provvedimento in esame, che va incontro alle esigenze della regione e promuove l'adozione di interventi in settori di grande rilievo come quello della promozione industriale, del credito, dell'attività agro-pastorale, peraltro inquadrando gli interventi in un piano organico di sviluppo: formula che è certamente da privilegiare rispetto alla generica erogazione di fondi verso aree del territorio nazionale che si riconoscono meritevoli di interventi di solidarietà. Conclude quindi aderendo alla proposta di esprimere parere favorevole.

La Commissione, accogliendo la proposte del relatore Piredda, esprime quindi parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (A.S. 3068).
(Esame e conclusione)

Il deputato Danilo BERTOLI, relatore, illustra il provvedimento sottolineando che il previsto ampliamento della tutela che si accorda alle minoranze linguistiche non rappresenta certo una forzatura della concezione pluralistica recepita della Costituzione. Aggiunge che la consolidata unità del Paese offre oggi un sicuro quadro di riferimento

entro cui iscrivere questa tutela, che peraltro è anche in armonia con quanto si auspica e si va realizzando a livello europeo.

In sostanza, con questa legge ci si sforza di dar corpo ad una normativa articolata nella materia, nella convinzione che la valorizzazione delle diversità e degli apporti delle varie comunità presenti sul territorio nazionale costituisca una ricchezza per tutti. Le reazioni che il testo ha suscitato, anche in ambienti culturali avvertiti, appaiono quindi eccessive e del tutto ingiustificate. La tutela che qui si prevede non è in alcun modo riconducibile a velleità di separatismo nè si intende ricondursi a situazioni tipiche delle aree caratterizzate da bilinguismo.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, passa ad illustrare il contenuto delle singole disposizioni soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, per sottolineare come in esso si faccia riferimento a minoranze che sono di antichissimo insediamento nel nostro Paese. Ricorda che sul comma 2 di tale articolo si è ampiamente dibattuto: tuttavia, a parte la incontestabilità del fatto che il sardo e il friulano debbono essere riconosciuti come lingue autonome, e non dialetti, ribadisce l'opportunità di una tutela di queste lingue e culture che sia positiva, cioè tale da favorirne la conservazione, e non meramente negativa. Evidenzia peraltro una lacuna nel testo dell'articolo che omette di far riferimento alle popolazioni della Valle del Lys, osservando che sul punto occorrerebbe quanto meno un ordine del giorno di carattere interpretativo.

Ulteriori considerazioni svolge quindi sugli articoli 3 e 4 del testo, che definiscono le misure da adottare nelle scuole con riferimento sia all'apprendimento che all'uso delle lingue minoritarie. Quanto agli articoli 6 e 7, regolano l'uso della lingua nei consigli comunali e circoscrizionali. A questo proposito richiama l'attenzione sulla effettiva portata degli obblighi posti a carico degli enti locali, mettendo in luce il carattere equilibrato delle previsioni normative adottate; considerazione questa che ritiene valga anche per quello che riguarda le trasmissioni televisive, l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, l'uso delle lingue minoritarie nell'attività degli organi giurisdizionali o nell'amministrazione pubblica.

Conclude con alcune considerazioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolineando che il limite dell'impegno di spesa dello Stato non supera i dieci miliardi annui. Auspica, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole su un provvedimento, a suo avviso, di alta civiltà.

Il deputato Luciano CAVERI ricorda anch'egli le pesanti critiche a cui il provvedimento è stato sottoposto anche da parte di qualificati ambienti culturali, fatto questo che ha suscitato notevoli incomprensioni che hanno ostacolato l'iter parlamentare del provvedimento. Concorda, invece, pienamente con il relatore sull'alta valenza culturale e civile di una normativa che valorizza l'apporto delle diverse comunità presenti sul territorio nazionale. Per quanto specificamente riguarda la regione Valle d'Aosta, nel ricordare che la legge mantiene la tutela costituzionale delle minoranze già riconosciute, che tuttavia potranno sfruttare alcune ulteriori opportunità che la legge offre, richiama anch'egli la questione della popolazione delle Valle del Lys già ricordata

dal relatore: concorda sull'opportunità di un ordine del giorno, nelle Commissioni di merito, che richiami alla questione.

Il deputato Renzo PASCOLAT auspica l'approvazione di questo importante provvedimento in questa legislatura, rilevando anch'egli che non si tratta nè di rincorrere spinte separatiste o leghiste nè di riproporre situazioni proprie delle aree bilingui. L'obiettivo della legge è solo quello di assicurare una doverosa tutela delle numerose minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, valorizzando quel grande patrimonio culturale che queste presenze costituisce per il nostro Paese. Si tratta di un importante passo avanti reso possibile dalla maturazione democratica del Paese e corrispondente ai valori ed ai principi della Costituzione.

Conclude soffermandosi sulle singole disposizioni del testo in esame che, nell'insieme, appaiono in grado di assicurare la necessaria articolazione funzionale, in grado di rendere concretamente operative le norme adottate.

Il senatore Cesare DUJANY esprime anch'egli il suo consenso alla proposta del relatore di esprimere parere favorevole e afferma di condividerne pienamente il giudizio sulla valenza di civiltà inerente alle scelte operate con il testo in esame; esprime anzi la sua sorpresa per le riserve che una parte del mondo della cultura ha espresso sul testo, vedendovi un mezzo suscettibile di compromettere l'unità del Paese: si è così dimenticato che questa unità non può che essere frutto dell'apporto, riconosciuto e valorizzato delle diversità, e non certo di spinte verticistiche. Ricorda che primo promotore di misure di questo genere fu, molti anni fa, l'onorevole Fortuna. I tempi sono, quindi, ampiamente maturi per una approvazione del testo, anche se in esso sono presenti manchevolezze.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO concorda con le considerazioni fin qui svolte dai colleghi intervenuti e osserva che occorrerebbe abbandonare una volta per tutte il vizio politicoculturale che spesso induce a ragionare secondo la formula « il centralismo è bene, l'autonomia è male »: tiene a ricordarlo perchè si tratta di un'impostazione ricorrente, per esempio, nell'attività del Governo e della pubblica amministrazione.

Condivide, in particolare, l'intento che questo testo rispecchia di una tutela in positivo delle minoranze linguistiche e culturali, di una tutela cioè che si esprime in termini di valorizzazione fattiva, capace di evidenziare la dignità culturale delle tradizioni locali.

Il Presidente Augusto BARBERA desidera anch'egli associarsi all'auspicio espresso dai colleghi intervenuti circa la possibilità di approvazione della legge in questa legislatura. Afferma di ritenere a sua volta un sintomo di sostanziale arretratezza e chiusura culturale le aspre critiche rivolte a questo testo, che certamente potrebbe essere perfezionato, soprattutto per alcuni difetti di tipo centralistico presenti nell'articolazione delle competenze, ma che è da condividere senza riserve nei principi che lo ispirano e negli obiettivi di fondo.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore Bertoli, delibera quindi di esprimere il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di esame per il parere sul disegno di legge A.S. n. 3088, esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando peraltro che la Commissione di merito, tenuto conto della particolare contingenza politico-parlamentare, che in caso di modifica e di conseguente rinvio alla Camera del provvedimento ne renderebbe improbabile l'approvazione in questa legislatura, evidenziando quanto meno in un apposito ordine del giorno che la normativa sulle minoranze linguistiche di cui alla presente legge si applica anche al gruppo di lingua tedesca della Valle del Lys, così come risulta dalla sua origine germanica (cfr. articolo 1) e come è possibile alla luce della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 17 ».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« **Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione** » (A.S. 3166)
(Esame e conclusione)

Il deputato Luciano CAVERI illustra il provvedimento in sostituzione del relatore Azzaretti.

Dopo aver analizzato le singole disposizioni dell'articolato conclude proponendo di esprimere parere favorevole, evidenziando peraltro l'evidente errore in cui si è incorso al comma 3 dell'articolo 3, dimenticando di far riferimento anche alle particolari condizioni di bilinguismo che riguardano la minoranza francofona nella Valle d'Aosta.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore, esprime quindi il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE »

rilevando peraltro che, per un evidente errore, al comma 3 dell'articolo 3 si è ommesso di disporre l'adeguamento anche alle particolari condizioni di bilinguismo previste, per la minoranza francofona, nella Valle d'Aosta ».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

« **Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile** » (A.S.1815)
« **Azioni positive a favore dell'imprenditorialità femminile** » (A.S. 2222)
« **Azioni positive per l'imprenditorialità femminile** » (A.S. 3193)
(Esame e conclusione)

In assenza del relatore Senesi e tenuto conto delle particolare urgenza dei provvedimenti in esame segnalata dalla Commissione di

merito, il Presidente Augusto BARBERA, dopo aver brevemente illustrato il contenuto dei disegni di legge stessi propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, nulla osta all'ulteriore *iter*.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente e delibera di esprimere nulla osta all'ulteriore *iter* dei disegni di legge in titolo.

In fine di seduta il Presidente Augusto BARBERA dà lettura della lettera che il Ministro delle Finanze, Formica, gli ha inviato in risposta alla richiesta di venire a riferire in Commissione in merito al contenzioso aperto sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sicilia. Sottolinea che il Ministro riferisce circa l'andamento dei lavori per la predisposizione delle norme di coordinamento delle entrate tributarie della Regione con il nuovo ordinamento finanziario dello Stato, rilevando peraltro di non potersi esimere dal ricordare che tale nuovo ordinamento risale al 1971 e che il protrarsi di una situazione incerta non può che avere riflessi negativi sulla finanza regionale, anche determinando forme di deresponsabilizzazione degli stessi governanti regionali.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO si richiama a quanto già osservato nel corso del suo intervento in merito al disegno di legge A.S. n. 3140 e ribadisce la sua vibrata protesta per l'atteggiamento complessivo che il Governo ha avuto ed ha su questa vicenda che, nel corso dell'intera legislatura, nonostante ripetuti richiami alla questione anche da parte di questa Commissione e le assicurazioni date, non ha trovato soluzione.

La seduta termina alle ore 17,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
MARZO

La seduta inizia alle ore 10.

Indagine conoscitiva sull'evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro delle competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia.
(Esame ed approvazione del documento conclusivo)

Il deputato CASTAGNOLA, coordinatore dell'indagine conoscitiva illustra il documento conclusivo dell'indagine stessa.

Il deputato PUMILLA, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione illustrata, che corrisponde in modo puntuale al cospicuo lavoro svolto dalla Commissione, propone alcuni emendamenti al testo predisposto dal collega Castagnola.

Il deputato RUSSO, dopo aver ringraziato il relatore per l'apprezzabile lavoro svolto, propone alcuni emendamenti al testo illustrato.

Il Presidente MARZO sottolinea come la Commissione nel corso della legislatura ha ultimato due indagini conoscitive su argomenti strategici per lo sviluppo del nostro paese; propone quindi alcuni emendamenti al testo della relazione.

Il deputato CASTAGNOLA dichiara di aderire alle proposte di emendamento avanzate.

Al termine degli interventi il Presidente MARZO pone quindi in votazione il documento conclusivo, il cui testo tiene conto delle proposte di modifica avanzate nel dibattito odierno.

La Commissione approva.

Il documento conclusivo approvato dalla Commissione risulta del seguente tenore:

«La Commissione bicamerale, avviando tre anni fa l'indagine sui «rapporti tra pubblico e privato, partecipazioni statali e processi di internazionalizzazione; confronto con le esperienze e le evoluzioni di sette paesi europei», non era ovviamente in condizione di prevedere quel che stava per accadere. Per una serie di circostanze, che hanno coinciso con lo svolgersi degli eventi, ha potuto registrare, nel rapporto diretto con le realtà dei singoli paesi, una straordinaria accelerazione e maturazione dei temi su cui aveva deciso un approfondimento. In questi tre anni nel caso di Ungheria e Cecoslovacchia è avvenuto addirittura un totale capovolgimento di situazione. Nel caso della Svezia, gli incontri della Commissione bicamerale hanno coinciso con i giorni del passaggio dei poteri da un governo di sinistra (sostenitore per un grande arco di tempo di un forte compromesso fra uno Stato interventista e un mercato molto vitale) e un governo di destra che, per scelta degli elettori, si propone di introdurre rilevanti elementi di liberalismo e di «deregolazione» nella vita di quel paese.

In Inghilterra e in Francia le più vaste esperienze compiute hanno certamente mutato, e in modo profondo, la situazione preesistente. Ma hanno già potuto essere sottoposte a giudizi alterni e ad una severa verifica.

Complessivamente, è comunque fuori discussione che nell'ultimo triennio si siano verificati profondi e vastissimi mutamenti che non è retorico definire «epocali». Essi riguardano non solo lo scenario politico, europeo e mondiale, ma gli stessi scenari economici e finanziari, sociali e culturali a livello di ciascun paese e delle grandi aree continentali, l'Europa innanzitutto. L'intreccio complesso dei rapporti fra pubblico e privato, fra Stato e mercato, ha subito una radicale metamorfosi.

Nello stesso tempo è risultato ancora più chiaro che il mutamento «epocale» non si è concluso, e anzi gli scenari che ne sono scaturiti appaiono tutt'altro che stabilizzati. Di conseguenza le sfide concrete che stanno di fronte a noi sono tra le più incerte che si potessero immaginare. Naturalmente in ogni realtà nazionale sono molto forti le peculiarità specifiche di ciascun profilo, vale a dire della società e dello Stato che a quella realtà corrispondono. Ma la pervasività delle grandi innovazioni che sono state introdotte e che vanno introducendosi, attraverso la terza rivoluzione industriale, si contraddistingue sempre più come una tendenza di fondo. Soprattutto sono i suoi effetti, diretti ed indiretti, a caratterizzarla come il tratto che maggiormente accomuna le diverse realtà esaminate. A ciò quindi devono fare obbligatorio riferimento le risposte che si vanno definendo, per sottolineare la velocità dei processi e per cogliere il senso delle diversità con cui ci si deve misurare.

Naturalmente quel che differenzia, anche in termini molto marcati, le varie realtà esaminate riguarda soprattutto le condizioni specifiche in cui ciascun paese opera; ma, ovviamente, rispecchia anche profonde differenze di indirizzo fra le classi dirigenti.

Per esempio, in questo gennaio 1992, mentre gli Stati Uniti decidono una sorta di minimo storico per il loro costo del denaro, rispetto all'inflazione, la Germania federale, e subito dopo i principali paesi della CEE, compresa l'Italia, vi hanno opposto addirittura un innalzamento del tasso di sconto. Contemporaneamente, nelle politiche di intervento e di ampliamento del credito verso i paesi del centro e dell'est europeo, i paesi della CEE sono più impegnati ed esposti rispetto agli Stati Uniti.

Ovviamente queste sono soltanto scelte di politica monetaria, ma dalle decisioni monetaria, come si sa, dipendono in notevole misura le grandezze degli investimenti e dell'occupazione, e quindi le stesse possibilità di sviluppo o recessione, a livello mondiale.

Se poi, nel corso del 1992, si delineasse un dualismo competitivo fra Stati Uniti e Giappone, teso a congiungere strettamente un più basso costo del denaro ed una crescita di competitività delle loro esportazioni, anche in termini di cambio, è evidente che la potenza commerciale della CEE uscirebbe non indenne dal relativo confronto concorrenziale. In ogni caso le tensioni all'interno della Comunità sembrano destinate a diventare molto più aspre se ciascun paese cederà alla tentazione di mettere se stesso al primo posto, e le conseguenze negative sarebbero di grande rilievo, in un quadro difficilmente delineabile. Entro tale contesto la situazione dell'Italia appare ancora più preoccupante.

Negli ultimi due anni sono infatti diventate più palesi, e anche vistose, quelle vulnerabilità di ordine strutturale che negli anni ottanta sembravano essersi attenuate. Esse sono oggi più marcate perchè le robuste politiche di «sistema-paese», praticate dai nostri maggiori *partners* nella CEE, mettono in evidenza che quelle del nostro paese sono difficoltà «ad effetto cumulativo» e non sono affrontabili solo con semplici aggiustamenti.

Una lettura dei processi di integrazione europea come unificazione di mercati in cui le sfide vengono vinte o perse solo dalle aziende o dai singoli individui è del tutto fuori dalla realtà. La forza di ogni «sistema-paese» somma assieme la vitalità delle imprese, le condizioni della finanza pubblica, il peso della ricerca scientifica e tecnologica.

La nostra indagine ha innanzitutto confermato che, in varie forme, in Francia, in Germania, in Inghilterra, le politiche del «sistema-paese» sono uno degli elementi dominanti.

Si presentino come «banco-strutture», come in Germania; «noccioli duri» come in Francia; coalizioni di *establishment* come nel regno Unito; sempre la connessione di potenza fra le imprese, le banche, i fondi, le assicurazioni, in collegamento con le strutture istituzionali e con le dotazioni dei servizi, pubblici e privati, compongono agguerriti «sistemi-paese».

In rapporto a queste aspre realtà molte iniziative italiane si sono contraddistinte più come velleità, o tentativi infruttuosi, che non come interventi in grado di ottenere successo.

Durante lo svolgimento dell'indagine si è cercato di approfondire, in Germania, in Francia, in sede Comunitaria, le ragioni di difficoltà e di insuccesso delle più significative operazioni tentate da imprenditori italiani, privati e pubblici, per radicarsi in quei mercati anche attraverso acquisizioni e controlli, ed è risultata evidente una sorta di doppia

contabilità, nella fase attuale di evoluzione del mercato comunitario. Per un verso sta procedendo celermente l'unificazione in termini di circolazione di capitali e di merci, scambi e prodotti, ottenuta attraverso l'eliminazione di barriere, tariffarie e non tariffarie, per l'altro, quando si tratta di proprietà, controllo, assetti di potere effettivo sull'economia, il sistema-paese - e in esso ovviamente i ceti dirigenti e le posizioni guida - operano in controtendenza e danno il proprio consenso soltanto in casi molto limitati, e con scarsa incidenza sul quadro di comando effettivo.

È stato un rappresentante della confindustria tedesca, durante l'indagine, a considerare normale che le grandi società automobilistiche del suo paese decidano di scegliere il loro fornitore di gomme, più che in termini di esclusiva stima dei prezzi, in base ad un criterio di gradimento della proprietà. Si tratta evidentemente di un caso classico di «cartello» dal lato della domanda, in palese contrasto con il principio di non consentire posizioni dominanti, dato il loro contrasto con l'economia di mercato e con la sua «etica».

A proposito di «privatizzazioni» va dato un particolare risalto al documento richiesto dalla Commissione alla Banca d'Italia, e acquisito agli atti con la relazione del professor Padoa Schioppa. Nell'esposizione e nei giudizi in esso contenuti emerge in modo molto chiaro che le politiche di privatizzazione nel Regno Unito, in Francia, in Germania e le evoluzioni in corso in Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia, hanno avuto e hanno come principale obiettivo quello della crescita di efficienza.

La Commissione bicamerale condivide e fa propria l'affermazione del professor Padoa Schioppa, secondo il quale «le esigenze esaminate mostrano che la ragion d'essere delle privatizzazioni è prevalentemente di natura economica, non di natura finanziaria». È da considerare di una estrema importanza questa sottolineatura perchè la crescita dell'efficienza riguarda soprattutto scelte di allocazione delle risorse, dinamiche di rendimento dei fattori, capitali degli azionisti di controllo o di riferimento. A questo proposito acquista un particolare significato l'altro giudizio, sempre della Banca d'Italia, secondo il quale «gli aspetti di finanza, privata e pubblica, sono di grande rilievo nel momento dell'attuazione, ma non sono stati in generale il *primum movens*».

Dalla circostanziata analisi in cui la Commissione ha discusso con il professor Padoa Schioppa, e dal testo allegato, risultano anche le forti differenze fra le esperienze di questi diversi paesi: innanzitutto per le dimensioni, la capillarità, il peso specifico, dei mercati azionari.

La Banca d'Italia sottolinea che nel 1982 le differenze fra il Regno Unito e gli altri paesi considerati dall'indagine, quanto a dimensioni del mercato azionario, erano molto marcate.

La capitalizzazione di Borsa, nel Regno Unito, corrispondeva ad un ammontare pari al 40 per cento del prodotto interno lordo, nell'anno 1982; in Germania era attorno al 10 per cento; mentre in Francia non superava il 6 per cento. Non si può affermare che ciò corrispondesse, in modo schematico, ad orientamenti di tipo interventista, o liberista, dei governi in carica, perchè il Regno Unito era fra i tre paesi quello nel quale la sinistra aveva avuto la più significativa esperienza di governo del dopoguerra, e soprattutto perchè in Svezia, paese nel quale

addirittura apparteneva al settore pubblico il 40 per cento dell'intera occupazione, la capitalizzazione di Borsa, sempre nel 1982, espressa in percentuale sul prodotto interno lordo di quell'anno, era più del doppio di quella della Repubblica Federale Tedesca, e più del triplo rispetto alla Francia.

Naturalmente queste, ed altre, difformità hanno potentemente influenzato le modalità di sviluppo dei processi che, nell'ultimo decennio, si sono verificati in questi paesi.

Così come la diversità dei sistemi fiscali ha avuto un maggiore o minor peso, anche se in tutti i paesi le misure di privatizzazione contenevano un sistema di incentivi, variamente strutturato. Dalle documentazioni, di cui l'indagine riscontra dettagliatamente gli elementi che sono emersi durante i colloqui con i responsabili dei diversi paesi, la varietà delle situazioni è approssimativamente configurata.

Complessivamente la conclusione del professor Padoa Schioppa - e senza dubbio l'architrave dell'intera argomentazione - è molto esplicita: «In assenza di regole certe sulle offerte pubbliche di acquisto, di una legislazione a tutela della concorrenza, del divieto di *insider trading*, di un mercato borsistico trasparente, di un diritto societario che tuteli le minoranze, sarebbe stato problematico rendere appetibile la sottoscrizione di azioni rappresentative di una piccola quota della proprietà».

A tal proposito, dagli atti dell'indagine risulta che mentre i processi di trasformazione si stavano svolgendo, ma anche prima che si svolgessero, alcuni paesi hanno deciso di introdurre, e hanno introdotto, molte di queste norme. Soprattutto si sono preoccupati di determinare un quadro di certezze entro cui le decisioni dei singoli cittadini, in quanto acquirenti di azioni, dei dipendenti delle aziende, a cui sono state riservate frazioni di collocamento, ed altri soggetti, imprenditoriali o finanziari, potessero ricevere da quel quadro di certezze un livello accettabile di sicurezza per la definizione delle proprie scelte.

In Francia, addirittura, la legge del 1986 conteneva un elenco preciso delle imprese che si decideva di vendere ai privati.

Si sa che questo procedimento è stato interrotto con il più recente cambio di maggioranza governativa e la formula in cui si riassume l'indirizzo attuale del governo francese è quella del «doppio *ni*»: cioè nè nuove privatizzazioni, nè nuove nazionalizzazioni.

Ma in tutti i casi l'indagine ha consentito di accertare che, pur in presenza di numerose differenze, l'elemento comune fra le realtà a più forte economia di mercato è che tale economia esprime una forte struttura di regole e di comportamento. D'altro canto, le esperienze degli ultimi casi nel nostro paese hanno mostrato l'esistenza di pesanti difficoltà nei rapporti tra aziende pubbliche ed aziende private, così come all'interno delle stesse aziende pubbliche, che hanno concorso a rendere più ardua la costruzione del nostro paese.

L'altro elemento su cui è stata fortemente attirata l'attenzione della Commissione nei colloqui con i responsabili dei governi e dei Parlamenti dei diversi paesi, e poi nell'incontro conclusivo con la Commissione di Bruxelles, ha riguardato, in termini di principio e di conseguenze, il tema e le problematiche che hanno come perno la questione dell'efficienza.

Tale parametro riguarda la politica degli Stati, in termini di finanza pubblica e di politica di bilancio, e investe il comportamento delle imprese, soprattutto quando si affronta la sorte di quelle a prevalente controllo dello Stato. Ad esso si sono riferiti numerosi interlocutori: per ultimo il commissario alla concorrenza, sir Leon Brittan.

Si tratta di un parametro che la Commissione della CEE ha trasformato in una direttiva, assunta nel 1980 ed in vigore anche in assenza di provvedimenti formali di «recepimento» da parte dei Parlamenti e dei governi di ciascun paese membro.

Con questo insieme di questioni l'Italia ha certamente tardato a misurarsi, e numerose controverse aperte, in diverse sedi comunitarie, ne sono la conseguenza. Alla luce degli accordi di Maastricht, sono diventate impossibili altre dilazioni; è assolutamente necessario che Governo e Parlamento acquistino consapevolezza di questa urgenza e della gravità degli effetti se non si ponesse rimedio al ritardo. Con quel complesso di questioni bisogna fare i conti in termini ravvicinati, se si vogliono seriamente valutare le prospettive del nostro paese nel mercato unico del 1993 e nelle nuove condizioni della competitività.

Naturalmente è indispensabile sottolineare che il principio dell'efficienza viene talora invocato anche per essere posto al servizio degli interessi più forti; ma con questo giudizio, assolutamente fondato, non si risolve il problema. Anzi, con questo giudizio si accresce solo l'importanza e il significato del legame, doppio e indissolubile, che deve invece essere instaurato e deve necessariamente intercorrere fra l'efficienza della politica economica e l'efficacia delle trasformazioni sociali, in ciascun paese.

Tali trasformazioni sono indispensabili se si vuole mettere l'efficienza al servizio dell'interesse generale, e se si vuole evitare che essa sia considerata una matrice di nuove ingiustizie.

La sfida di fondo per l'Europa del prossimo decennio sarà rappresentata dalla possibilità o meno di coniugare in un'unione fertile la logica dell'efficienza e i valori fondamentali della piena occupazione e di un giusto riconoscimento del lavoro e della sua retribuzione e di un riequilibrio fra le aree più forti e quelle più deboli.

È stato Keynes ad osservare che «dovremmo essere sospettosi dei calcoli dell'uomo di Stato che già oberato dalle spese per l'assistenza ai disoccupati ci dice che se egli li mettesse al lavoro, ciò comporterebbe pesanti passività presenti e future. Non dell'equilibrio finanziario ma del suo equilibrio mentale dovremmo essere preoccupati: dal momento che oggi ritiene sia utile e razionale aumentare la ricchezza nazionale per tenere disoccupati i lavoratori».

L'indagine ha messo in evidenza come in ogni paese esistano forti tensioni in relazione a questi problemi cruciali, con tutte le grandi differenze che ovviamente intercorrono fra la Germania e la Cecoslovacchia, o fra la Svezia e l'Ungheria; ma anche tra Francia, Regno Unito e Italia.

Le politiche dell'efficienza esigono una garanzia di fondo, nell'azione di governo, e cioè un ampliamento vero delle basi produttive su cui deve fondarsi una più equa distribuzione delle risorse e dei benefici.

Solo in questo modo è possibile assicurare un innalzamento effettivo della qualità sociale, e delle condizioni di vita, sia a livello del singolo individuo che dell'intera società.

La Commissione bicamerale nel momento in cui sottolinea, a conclusione dell'indagine, l'urgenza dei mutamenti a cui si è riferito lo stesso ministro degli esteri nella sua audizione conclusiva, intenda anche rimarcare che il sacrosanto primato della socialità deve saper fare i conti, attraverso un'adeguata politica governativa, con la grande questione dell'efficienza. Partendo dalla constatazione che l'Italia, nel confronto con gli altri grandi paesi della CEE, a fronte dei grandi mutamenti tecnologici introdotti dalla terza rivoluzione industriale e dalle nuove condizioni della competitività, presenta basi piuttosto fragili e sostanzialmente precarie.

Va inoltre aggiunto, riferendosi sempre alla questione dell'efficienza, che sono inficiate da superficialità e semplicismo le tesi secondo cui l'efficienza può esistere solo nel privato e che nel campo pubblico ci sarebbe sempre e comunque una sorte di inevitabile inefficienza.

Nel caso della Francia soprattutto, ma anche in altri paesi, è risultato palese che tali semplificazioni non sono sostenute nemmeno dagli avversari del settore pubblico, e confliggono con la realtà. Nel caso dell'Italia la «geografia» di questi fenomeni è a «macchia di leopardo», essendo evidente che, negli andamenti dei prezzi e negli stessi indicatori della produttività, risultano intrecci, spesso inestricabili, fra settori efficienti e settori non efficienti, sia nel campo privato che nel campo pubblico.

Non sarà dunque attraverso crociate ideologiche a favore dell'uno o dell'altro dei due poli che si darà soluzione ai problemi che sono sul tappeto.

Un altro dei punti fondamentali su cui si deve, in sede conclusiva, concentrare l'attenzione riguarda il rapporto fra le imprese e le condizioni concrete di mercato.

Esso non risulta così semplicemente, come talora accade in molte schematizzazioni; taluni degli scenari fin qui prospettati per il dopo 1993 sono assai poco realistici. Le esperienze concrete hanno infatti dimostrato che i processi in corso non si possono racchiudere nell'assunto che con l'eliminazione delle barriere, tariffarie e non tariffarie, il rapporto fra produttori, consumatori e prezzi andrà a coincidere con i modelli perfezionali ed astratti di cui sono ricchi solo i manuali di economia. Nella «realtà effettuale» risulta invece che i mercati sono resi imperfetti anche a causa dell'azione «monopolizzante» delle imprese. Cosicché, nel caso della CEE, è molto più realistica una descrizione che includa i comportamenti e le strategie oligopolistiche delle grandi imprese (con le concrete influenze sulle decisioni dei commissari di Bruxelles, di cui giustamente si è parlato nel corso dell'indagine) di quanto non risultino credibili le astratte previsioni per le quali il 1993 sarà un anno nel quale le imprese improvvisamente dimensioneranno i prodotti su 350 milioni di consumatori, realizzeranno grandi risparmi di scala e diminuiranno i prezzi.

È noto infatti, ed è confermato dall'esperienza, che le strategie e le azioni degli «oligopoli», europei e non europei, tendono a segmentare i

mercati, a graduare le qualità, a modulare i prezzi e ad imporre le proprie barriere sfruttando le proprie posizioni dominanti.

Naturalmente, nei confronti di tutto questo, operano potenti controtendenze, e la grande verità delle situazioni testimonia che i processi sono tutt'altro che lineari. È anche evidente che gli esiti delle sfide in corso sono tutt'altro che scontati.

Ma ci sono tre elementi che hanno acquistato grande spicco nel corso dell'indagine e meritano una particolare sottolineatura: nelle stesse parole e nei giudizi dei ministri del Governo italiano, in sede di audizione, è stato confermato che l'interscambio dell'Italia con l'estero tende a diventare più fragile e vulnerabile; il rapporto tra esportazioni e importazioni, particolarmente nel 1991, è molto peggiorato; il modello esportativo italiano evidenzia, con inquietudini crescenti, la propria precarietà; è palese una somma di preoccupazioni che certamente si stanno accentuando piuttosto che attenuarsi.

La perdita di peso del settore pubblico, le difficoltà del sistema delle partecipazioni statali, il dimezzamento del settore manifatturiero dell'IRI, gli utili che da qualche anno appaiono nei bilanci dell'ENI e dell'IRI, i grandi investimenti realizzati nelle infrastrutture, non hanno migliorato la situazione finanziaria di questi enti ma soprattutto non hanno accresciuto la competitività del nostro «sistema-paese». D'altro canto le trasformazioni delle grandi imprese private, le grandi ristrutturazioni interconnesse all'espansione di un vasto tessuto di piccole imprese, con le loro conclamate flessibilità, non hanno conseguito risultati stabili e propulsivi al fine di rendere più concorrenziale, e soprattutto più penetrante nei mercati esteri, il sistema Italia.

Nello stesso tempo, in senso contrario, il mercato italiano risulta sempre più penetrato dalle esportazioni altrui, gli indici di interconnessione delle importazioni e delle esportazioni, rispetto al prodotto interno lordo, accentuano il divario negativo. Anche nei processi di internazionalizzazione dei capitali nei settori industriali, il laboratorio di Nomisma ha rimarcato il prevalere di un'internazionalizzazione passiva rispetto ad una internazionalizzazione attiva. Ciò significa che sono di più i capitali stranieri immessi nel sistema produttivo italiano a controllo di aziende italiane di quanto non siano i capitali italiani immessi nei sistemi produttivi degli altri paesi, ottenendo il controllo di loro aziende.

Un nuovo sistema di regole e di scelte di comportamento si impone quindi in diversi campi, è anzi in grave ritardo. Non solo per quello che riguarda gli accordi di Maastricht da qui al 1999, ma più in generale per quel che si riferisce al necessario configurarsi di un nuovo rapporto fra lo Stato e il mercato.

Pur di fronte alla necessità di un diverso equilibrio fra pubblico e privato ed all'esigenza di perseguire sempre più criteri di efficienza e di produttività, anche attraverso processi di privatizzazione, pensare di risolvere problemi ardui come questi semplicemente vendendo ai privati tutte, o quasi, le aziende pubbliche e i beni di proprietà dello Stato, nelle presenti condizioni rappresenterebbe, come scelta, un errore politico e, come attuazione pratica, una specie di aspirazione velleitaria.

Grande rilievo hanno avuto, nel corso dell'indagine, le informazioni e i giudizi riguardanti il comportamento imprenditoriale delle aziende controllate dallo Stato. In generale è risultato evidente che lo Stato, in tutti i paesi visitati e da qualsiasi partito sia diretto, considera se stesso l'azionista, e si comporta di conseguenza, in quanto titolare di un comando. Non esistono enti paragonabili a quelli presenti in Italia, non esiste cioè una figura ibrida cui viene attribuita una funzione di azionista senza esserlo. Non esistono inoltre grandi agglomerazioni di aziende riunite in un ente; attraverso addizioni a volte casuali, come invece è avvenuto nel nostro paese; le grandi conglomerate come IRI, ENI, EFIM esistono solo in Italia.

Non è nemmeno vero, tuttavia, che nei grandi paesi della CEE le aziende a controllo statale non siano parte di grandi gruppi. Variano le forme, senza dubbio, come sottolineato all'inizio, ma sono in realtà molto forti le connessioni imprenditoriali, i legami con la banca e con la finanza, le alleanze e le integrazioni proprietarie.

Nel caso della Francia risulta palese un sistema di connessioni che si giova della potenza delle grandi banche e delle grandi assicurazioni controllate dallo Stato.

Nel caso della Germania, le banco-strutture impiegate sui tre grandi istituti bancari sono interamente controllate dal privato, mentre lo Stato, per la sua parte, dispone di limitati poteri di vigilanza e di sovrintendenza, attraverso le autorità di controllo sul mercato, come il *Bundeskartellamt*.

Ora se è vero che in Francia, come anche in Inghilterra, Ministri ed ex Ministri, sia di sinistra che di destra, affermano con nettezza che lo Stato ha il dovere di operare in modo diretto, in quanto azionista, nelle imprese di proprietà statale, è altrettanto vero che questa chiarezza di responsabilità e di comando è stata sostenuta a proposito delle scelte di fondo, degli indirizzi strategici, delle aziende. È stato invece escluso che essa debba manifestarsi interferendo nella gestione e negli assetti delle responsabilità gestionali. È stata anche constatata la possibilità che in alcuni casi vi sia un'assunzione diretta della gestione da parte dei *managers*.

Più difficile è risultata la comprensione circa i comportamenti effettivi, e attualizzati, dello Stato in quanto concessionante, titolare di concessioni, nel rapporto contrattuale con il concessionario, a sua volta titolare di impegni e di vincoli, nelle diverse circostanze e nei diversi paesi. Tale rapporto contrattuale acquista un particolare significato e propone uno speciale profilo quando il concessionario è a sua volta proprietà dello Stato.

È del tutto certo che sono in corso mutamenti di vasta portata e ci sono molti motivi per ritenere che i differenziali di adeguamento fra il nostro e gli altri paesi siano in crescita.

Questo è uno di quei punti su cui sarebbe stato necessario un approfondimento, soprattutto alla luce delle nuove normative della CEE. La materia esige infatti un'adeguata elaborazione strategica e pratica, una straordinaria capacità di adeguamenti tempestivi e un riassetto profondo e funzionale delle strumentazioni giuridiche ed imprenditoriali da impiegare.

Il documento conclusivo della Commissione non può che limitarsi

ad affermare che ci si trova nella fase cruciale di uno straordinario periodo di trapasso. Ma sarà molto difficile, e anzi sembrerebbe da escludere, che si possano mantenere in Italia regimi come gli attuali.

Che vi siano cioè nello stesso gruppo la società che fabbrica gli aerei e quella che li compera, la società che ordina le autostrade e quella che le costruisce, la società che fabbrica i prodotti per la rete telefonica e quella che li acquista, e così di seguito.

Appare inoltre poco realistico l'assetto dei rapporti finanziari fra società ed enti, oggi in vigore.

La recente decisione legislativa che ha sancito l'ipotesi di trasformare gli enti in società per azioni rende ancora più urgente ed incalzante un nuovo progetto e una nuova configurazione degli assetti economici, finanziari, imprenditoriali, delle aziende a partecipazione statale. Per tutto questo va indubbiamente affrontato con un diverso atteggiamento il rapporto fra l'Italia e l'ordinamento comunitario.

Sia nell'audizione del Ministro degli esteri, sia nell'incontro col commissario Brittan, è risultato evidente che i ritardi con cui l'Italia sta affrontando le gravi questioni che sono sul tappeto, comportano pesanti costi, rilevanti diseconomie, crescita dei divari rispetto all'evoluzione dei principali paesi europei. Inoltre non ottengono il risultato di salvaguardia dell'interesse pubblico, non tutelano l'interesse generale, ma solo rendono più deboli i soggetti che dovrebbero avere questo compito.

Gli esami che stanno per iniziare, in sede CEE, dei bilanci delle principali aziende a partecipazione statale, soprattutto italiane e francesi, sono indubbiamente la conseguenza di un'offensiva di tipo «liberista» che ha la prevalenza nella Commissione CEE, ma significano anche che siano entrati in una nuova fase e che il nuovo ordinamento comunitario è diventato in ogni caso più stringente.

È fondamentale avere piena consapevolezza che per affrontare questa nuova fase occorre una nuova impostazione e un più adeguato assetto delle responsabilità. Se la presente indagine sarà in grado di contribuire alla miglior definizione di questa consapevolezza, e alla determinazione delle nuove politiche che ne devono conseguire, la sua utilità ne risulterà accresciuta, così come il suo intento di essere al servizio di un più alto profilo dell'interesse generale».

La seduta termina alle ore 11,25.

COMITATO PARLAMENTARE**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente

GITTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Prosegue la discussione dello schema di relazione sulla «operazione Gladio». Il Comitato accoglie alcune proposte di integrazione e definisce una nota introduttiva, che riassume contenuti, criteri, modalità e tempi dei lavori svolti nell'ambito dell'indagine.

Il Presidente GITTI pone, quindi, in votazione, lo schema di relazione, comprensivo delle integrazioni accolte e della nota introduttiva.

Il Comitato approva a maggioranza assoluta dei componenti il testo predetto ed autorizza il Presidente al suo coordinamento formale.

Inoltre, conformemente alle indicazioni a suo tempo ricevute dai Presidenti delle Camere, il Comitato stabilisce che il documento approvato sia trasmesso - prima della pubblicazione - al Presidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia tuttora da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza o della vietata divulgazione.

Il Comitato, infine, si riserva di riunirsi in una prossima seduta, per trarre le valutazioni conseguenti al quadro ricostruttivo delineato nello schema di relazione approvato.

La seduta termina alle 18,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha convocato per domani, giovedì 30 gennaio alle ore 11, una conferenza stampa per presentare le ragioni dell'appello rivolto dalla Commissione antimafia ai partiti per un effettivo e rigoroso rispetto del codice di autoregolamentazione per le candidature in vista delle prossime elezioni politiche nazionali.

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI PARTITI IN VISTA DELLE ELEZIONI
POLITICHE NAZIONALI**

Il senatore CABRAS, relatore alla Commissione, ricorda che nella legislatura che si sta concludendo - oltre ai provvedimenti che hanno rinnovato gli strumenti giuridici a disposizione delle istituzioni come la nuova legge Rognoni-La Torre, la direzione investigativa, le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia, le norme contro il riciclaggio dei proventi illeciti e le nuove disposizioni per i collaboratori della giustizia - sono state approvate leggi che hanno direttamente affrontato il tema della trasparenza delle istituzioni nei confronti dell'infiltrazione della criminalità organizzata. Anche grazie alla costante iniziativa della Commissione antimafia è emersa la necessità di

adeguare le norme alla volontà di sbarrare la strada a presenze inquinanti nelle istituzioni e alla collusione fra potere politico e gruppi malavitosi.

Alla vigilia di un'importante tornata elettorale bisogna far tesoro di queste esperienze ricordando che oggi il rinnovamento della politica e l'avvio di una stagione di non più rinviabili riforme istituzionali sono strettamente intrecciati alla selezione della classe dirigente e ad una rigenerazione del sistema dei partiti politici.

La Commissione antimafia deve ricordare che gli uomini delle istituzioni, se credibili e immuni da compromissioni con qualsiasi anche indiretta manifestazione di illegalità, possono recare un contributo di grande rilievo all'opera di contrasto e all'affermazione del diritto e delle regole contro l'arbitrio, la sopraffazione e il delitto.

L'esperienza del lavoro svolto dalla Commissione - prosegue il senatore Cabras - dimostra che lo scenario migliore per combattere l'illegalità ed estirpare la violenza mafiosa è quello del rinnovamento dei partiti e delle istituzioni; pertanto la Commissione invita tutti i partiti e i movimenti che presenteranno candidature nella imminente consultazione elettorale ad applicare con puntualità e rigore le norme esistenti e di onorare l'adesione data al codice di autoregolamentazione.

Il codice, più severo delle norme sulle candidature introdotte nella legislazione, è stato disatteso nella sua prima applicazione, nelle recenti elezioni regionali e amministrative: i partiti hanno approvato il codice a Roma, ma non sono stati in grado di controllarne l'attuazione in periferia. Alle prossime elezioni politiche nazionali queste violazioni non devono ripetersi: è meglio che un presunto colpevole rinunci alla candidatura, fino all'eventuale proscioglimento da ogni addebito, piuttosto che, entrando in una lista, contribuisca al discredito del sistema dei partiti e aumenti la sfiducia dei cittadini in chi si prepara a rappresentarli all'interno delle assemblee elettive.

Come ha fatto in precedenza, la Commissione continuerà l'azione di controllo delle candidature in questa direzione e non mancherà di segnalare all'opinione pubblica le violazioni intervenute nella compilazione delle liste, affinché nessun sospetto sfiori chi, presentandosi ad una consultazione elettorale, aspira a rappresentare opinioni, bisogni e indicazioni dei cittadini, secondo il fondamento del rapporto fra eletto ed elettori in un regime democratico.

È pertanto necessario - conclude il senatore Cabras - esercitare una continua vigilanza nei confronti delle tante forme che la criminalità organizzata assume per influenzare la vita collettiva e per condizionare il funzionamento delle istituzioni. La Commissione antimafia lascia al nuovo Parlamento il compito di adottare criteri e regole per proseguire l'azione di contrasto; tuttavia ritiene di poter formulare fin da ora la convinzione che tale azione, per essere efficace, ha bisogno di un concorso di vari fattori e dell'assunzione complessiva di responsabilità, da parte di ciascuno nel proprio ambito e secondo le diverse competenze: il compito della politica è quello della garanzia di trasparenza e di incorruttibilità.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI concorda con le considerazioni svolte dal relatore ed auspica che tutte le formazioni politiche

seguano effettivamente e con scrupolo le indicazioni della Commissione nella presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni politiche.

Il deputato VIOLANTE concorda anch'egli con le considerazioni svolte dal senatore Cabras. Suggerisce che, nell'appello ai partiti, non manchi un'indicazione nel senso della trasparenza delle campagne elettorali delle varie liste e dei candidati ed un invito alla moderazione delle spese elettorali.

Il presidente CHIAROMONTE ritiene che la Commissione possa accogliere sia la relazione testè illustrata sia i suggerimenti formulati dai commissari intervenuti.

Concorda la Commissione.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLO STATO DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI

Il PRESIDENTE dopo aver illustrato brevemente il documento già inviato ai commissari, precisa che esso costituirà un capitolo della ultima relazione che la Commissione approverà nella prossima seduta.

Il deputato VIOLANTE dichiara di condividere le linee fondamentali del documento presentato. Propone che i punti centrali che vi sono contenuti, vale a dire quello della indicazione per una verifica sempre più approfondita dei flussi finanziari e quello della sollecitazione per una rapida approvazione dei provvedimenti di attuazione, siano ripresi nelle conclusioni del documento stesso.

Il senatore CAPPUZZO esprime la propria valutazione positiva sul testo proposto. Ritiene che nella parte conclusiva sia utile inserire anche la richiesta di un testo unico delle misure volte a garantire la liceità dei flussi finanziari, il riferimento all'esperienza del Regno Unito, nonché l'indicazione della necessità di una unità investigativa specializzata in grado di gestire la nuova normativa. Tale unità potrebbe essere, con le opportune modifiche, anche la nuova Direzione investigativa antimafia.

Sottolinea l'importanza di affrontare la materia tenendo nel massimo conto i riflessi internazionali della lotta al riciclaggio.

Il senatore CABRAS considera di grande utilità il documento predisposto, anche perchè contiene indicazioni estremamente precise. Concorda con la sollecitazione alla definizione dei provvedimenti di attuazione indispensabili perchè la nuova legge possa dispiegare i suoi effetti in modo soddisfacente. Condivide anche la richiesta di un testo unico delle norme sull'intermediazione finanziaria.

Il deputato Neide UMIDI SALA ritiene che il documento presentato contenga un'analisi completa della nuova situazione normativa e proposte convincenti sia con riferimento all'attuazione della legge n. 197 del 1991 sia per interventi migliorativi o di completamento. A suo

avviso sarebbe anche opportuno inserire nel documento un invito affinché si cambi in modo radicale il sistema di lottizzazione delle nomine bancarie.

Il PRESIDENTE dichiara di concordare con le proposte di modifica o di integrazione avanzate nel corso della discussione e propone che il documento sia approvato dando mandato all'Ufficio di Presidenza di apportare tali modifiche.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

*DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLE NORME CONCERNENTI
MISURE DI PREVENZIONE*

Il senatore AZZARÀ, relatore alla Commissione, illustra brevemente il documento predisposto da un apposito gruppo di lavoro.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha approvato il 13 marzo 1991 una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa concernente le misure di prevenzione, precisa che il nuovo documento vuole essere un aggiornamento sulle principali questioni che già furono affrontate in quella sede.

Osserva, in particolare, che sulla base degli approfondimenti svolti si è potuta constatare la necessità di operare rilevanti modifiche alle norme in vigore, per giungere ad un nuovo sistema che consenta di restituire piena efficacia alle misure di prevenzione patrimoniali, ancora oggi giudicate strumento indispensabile nella lotta alla criminalità organizzata.

Precisa che nel documento si ipotizza la possibilità di applicare le misure di prevenzione a prescindere dall'appartenenza del soggetto titolare del patrimonio ad una organizzazione criminale, dando quindi rilievo a particolari circostanze quali, ad esempio, la disponibilità di automezzi o immobili blindati, il possesso illegale di armi o l'uso di scorte per la protezione personale.

Il deputato BARGONE considera positivo che la Commissione abbia approfondito i temi della economia criminale prendendo in particolare considerazione gli unici strumenti che appaiono efficaci per contrastare l'accumulazione illecita di capitali, quali sono - o almeno dovrebbero essere - le misure di prevenzione patrimoniali.

Ritiene che accanto ai limiti e alle carenze della normativa vi siano anche evidenti difetti nell'attività di investigazione, su cui pure occorrerebbe intervenire. Vi è inoltre un problema di scarsa convinzione nell'operato di taluni uffici giudiziari che non hanno dato piena attuazione alle leggi vigenti.

A suo giudizio, con l'entrata in funzione delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia, le difficoltà potranno aggravarsi, specie in ragione degli ostacoli che insorgeranno per l'applicazione dell'articolo 416 *bis* del codice penale. Considera opportuno quindi proporre l'eliminazione del collegamento tra appartenenza ad associazione mafiosa e misure di prevenzione.

Il senatore TRIPODI ritiene che il problema fondamentale sia quello, nella lotta alla mafia, di colpire l'interesse a delinquere. Occorre, tuttavia, registrare il fallimento delle leggi che si proponevano questo obiettivo.

A suo avviso tale fallimento non deve essere attribuito solo alle carenze normative, ma anche alla scarsa volontà manifestata da taluni uffici giudiziari: nel documento bisognerebbe sottolineare con forza tale aspetto.

Concorda con le osservazioni del deputato Bargone in riferimento alla opportunità di far cadere il presupposto dell'appartenenza all'associazione mafiosa per applicare le misure di prevenzione e considera non positiva, anche da questo punto di vista, la istituzione delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia.

Il deputato FORLEO sottolinea che le misure di prevenzione hanno un prevalente carattere amministrativo e che, quindi, occorrerebbe innanzitutto chiedersi quale potere dello Stato debba essere competente ad emanarle.

A suo giudizio, per non caricare la magistratura di strumenti impropri e per attribuire con coerenza poteri e responsabilità, sarebbe opportuno rivedere l'intera materia affidando agli organi del potere esecutivo il compito di applicare le misure di prevenzione.

Il senatore AZZARÀ ritiene che la proposta avanzata dal deputato Bargone e dal senatore Tripodi possa essere accolta inserendo nel documento, in modo problematico, il suggerimento di separare il momento processuale dell'accertamento dell'appartenenza di un soggetto ad una organizzazione criminale da quello dell'applicazione delle misure di prevenzione.

Fa presente che il gruppo di lavoro ha affrontato anche il problema sollevato dal deputato Forleo dando ad esso una risposta negativa: precisi limiti costituzionali impediscono, infatti, di attribuire la competenza ad emanare le misure di prevenzione ad organi del potere esecutivo.

Il PRESIDENTE propone che il documento - che costituirà un capitolo dell'ultima relazione che la Commissione approverà nella prossima seduta - sia approvato dando mandato al gruppo di lavoro di modificarlo sulla base di quanto emerso nel corso della discussione.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 18.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

258ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 13,30.

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª commissione: favorevole con condizione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenze, parere favorevole, a condizione che il Ministro della marina mercantile garantisca il coordinamento tra le varie amministrazioni ministeriali interessate.

La seduta termina alle ore 13,35.

259ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179)
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione
(3166)**

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 12^a: esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente MURMURA rileva che è assente il relatore al provvedimento, senatore Acone. Segnala comunque di nutrire perplessità con specifico riferimento all'articolo 12.

Il senatore GUZZETTI concorda, ritenendo l'articolo 12 viziato da palese incostituzionalità.

Dissentono i senatori GALEOTTI e FRANCHI, i quali sollecitano l'espressione di un parere favorevole. I singoli aspetti del disegno di legge potranno a loro giudizio essere adeguatamente approfonditi dalle Commissioni di merito.

Il relatore ACONE, nel frattempo sopraggiunto, chiede una breve sospensione, al fine di approfondire la portata delle norme contenute nel disegno di legge.

Il presidente MURMURA propone pertanto di passare all'esame di altro provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore FRANCHI protesta vivacemente, rilevando che i lavori della Sottocommissione hanno luogo in modo disordinato, che non consente ai componenti di seguirne agevolmente i lavori. Per questi motivi, propone che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno sia rimesso alla Commissione plenaria.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Deputati Zamberletti e Piccoli; Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ianni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Deputati Zamberletti e Piccoli; Crippa ed altri. - Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del senatore

CORTESE

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano, i sottosegretari di Stato, per lo stesso Dicastero Demitry, per la pubblica istruzione Fincato, per il tesoro Pavan, per i trasporti Petronio, per il bilancio e la programmazione economica Picano, per l'interno Ruffino e per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

Iniziativa governativa; Deputati Geremicca ed altri; Deputati Vecchi ed altri:
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1715) approvato dalla Camera dei deputati

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. (3112-A)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA, che, pur osservando come l'attribuzione di fondi per il provvedimento e il permanere della gestione speciale indurrebbero a trasmettere un parere contrario, propone di trasmettere un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, al fine di evitare che gli impegni di spesa superino gli stanziamenti previsti in sede di legge finanziaria per i singoli anni. Inoltre occorre armonizzare il provvedimento con quanto già approvato in materia di revisione delle gestioni fuori bilancio: infatti l'articolo 15 del disegno di legge n. 2884 andrebbe sostituito alle parti

dell'articolo 1 che disciplinano il permanere della gestione per l'area napoletana.

Occorre poi integrare il comma 9, escludendo la possibilità di emolumenti.

Quanto agli emendamenti, posto che quelli 1.5 e 1.4 si muovono nell'ambito del testo, e quindi dovranno tener conto delle eventuali modifiche che deriveranno dal parere, sono privi di copertura quelli 5.0.10, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4.

Il sottosegretario PAVAN concorda con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione quindi delibera di esprimersi nei termini proposti dal Presidente.

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riferisce il senatore CORTESE, ricordando che nella seduta di ieri in merito all'articolo 9 si è osservato che il finanziamento dei lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo è già previsto nell'articolo 1 della legge n. 22 del 1992: pertanto l'articolo andrebbe soppresso. Quanto all'articolo 8 il Tesoro ha fatto sapere che esso serve a utilizzare i fondi di precedenti decreti-legge, i cui effetti risultano sanati dalla legge n. 360 dell'8 novembre 1991.

Sono stati poi trasmessi ulteriori emendamenti.

Quello 18.0.8 verte in tema di riscatto di periodi previdenziali regressi: andrebbe quantificato e coperto.

Quanto poi all'emendamento del Tesoro, non dovrebbero esservi problemi, in quanto esso intende solo far salve le possibilità di integrazione amministrativa di tutti quei capitoli di bilancio ridotti permanentemente per finanziare la spesa, ugualmente permanente, di un decreto-legge in materia di giustizia, la cui copertura verteva appunto su capitoli di bilancio della categoria IV-acquisto di beni e servizi. Rimangono quindi escluse, alla luce dell'emendamento, le possibilità di integrazione di questi capitoli con provvedimenti legislativi, ossia con le leggi di bilancio e con gli assestamenti, al di là del tasso di inflazione programmato, mentre con l'emendamento si permette quelle possibilità di integrazione, compensative nell'equilibrio complessivo di bilancio, che già l'ordinamento contabile prevede in via amministrativa: si pensi, per esempio ai fondi di spesa obbligatori ed ordine e al fondo per le spese impreviste o per esempio alla norma contenuta nella legge di bilancio che consente di effettuare variazioni compensative all'interno di questi capitoli.

L'emendamento non dovrebbe quindi alterare il senso di fondo del parallelismo tra gli oneri permanenti del decreto-legge in materia di giustizia e la riduzione permanente dei capitoli interessati della categoria IV-acquisto di beni e servizi.

Conclusivamente, propone di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 9 e sugli emendamenti 1.0.1, 5.1, 8.0.1, 14.1, 14.2, 15.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.8, mentre, relativamente all'emendamento 1.0.3 si può invitare la Commissione di merito a valutare se esso sia produttivo di oneri e sull'emendamento 2.0.1 il parere dovrebbe essere condizionato all'introduzione di una modifica atta a precisare che gli interventi disposti avvengano nei limiti del Fondo per la protezione civile.

Sarebbe opportuno poi sospendere l'esame dell'articolo 6, al fine di ottenere chiarimenti relativamente alle caratteristiche della spesa.

Il presidente ANDREATTA propone, in merito a tale articolo, di condizionare il parere all'esclusione della caratteristica di limite di impegno della spesa prevista nell'articolo 6.

Relativamente all'articolo 18 ritiene che la Commissione, avendo ascoltato il Ministro del tesoro, possa esprimere un parere di nulla osta, nella considerazione che esso non costituisca precedente, salvo che non si intenda modificare la legge di contabilità per la disciplina della materia.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario agli articoli 8, 11, 14 e 18, ricordando come l'espressione di un parere di nulla osta lederebbe gravemente i principi contabili, principi che non potrebbero più in alcun modo essere difesi in occasione di prossime ulteriori violazioni della normativa contabile stessa.

Il relatore CORTESE precisa che in ogni modo l'articolo 18 non è destinato a costituire un precedente.

Il presidente ANDREATTA propone inoltre di stigmatizzare nell'ambito del parere l'utilizzazione di accantonamenti del fondo speciale del 1991, che è avvenuta in un decreto-legge promulgato nel 1992, anche se la decisione era stata assunta il 28 dicembre dell'anno precedente da parte del Consiglio dei ministri.

Il senatore SPOSETTI ritiene poi che gli emendamenti 14.1 e 14.2 vadano assentiti, semmai invitando la Commissione di merito a rendere facoltativa la disposizione.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario, per motivi di copertura, a tali emendamenti.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura sull'articolo 9 e sugli emendamenti indicati dal relatore. Il parere conterrà altresì le osservazioni formulate dal Presidente relativamente all'utilizzo dei fondi speciali del 1991. Quanto all'articolo 6, l'esame resta sospeso.

L'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (3167)

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, sul testo e favorevole con osservazioni su emendamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANDREATTA ricorda che la questione da risolvere è quella concernente il fatto che poichè l'onere a regime risulta superiore rispetto a quello del terzo anno, occorre o incrementare la clausola di copertura, ovvero ridurre il numero delle nuove assunzioni.

Il sottosegretario PAVAN osserva che la crescita della spesa deriva da effetti indotti, e quindi l'onere del provvedimento è quello indicato nella clausola di copertura.

Il sottosegretario RUFFINO fa presente che in ogni caso negli esercizi successivi al triennio la spesa non è destinata ad aumentare, poichè ad essa corrisponderanno abbandoni del servizio, dai quali consegue un risparmio.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo del provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che sia inserito un emendamento al fine di specificare che il maggior onere a regime verrà compensato da una riduzione del turn-over del personale di cui tratta il provvedimento.

Quanto all'emendamento 4.0.1, propone di trasmettere un parere favorevole sulla copertura, osservando tuttavia che sarebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse se esso possa produrre eventuali squilibri nell'ordinamento.

Il sottosegretario PAVAN precisa che l'emendamento non provoca problemi di copertura, ma può produrre effetti di imitazione da parte di altri settori delle Forze armate e dell'amministrazione in generale.

Il senatore DELL'OSSO illustra l'emendamento stesso, osservando che esso mira ad assicurare la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 5 della legge n. 121 del 1981 ai responsabili di vertice delle Forze di polizia anche ai vice comandanti, tenendo conto della delicatezza e dell'importanza delle loro funzioni e del fatto che essi rappresentano gli esponenti di provenienza interna più anziani delle rispettive organizzazioni, assicurandone la continuità nelle linee-guida e negli obiettivi da perseguire.

Conclusivamente, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere sul testo e sull'emendamento, nei termini proposti dal Presidente.

Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2780)

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sui nuovi emendamenti inviati dalla Commissione di merito di riformulazione della clausola di copertura.

Deputati Ciaffi ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di ordinamento dei segretari comunali.

Esso regola il funzionamento dell'Albo nazionale e del relativo consiglio di amministrazione, che in sostanza svolge funzioni assimilabili a quelle del Consiglio superiore della magistratura, tra le quali, il trasferimento (articolo 6, comma 2) e l'organizzazione di corsi a seminari. L'articolo 8 istituisce una sezione autonoma della scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione del personale. Gli altri articoli vertono in tema di accesso in carriera e progressione nella medesima. L'articolo 20, comma 3 estende le norme sulla dirigenza ai segretari comunali, mentre l'articolo 22 verte in tema di disposizioni transitorie: di esso i commi 5 e 6 provocano effetti di incrementi retributivi.

Quanto alla copertura non sono previste disposizioni particolari, ma l'articolo 19 si limita a precisare che maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'adeguamento del trattamento economico, ove non coperti dai proventi derivanti dall'aumento di diritti di segreteria (che sono modificati dal comma 3 del medesimo articolo, in misura che occorre valutare) sono rimborsati annualmente dal Ministero dell'interno. Tali oneri andrebbero quantificati e coperti. Pertanto, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario RUFFINO invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole, in considerazione del fatto che la categoria dei segretari comunali svolge un compito assai delicato e che il provvedimento assume grande rilievo.

Il senatore DELL'OSSO si dichiara favorevole al provvedimento.

Analogamente favorevole si dichiara il senatore SPOSETTI.

Su proposta del presidente ANDREATTA, l'esame è quindi rinviato.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di sospendere la seduta sino alle ore 17.

La seduta è sospesa alle ore 12,50 e viene ripresa alle ore 17,25.

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Scevarolli ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)

Perugini ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)

Filetti: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)

Guizzi ed altri: Omogenizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)

Boato: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)

Maffioletti ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359-A)
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando le ragioni che sono alla base dei provvedimenti all'ordine del giorno e i relativi effetti finanziaria. In particolare fa presente che sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di graduale entrata a regime del provvedimento, mentre esso provoca anche effetti sul gettito fiscale.

Avendo avuto notizia che il provvedimento non sarà discusso in Assemblea, come originariamente era previsto, propone di rinviarne l'esame.

Concorda la Sottocommissione.

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi e regionali (2787-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento e sull'emendamento soppressivo del Titolo II.

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testo ed emendamenti)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario PICANO precisa che lo stanziamento previsto nell'articolo 6 deriva dal fatto che la Corte dei conti ha respinto alcuni progetti già approvati, che nel frattempo erano stati appaltati e che utilizzano, oltre a risorse FIO, anche ulteriori stanziamenti. Pertanto il Governo ha ritenuto opportuno provvedere a reperire nuove risorse finanziarie.

Il senatore RASTRELLI si dichiara contrario alla norma, che costituisce una grave irregolarità contabile.

Analogamente contrario si dichiara il senatore SPOSETTI.

Il presidente CORTESE propone di trasmettere un parere favorevole sull'articolo 6, a condizione che la somma di 100 miliardi non rappresenti un limite di impegno.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Il presidente CORTESE propone poi di rivedere l'accordo già definito in merito agli emendamenti 14.1 e 14.2, nel senso di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con tale ultima proposta e sul parere nel suo complesso nei termini già definiti in precedenza.

De Giuseppe ed altri: Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi contributivi per le imprese di installazione di impianti (3101)

Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri per le imprese che effettuano installazioni di impianti (3205), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Parere favorevole)

Il presidente CORTESE precisa che i provvedimenti in titolo vertono in tema di fiscalizzazione per le imprese impiantistiche. Propone di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 3205, nel quale deve considerarsi assorbito quello n. 3101.

Il sottosegretario PICANO dichiara che il Governo è favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere l'opinione della Ragioneria Generale in merito ad esso.

Il senatore RASTRELLI si dichiara contrario.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, sull'emendamento)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati l'ennesima versione del decreto-legge riguardante l'IVA e i contratti di trasferimento di titoli o valori, variato rispetto alle precedenti versioni.

Per la parte fiscale, sulla base della relazione tecnica aggiornata pervenuta in data odierna, non vi sarebbero variazioni rispetto alle previsioni iniziali, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati: il decreto dovrebbe avere un gettito netto pari a zero per il 1991 e per il 1992 e un *surplus* di entrate di 21,4 miliardi per il 1992 e 21,4 miliardi per il 1994.

Sotto questo aspetto non dovrebbero esservi problemi, se non per il fatto che si deroga al divieto fissato per il 1991 di utilizzare le maggiori entrate per la copertura di oneri contestualmente previsti.

Da notare poi che una parte della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 7, è a valere delle maggiori entrate del decreto-legge in materia di INVIM, su cui oggi è stato fornito parere favorevole nel presupposto che tutte queste maggiori entrate fossero acquisite al disavanzo.

Alcune delle modifiche della Camera dei deputati costituiscono norme di spesa.

I commi 9 e 10 dell'articolo 3 caricano 120 miliardi sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze del 1991, capitolo che si riferisce agli aggi, Poichè si tratta di norma reiterata, non dovrebbero esservi problemi, anche se la Camera ha modificato il comma 10 nel senso di far riferimento al 1992: ci si chiede, con la conferma da parte del Governo in tal senso, se le dimensioni del capitolo tengano conto di queste variazioni normative.

Sempre tra le aggiunte della Camera dei deputati vi è da ricordare la copertura a carico del provvedimento relativo ai centri di assistenza fiscale delle esenzioni per il gasolio nella provincia di Trieste e di Udine: non vi sono problemi di carattere quantitativo, né di utilizzo difforme trattandosi della medesima Commissione. L'unica questione è che sembra che la agevolazione sia permanente, dal che si deduce che sotto il profilo contabile occorre intaccare la voce relativa ai centri di assistenza fiscale per almeno l'intero triennio, anzichè solo per il 1992.

Non sembrano sussistere problemi per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 8, che reitera una prenotazione di 130 miliardi per il 1991 a carico della voce relativa all'istituzione di centri di assistenza fiscale: trattandosi di un decreto reiterato, si è ammesso da tempo che vi fossero i presupposti per lo slittamento di quote di fondo globale di parte corrente.

Il Governo dovrebbe poi fornire una dimostrazione della sufficienza della quantificazione in 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 30 miliardi per il 1994 dell'assunzione di personale alla CONSOB, con

copertura a carico dell'apposito accantonamento: trattandosi di una spesa permanente, occorre verificare se sia il caso o meno di prevedere l'indicazione dell'onere a regime o di interpretare l'onere del terzo anno come tale.

L'articolo 9-*sexies* infine detta una serie di spese aggiuntive, coperte con capitoli di bilancio, per quanto concerne la difesa: si ricorda che si è nei primi sei mesi dell'anno e quindi questo tipo di copertura è vietata dalla legge n. 468.

Conclusivamente, quindi, non sembrano esservi problemi di rilievo se non per il fatto che occorre intendere i 14 miliardi per la copertura delle agevolazioni fiscali per il regime del gasolio di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 7 come riferiti al triennio, per il qual caso si può ricorrere alla formula dell'interpretazione nel parere. Occorre pure la conferma dal Governo sulla quantificazione degli assunti alla CONSOB. Si tratta infine di decidere sull'articolo 9-*sexies* sotto l'aspetto dell'utilizzo di capitoli ordinari e per quanto concerne l'articolo 10 circa la deroga dell'utilizzo delle maggiori entrate previste della legge finanziaria 1991.

È stato poi presentato un emendamento, che prevede una spesa di 500 miliardi, sempre in materia di aggi, a valere sul capitolo *ad hoc* n. 6910, sostituendo la norma precedente del 1988, che prevedeva un sistema di variazioni biennali dell'aggio in relazione alla permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione. Il nuovo sistema previsto dall'emendamento è quindi quello di prevedere un intervento forfettario. Per valutare se vi sono maggiori o minori oneri rispetto a quanto previsto sulla base del precedente sistema e quindi se essi sono valutati nella costruzione del capitolo di riferimento, occorrerebbe che le Finanze indicassero se il compenso calcolato sulla base del sistema poi sostituito dall'emendamento forniva un onere maggiore o minore di 500 miliardi ipotizzato con il sistema nuovo.

Il sottosegretario SUSI precisa che la quantificazione degli oneri per il personale della CONSOB è esatta. Ricorda poi che la Commissione si era espressa in senso favorevole al precedente testo del provvedimento e che il Tesoro è favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dichiara poi contrario all'emendamento trasmesso.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario all'articolo 1, comma 7, che, coprendo spese con aumenti di entrate, viola l'articolo 2 della legge finanziaria. È altresì contrario ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 8.

Il senatore RASTRELLI si associa alla dichiarazione di contrarietà del senatore Sposetti.

Il presidente CORTESE fa presente che il Tesoro ha dichiarato di non aver osservazioni da formulare, rinviando, per quanto di competenza, al Ministero delle finanze.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere, a maggioranza, un parere favorevole sul testo e contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento a firma Triglia.

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del servizio sanitario nazionale (3169)
(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CORTESE fa presente che il provvedimento era stato rinviato per valutare la portata finanziaria dell'articolo 6. Ricorda poi che la 12^a Commissione non si è pronunciata sulla questione.

Il senatore BONORA fa presente che tale norma risponde all'intesa che si era raggiunta tra le forze politiche in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria in materia di finanza pubblica: in quell'occasione infatti si era ritenuto dovesse essere cancellato il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, contenuto nell'articolo 4, comma 7, di quel provvedimento. Ciò non era stato possibile per non pregiudicarne l'approvazione e quindi la soluzione del problema era stata rinviata ad un disegno di legge successivo. Quello odierno sarebbe dunque il provvedimento atteso.

Il presidente CORTESE sospende quindi l'esame del provvedimento.

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PICANO precisa che il Tesoro è favorevole alla soppressione dell'articolo 6 che costituisce una deroga alle norme in tema di contabilità di Stato.

Il sottosegretario DEMITRY precisa che si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di protezione civile, che già fanno parte dell'ordinamento contabile. Ricorda poi che è stata già svolta una gara, che è stata sospesa esclusivamente per motivi di copertura.

Ad avviso del presidente ANDREATTA sarebbe necessario escludere la possibilità di procedure di appalto che non si svolgano nell'ambito delle norme europee.

Il senatore PAGANI Maurizio fa presente che dovendosi provvedere ad interventi di emergenza si sono adottate le procedure di emergenza.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a tali procedure ritenendo necessario adottare quelle ordinarie. È poi contrario a fornire una copertura finanziaria a decisioni già assunte.

Il ministro FACCHIANO invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul testo, poichè i tempi parlamentari sono tali da pregiudicare una sua nuova approvazione da parte della Camera dei deputati.

Su proposta del senatore PAGANI Maurizio, che si riserva di esperire contatti con la Camera per valutare la possibilità che l'altro ramo del Parlamento possa approvare un eventuale testo modificato, l'esame è sospeso.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del servizio sanitario nazionale (3169)
(Parere alla 12ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole osservando, in merito all'articolo 6, che sarebbe opportuno che la Commissione di merito riproducesse il testo dell'emendamento già accolto sul precedente decreto, ove lo ritenesse produttivo di maggiori risparmi di spesa.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario al provvedimento nel suo complesso.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, a maggioranza, con le osservazioni proposte dal Presidente.

Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (3195), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA spiega i motivi per il quale è stato presentato il provvedimento, ricordando che la clausola di copertura appare sottodimensionata. Propone poi di trasmettere un parere favorevole invitando la Commissione di merito a intervenire nella materia delle missioni dei commissari esaminatori, al fine di ridimensionare la spesa per esami e concorsi.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

Gianotti ed altri: Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle (2496)

Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle (3184), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il sottosegretario PICANO dichiara che il Tesoro è favorevole al disegno di legge n. 3184, nel quale deve ritenersi assorbito quello n. 2496.

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiamare nel testo gli impegni in materia di investimenti che saranno assunti dalla società concessionaria.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni proposte dal Presidente.

Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, è destinato agli interventi nella città di Siena. Oltre a questioni di minor rilievo, quale ad esempio la pluralità di interventi consentiti in presenza di risorse finanziarie non particolarmente abbondanti, si deve notare che la spesa (10 miliardi nel 1992 e 20 miliardi nel 1993-94, con possibilità di impegnare le somme anche negli esercizi successivi e coperti con l'apposito accantonamento di legge finanziaria 1992) serve a finanziare mutui, pur non essendo prevista la caratteristica di limite d'impegno in legge finanziaria. Conseguentemente gli articoli 3 e 12 andrebbero modificati. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla modifica degli articoli 3 e 12, al fine di escludere che la somma destinata a contributo possa essere utilizzata per accendere mutui.

Sulla proposta del Presidente concorda la Sottocommissione.

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il senatore PAGANI Maurizio comunica che in base ai contatti avuti con l'altro ramo del Parlamento sembra improbabile che il provvedimento possa essere nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere contrario sull'articolo 7, prendendo atto dell'impegno del Ministro di rinviare la gara di appalto in corso per conformarsi alla normativa europea in materia contrattuale, riservando alla trattativa privata gli interventi per le sole emergenze che si verificheranno nel corso del 1992.

Il ministro FACCHIANO, nel condividere tale impostazione, fa tuttavia presente che la gara è già in corso e svolgerne una nuova potrebbe portare a contestazioni giudiziarie.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla norma richiamata, facendo presente che su di essa si è espresso in senso contrario il Tesoro. Occorre pertanto modificarla.

Ad avviso del presidente ANDREATTA è opportuno rinviare a domani l'esame del provvedimento, al fine di ottenere assicurazioni da parte della Commissione di merito che esso possa essere modificato dalla Camera dei deputati, non essendo in ogni caso sufficiente la mera presentazione di un ordine del giorno sulla questione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente e l'esame è rinviato.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialistiche sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990 (3200), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991 (3199), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo con l'organizzazione mondiale della sanità per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute: la copertura è su capitoli del 1992 e degli anni successivi sia della sanità che dell'ambiente. Permane che la copertura su capitoli nei primi sei mesi dell'anno non è possibile sulla base della legge n. 468. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, osservando che il testo non corrisponde ai dettami della legge di contabilità.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990 (3201), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni sul reddito, con Protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989 (3198), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 (3197), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (3203), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (3202), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 19,45.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Spitella, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Deputati Zamberletti ed altri; Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

Deputati SEPPIA ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumi nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti (3205), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari» (3140): *rinvio dell'emissione del parere;*

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (3170): *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

Deputati De Mita ed altri; Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi e Columbu; Pazzaglia ed altri: «Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (3172), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alle Commissioni riunite 7^a e 12^a:

«Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione» (3166), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione:

Deputati Cappiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» (3193), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Nespolo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

Deputati Seppia ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 10,30

Verifica dei poteri

- I. Sostituzione del senatore Attilio Busseti.
- II. Esame delle seguenti materie:
 - Verifica dell'elezione del senatore Antonino Pagani.
 - Verifica dell'elezione del senatore Bruno Pellegrino.
 - Verifica dell'elezione del senatore Cornelio Masciadri.
 - Verifica dell'elezione del senatore Elio Colosimo.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Russo.

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 8,45

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731).
 - NOCCHI ed altri. - Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637).
-

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

(12^a - Igiene e sanità)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento (198).
- VENTRE ed altri. - Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi (709).
- PAGANI ed altri. - Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico (1013).
- VENTRE ed altri. - Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076).
- MEZZAPESA ed altri. - Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246).
- AZZARETTI ed altri. - Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari sociosanitari ospedalieri (1393).
- MANCIA ed altri. - Disciplina delle figure professionali del personale tecnico sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali (2248).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CORLEONE ed altri. - Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal

servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività HIV ed altri provvedimenti a loro tutela (2019).

- Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (3207) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta; Tagliabue ed altri; Bernasconi ed altri; Pisicchio*).

II. Esame del disegno di legge:

- Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3170).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630).
- MURATORE e SCEVAROLLI. - Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318).
- SARTORI ed altri. - Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370).
- BOSSI. - Municipalizzazione dei segretari comunali (1507).
- PONTONE. - Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276).
- MURMURA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati CIAFFI ed altri. - Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GUIZZI ed altri. - Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (2750).
- PINTO ed altri. - Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni (2849).

II. Esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 498 del codice civile (abrogato) (2578).
- CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno (3110).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).
- VENTRE. - Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (3206)

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990*).
 - MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
 - PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
 - MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
- Proposte di nomina di quattro membri della Commissione nazionale per le società e la borsa.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati SEPPIA ed altri. - Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (3195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).

- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.- Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati CERRUTI ed altri. - Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle (3184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIANOTTI ed altri. - Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino-Caselle (2496).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Modifiche al Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle ferrovie dello Stato.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 16

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei consorzi agrari e consorzi agrari provinciali): esame degli elementi acquisiti a seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi; integrazione del programma.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi (2776).
- Deputati RIGHI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (3204) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame di atti normativi comunitari

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- ZAMBERLETTI ed altri; CRIPPA ed altri. - Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRAGUTI ed altri - Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815).
- CECCATELLI ed altri. - Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222).
- Deputati CAPIELLO ed altri; FILIPPINI Giovanna ed altri; CAVI-GLIASSO ed altri. - Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878)
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).
 - Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- DE GIUSEPPE ed altri. - Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi contributivi per le imprese di installazione di impianti (3101).
- Deputati PALLANTI ed altri. - Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti (3205) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (3147).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORLEONE ed altri. - Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività HIV ed altri provvedimenti a loro tutela (2019).
- Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati (3207) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saretta; Tagliabue ed altri; Bernasconi ed altri; Pisicchio*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la difesa del mare (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE SPECIALE sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 15,30

Sui lavori della Commissione.

COMITATO PARLAMENTARE per i procedimenti d'accusa

Giovedì 30 gennaio 1992, ore 11

Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
- Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.

- Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
 - Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
 - Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.
-